

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	97
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	118
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	126
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	128
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	129
GIUSTIZIA (II)	»	141
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	154
DIFESA (IV)	»	170
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	171
FINANZE (VI)	»	173
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	184
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	198
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	202
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	215
AFFARI SOCIALI (XII)	»	219

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto+ Europa: Misto+ E.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	221
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	225
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	226

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti 3

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

GIUNTA PLENARIA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 18.45.

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Federico FORNARO, *presidente*, dichiara aperta la seduta e invita i deputati Gaetano Amato, Valentina Barzotti, Leonardo Donno e Antonino Iaria, che non sono componenti la Giunta delle elezioni, a lasciare l'aula. Richiama quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento della Camera dei deputati riguardo alla composizione della Giunta evidenziando le differenze rispetto alla disciplina prevista per le Commissioni parlamentari in ordine alla partecipazione di deputati non componenti dell'organo.

Dopo un secondo richiamo, non avendo i suddetti deputati ottemperato all'invito, sospende la seduta e – ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 59 e 60 del Regolamento della Camera – preannuncia che farà appello all'intervento dei deputati Questori.

La seduta, sospesa alle 18.50 è ripresa alle 19.10.

Federico FORNARO, *presidente*, perdurando la presenza in aula dei suddetti deputati non appartenenti alla Giunta delle elezioni, che impediscono dunque lo svolgimento dei lavori parlamentari, toglie la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in altra sede.

La seduta termina alle 19.15.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 20.55.

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda di aver convocato una nuova seduta della Giunta delle elezioni in altra aula alle ore 20 per consentire lo svolgimento del punto previsto all'ordine del giorno della Giunta, come deciso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, d'intesa con i deputati Questori. Ciò considerato che i deputati Gaetano Amato, Valentina Barzotti, Leonardo Donno e An-

tonino Iaria non hanno ottemperato all'invito più volte espresso di lasciare l'aula della Giunta delle elezioni occupando la medesima e i banchi della presidenza.

Prende atto tuttavia che anche nella diversa aula in cui è stata convocata la Giunta delle elezioni non appare possibile svolgere la seduta posto che è materialmente impedito l'ingresso nell'aula alla quasi totalità dei membri della Giunta medesima da parte dei parlamentari appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle.

Constatato pertanto che viene così impedito lo svolgimento dell'odierna attività

della Giunta delle elezioni e ricordato altresì che le funzioni di questa attengono alla verifica dei poteri, attribuita alle Camere dalla Carta costituzionale, rinvia la seduta ad altra data.

La seduta termina alle 21.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.15 alle 19.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene in videoconferenza la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Avverte preliminarmente che sono state presentate 378 proposte emendative (*vedi*

allegato) e che è stato ritirato prima della seduta l'articolo aggiuntivo Comaroli 8.04.

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Segnala, altresì, che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Evidenzia che il decreto-legge in esame reca misure volte a garantire l'efficienza e l'organizzazione degli enti previdenziali pubblici e delle fondazioni lirico-sinfoniche,

nonché disposizioni finalizzate alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza nell'ambito di specifici ambiti materiali e disposizioni in materia di specifiche iniziative di solidarietà sociale.

Tenuto conto di tale ambito materiale, anche a seguito di un'interlocuzione con il Presidente della Camera, fa presente che sono state considerate ammissibili le proposte emendative recanti norme incidenti esclusivamente sulle materie oggetto di specifico intervento normativo da parte del decreto-legge, nonché – sulla base dei criteri comunemente adottati per prassi nei decreti-legge recanti proroghe di termini – proposte emendative in cui è prevalente la finalità di proroga di termini legislativi in scadenza.

Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

D'Alfonso 1.24, che interviene in materia di calcolo dei massimali contributivi ai fini previdenziali;

Gusmeroli 1.02, che modifica i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore delle società;

Bellomo 1.03, che istituisce nuovi tribunali amministrativi regionali;

Ottaviani 1.04, che interviene sulla disciplina dei Corpi dei vigili del fuoco delle province di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta;

Marattin 1.05, che modifica la disciplina in materia di affidamenti *in house*;

De Bertoldi 1.06, che interviene sulla disciplina dell'amministratore giudiziario dettata dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

De Bertoldi 1.08, che modifica la disciplina sulla responsabilità della gestione di beni sequestrati dettata dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

De Bertoldi 1.09, che detta disposizioni sul regime di responsabilità del coadiutore e del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

De Bertoldi 1.010, che interviene sulla disciplina dei rapporti bancari per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata;

Ubaldo Pagano 1.011, che abroga la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale operata dall'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Stefanazzi 1.012, che sopprime le previsioni dell'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023 in materia di destinazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea per il cofinanziamento nazionale degli interventi delle politiche di coesione;

Ubaldo Pagano 1.013, che modifica la disciplina in materia di computo ai fini previdenziali dei periodi di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro;

Toni Ricciardi 1.014, che reca un contributo per le attività dei patronati all'estero;

Gusmeroli 1.015, che prevede che l'esclusione, per i dipendenti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività e che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dalle disposizioni in materia di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, valga solo per il riconoscimento del diritto al prepensionamento;

Porta 1.016, che prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'INPS e il Ministero della salute per la definizione delle modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992;

Manes 2.01, che, in relazione alla piena operatività del Registro unico del Terzo settore, specifica che gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche, esclusi dal Terzo settore, non hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;

D'Attis 2.02, che abroga la norma sul periodo di permanenza minimo nella sede di prima assegnazione per i Vigili del fuoco;

gli identici Frassini 2.03, Mollicone 2.04 e Orfini 2.05, che, al comma 1, abrogano le norme sui biglietti nominali per l'accesso alle attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e modificano le disposizioni di semplificazione procedimentale per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche;

Mollicone 2.06, che estende alle attività di spettacolo viaggiante le procedure semplificate già previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche;

Coppo 2.08, che autorizza il rinnovo degli organi delle fondazioni bancarie, in deroga alle norme vigenti, nel caso in cui lo statuto sia stato modificato mediante disposizioni transitorie;

Patriarca 3.16, il quale prevede la predisposizione da parte dell'AIFA di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, intervenendo altresì in materia di modalità di pubblicazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

Patriarca 3.17, che interviene in materia di modalità di pubblicazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

Patriarca 3.18, il quale prevede la predisposizione da parte dell'AIFA di un

programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata;

Quartini 3.21, il quale interviene sulla commercializzazione dei medicinali;

Quartini 3.22, che interviene in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina sull'immissione in commercio dei medicinali;

Quartini 3.23, che prevede che i proventi delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni di contrasto all'ingresso in Italia di medicinali falsificati di cui al decreto legislativo n. 14 del 2017, siano destinati all'AIFA;

Loizzo 3.27, il quale estende al 2023 e al 2024 il funzionamento del fondo per lo *screening* per la diagnosi del cancro al polmone e ne incrementa le risorse;

Toni Ricciardi 3.28 e 3.29, che recano benefici in materia di personale medico-sanitario che svolge la propria attività in territori disagiati;

Schifone 3.31, che interviene sui requisiti di iscrizione agli ordini dei chimici e dei fisici;

Ubaldo Pagano 3.41, che sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di prosecuzione dell'attività dell'ILVA di Taranto previste dal decreto-legge n. 2 del 2023;

Ubaldo Pagano 3.42, che abroga le disposizioni in materia di prosecuzione dell'attività dell'ILVA di Taranto previste dal decreto-legge n. 2 del 2023;

Benigni 3.01, che modifica i requisiti per la nomina a direttore generale delle ASL;

gli identici Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04, che prevedono l'assunzione presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico gli Istituti zoo-

profilattici sperimentali di determinate categorie di personale;

Patriarca 3.05, che prevede l'inclusione del Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco nel Tavolo permanente sulle demenze;

Zaratti 3.06, che modifica i requisiti per il deposito e lo stoccaggio di talune categorie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

gli identici Zaratti 3.08, Pella 3.09, Frassini 3.010 e Roggiani 3.011, che prevedono la destinazione al fondo per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali di cui all'articolo 1, comma 29 della legge di bilancio 2023 anche delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022;

Frassini 3.012, che incrementa le risorse del fondo per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali di cui all'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2023;

gli identici Zaratti 3.013, Pella 3.014 e Roggiani 3.015, che incrementano le risorse del fondo per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2023);

Boschi 3.017, il quale interviene in materia di riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante;

Boschi 3.018, che riconosce un contributo per le spese sostenute per la cura della fibromialgia;

Boschi 3.019, che riconosce un contributo per le spese mediche sostenute per la cura della vulvodinia e della neuropatia del nervo pudendo;

Boschi 3.020, che istituisce un fondo per la diagnosi delle malattie rare;

Boschi 3.021, che istituisce un fondo per gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare;

Boschi 3.022, che istituisce un fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare;

Boschi 3.023, che incrementa a decorrere dall'anno 2023 la dotazione del fondo per le malattie rare previsto dalla legge n. 175 del 2021;

Boschi 3.024, che vincola risorse stanziare dalla legge n. 167 del 2016 (in materia di accertamenti per la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie) all'attuazione dei programmi di *screening* neonatale;

Boschi 3.025, che aumenta la deducibilità delle donazioni a fondazioni e associazioni destinate allo svolgimento e alla promozione di attività di ricerca scientifica;

Pella 3.030, che include tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) l'assistenza ai pazienti affetti da obesità e istituisce l'Osservatorio per lo studio dell'obesità;

gli identici Pella 3.032, Roggiani 3.033, Steger 3.034 e Zaratti 3.035, che, attraverso una modifica testuale a decreto-legge n. 48 del 2023, in corso di conversione al Senato, interviene sulla disciplina transitoria relativa alla fruizione nel 2023 del reddito di cittadinanza;

Varchi 4.11, che consente ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, destinatari di specifici contributi finanziari, di utilizzare, in deroga alla normativa vigente e in presenza di determinate condizioni, i fondi vincolati e i fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;

Varchi 4.12, che dispone la disapplicazione delle sanzioni previste in caso di mancato invio dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche da parte dei comuni in predissesto e la sospensione per gli enti locali in dissesto e in predissesto, dal 2023 al 2027, delle norme che prevedono incentivi e penalità per gli enti pubblici al fine di garantire il rispetto

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

Grimaldi 4.13, che prevede l'istituzione di un Fondo emergenziale per i costi energetici;

Comaroli 4.14, che modifica la norma sulla trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Lucaselli 4.15, sospende fino al 1° luglio 2024 la vigenza delle disposizioni modificative dell'articolo 4 del Testo unico sull'IVA, in materia di esercizio di imprese;

Caiata 4.16, che stabilizza a regime le misure fiscali per il *welfare* aziendale introdotte, limitatamente al periodo d'imposta 2022, dal decreto-legge n. 115 del 2022;

Ubaldo Pagano 4.20, che riconosce allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse derivanti dall'alienazione di beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da regioni ed enti locali;

gli identici Roggiani 4.22, Pella 4.24, Dell'Olio 4.25, Frassini 4.26 e Zaratti 4.27, che dispongono nei confronti degli enti locali la non applicazione per l'anno 2023 delle restrizioni in materia di assunzioni previste per il mancato rispetto del termine di approvazione dei rendiconti;

Ubaldo Pagano 4.29, che esclude dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia determinante categorie di impianti di produzione energetica;

Barelli 4.32, che dispone che le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale siano esenti dall'IVA;

Foti 4.38, che modifica un requisito per accedere alla disciplina agevolativa per

il rientro dei cervelli, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Mazzetti 4.39, che modifica alcuni criteri previsti dalla normativa vigente per accedere al credito d'imposta per beni strumentali nuovi (Transizione 4.0);

gli identici Caiata 4.40 e Barabotti 4.41, che estendono ai tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina prevista per il ravvedimento speciale;

gli identici Pella 4.42, Frassini 4.43, Zaratti 4.44, Roggiani 4.45 e Steger 4.46, che stabilizzano a regime l'incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali anche per i comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente;

gli identici Bordonali 4.48, Ubaldo Pagano 4.49 e Congedo 4.50, che dispongono una modifica dei termini e delle modalità per il versamento del contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;

gli identici Pella 4.01 e Steger 4.02, che prevedono che gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS si ritengono assolti;

Boschi 4.019, che istituisce un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di editoria audiovisiva relative al settore produttivo dell'*home video entertainment*;

Pastorella 4.021, che prevede la possibilità, per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che usufruiscono del regime forfetario, di beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015;

Comba 4.022, che modifica il decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di sistema contabile degli enti locali con popolazione ai 5.000 abitanti disciplinando, in particolare, il bilancio di cassa;

Padovani 4.025, che individua la normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi e le autorizza a detenere partecipazioni in società che svolgono attività e servizi direttamente connessi all'attività svolta;

Padovani 4.026, che modifica il testo unico sulle società a partecipazione pubblica comprendendo tra le partecipazioni ammesse anche quelle in società che hanno per oggetto sociale le attività e i servizi direttamente connessi alla gestione di spazi fieristici e all'organizzazione di eventi fieristici;

Padovani 4.027, che sopprime la disposizione che contiene la definizione di « *smart contract* »;

Gusmeroli 4.033, che modifica la disciplina in tema di imposta provinciale di trascrizione in caso di trasferimento in blocco di contratti di *leasing* di veicoli o di locazione di veicoli senza conducente;

Caramanna 5.7, che esclude, per l'emissione di biglietti per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, l'applicazione delle misure previste per i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori (nominatività dei biglietti, verifica dell'identità dello spettatore, riconoscimento personale, controlli eccetera);

Perissa 5.8, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli immobili ad uso sportivo ricompresi in aree e terreni di proprietà degli enti preposti alla gestione e alla costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

gli identici Centemero 5.05 e Paolo Emilio Russo 5.06, che contiene disposizioni intese a modificare l'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022;

Bicchielli 5.07, che prevede l'adozione di piani di razionalizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni che rilevino partecipazioni in società che abbiano affidamenti in corso per specifici valori contrattuali;

Zaratti 5.011, che sospende per il 2023 l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione;

Squeri 5.012, che disciplina, per gli anni 2023 e 2024, la misura delle variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale o produttivo;

Braga 6.3, che incrementa la dotazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Mascaretti 6.7, che introduce disposizioni relative ai monopattini elettrici;

Iezzi 6.8, che modifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

De Luca 6.01 e 6.03, che apportano modificazioni al codice della strada;

gli identici Pella 6.07, Frassini 6.08 e Lucaselli 6.09, che modificano la disciplina del certificato di pagamento straordinario contenente la determinazione dei maggiori oneri spettanti all'appaltatore;

Zaratti 6.028, che modifica le finalità da perseguire mediante il fondo per il sostegno alla transizione industriale e ne incrementa la dotazione;

Zaratti 6.029, che impone di realizzare, in ogni luogo in cui siano prestati servizi di pubblica utilità, strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione, da parte delle persone con disabilità sensoriale, di annunci normalmente diffusi tramite altoparlante;

Comaroli 6.030, che attribuisce ai presidenti delle regioni il potere di autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria;

gli identici Carra' 6.031 e Sbardella 6.032, che introducono disposizioni per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti;

gli identici Gadda 6.038 e Cerreto 6.039, che modificano la disciplina dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano;

Toni Ricciardi 6.040, che prevede un finanziamento per la realizzazione di un terminal scalo merci in Valle Ufita;

Ubaldo Pagano 6.041, che modifica la disciplina per l'accesso al fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento ex Ilva;

Stefanazzi 6.042, che prevede la nomina e la disciplina di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi – Lecce costa Adriatica;

Nevi 6.043, che estende ad ulteriori impianti l'applicazione del programma di massimizzazione previsto per gli impianti di generazione di energia elettrica con determinata potenza termica;

Squeri 6.044, che detta disposizioni relative all'applicazione della disciplina dei rifiuti ai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue;

gli identici Tremaglia 6.045 e Roggiani 6.046, nonché Dell'Olio 6.047, che modifi-

cano la disciplina in materia di emissione di strumenti di acquisto e negoziazione nell'ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione;

gli identici Roggiani 7.3, Dell'Olio 7.4, Steger 7.5, Pella 7.6, Zaratti 7.7 e Frassini 7.8, che modificano la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale;

Ubaldo Pagano 7.12, che modifica la disciplina dell'istituto dell'accertamento di conformità per ottenere il permesso in sanatoria, sopprimendo il riferimento alla data alla quale deve essere dimostrata la conformità dell'opera abusiva alla disciplina urbanistica ed edilizia;

D'Alfonso 7.03, che prevede un contributo per il 2023 in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle;

gli identici Pella 7.04, Cangiano 7.05 e Steger 7.09, che consentono di derogare al termine di durata massima complessiva di 36 mesi della validità dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo ed ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

Calderone 7.010, che modifica la disciplina concernente le graduatorie delle procedure concorsuali ordinarie per le immissioni in ruolo di personale docente nelle scuole svolte secondo le modalità semplificate previste dal decreto-legge n. 73 del 2021;

Lai 7.011, che consente, per l'anno accademico 2023/2024, una deroga al mantenimento del rapporto docenti-studenti al fine di garantire, in particolare nelle università del Mezzogiorno, il regolare avvio di alcuni corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie;

Lai 7.012, che interviene sulla procedura per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricerca « Einstein Telescope »;

Manzi 7.015, che rfinanzia a decorrere dal 2023 il Fondo finalizzato a corri-

spondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali;

Almici 7.016, che rifinanzia a decorrenza del 2023 il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità istituito dalla legge di bilancio 2021 modificandone la disciplina;

Roggiani 7.018, che reca una norma di carattere contabile per gli enti locali relativa all'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali;

Sasso 7.025, che reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2023, in corso di esame parlamentare, concernenti la disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito;

Bonafè 7.026, che estende l'utilizzo del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore anche al finanziamento di alloggi per studenti e *campus*;

Ubaldo Pagano 8.07, che reca misure in favore dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa;

Lacarra 8.08, che autorizza la deroga del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici sino al compimento del 67 anno di età;

Enrico Costa 9.01, il quale istituisce una giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari;

Zaratti 10.02, che istituisce un fondo per progetti di *cohousing* per le persone anziane;

Zaratti 10.03, che prevede l'istituzione di un fondo per l'emergenza abitativa universitaria;

Frassini 10.04, che interviene sui requisiti per acquisire la qualifica di restauratore;

Congedo 10.05, il quale interviene sulla disciplina delle procedure concorsuali del personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Guerra 10.07, che prevede che le funzioni di segretario comunale, in presenza di determinate condizioni, possano essere svolte nei comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 10.000 abitanti nel caso sia stata sottoscritta una convenzione tra più comuni per lo svolgimento unitario dell'ufficio di segreteria da altro funzionario per un periodo di trentasei mesi anziché di ventiquattro;

Francesco Silvestri 11.01, che istituisce il fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus mutui;

Mulè 11.02, che incrementa l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali;

Zaratti 11.03, che sopprime le disposizioni istitutive delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione di idrocarburi;

Zaratti 11.05, che istituisce un fondo per dare attuazione alle politiche in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria e post universitaria e introduce un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni;

Baldino 11.06, che istituisce un fondo per contribuire, a determinate condizioni, alle spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali;

Zaratti 11.07, che incrementa il limite complessivo per gli anni 2023 e 2024 del contributo per le spese psicoterapiche e istituisce un servizio di consulenza psicologica nelle scuole;

De Bertoldi 11.08, che modifica la disciplina della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a carico delle

libere professioniste in caso di maternità o di malattia;

Zaratti 12.1, il quale revoca il Memorandum d'intesa Italia-Libia per il contrasto dell'immigrazione illegale;

Patriarca 12.03, che modifica l'articolo 179-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita in caso di espropriazione forzata nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'appello anziché di un altro circondario;

Zaratti 12.04, che istituisce il fondo per il completamento della carta geologica d'Italia;

Zaratti 12.05, il quale introduce disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

Cavandoli 12.06, che consente, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative ai membri del Parlamento, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali in carica di essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza, anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione;

Ottaviani 12.07, che estende ai lavoratori del settore turistico-alberghiero le misure di agevolazione per l'assunzione di lavoratori stranieri nel settore agricolo previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 20 del 2023;

Ubaldo Pagano 12.08, che prevede che i lavoratori stranieri che abbiano svolto corsi di formazione nei loro paesi di origine possano entrare in Italia con la semplice comunicazione prevista dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico sull'immigrazione;

Nevi 12.09, che esclude i beni di proprietà di soggetti privati dal regime giuri-

dico dei beni collettivi previsto dall'articolo 3 della legge n. 168 del 2017, fatta eccezione per quelli a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale;

Stefani 13.01, che prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, le spese sostenute dagli enti locali per il personale a tempo determinato degli uffici di supporto agli organi di direzione politica non rilevano ai fini del rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 10 di mercoledì 31 maggio e che nella medesima giornata sarà dato conto dell'esito di tali richieste.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel riservarsi di esaminare puntualmente l'ampia declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative, fa esplicito riferimento a titolo esemplificativo agli emendamenti Quartini 3.21, 3.22 e 3.23, così come agli emendamenti 3.28 e 3.29 del collega Toni Ricciardi, che intervengono in materia di sanità. A tale proposito ipotizza che la presidenza abbia ritenuto che tali proposte emendative esulino dal perimetro normativo dell'intervento recato dal decreto-legge, dichiarandole pertanto inammissibili per estraneità di materia. Ciò premesso, considerata la disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che intervengono su un ambito di materie piuttosto vasto, ritiene inaccettabile che il criterio per vagliare l'ammissibilità delle proposte emendative, basato sull'estraneità di materia, sia stato applicato dalla presidenza in maniera così stringente.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel condividere quanto affermato dal collega Alfonso Colucci, dichiara di prendere molto sul serio le preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica circa il ricorso alla decretazione d'urgenza e all'introduzione nella legge di conversione di norme del tutto estranee alle materie oggetto del decreto. Ritiene tuttavia incomprensibili una

così ampia valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate, anche considerando che esse si riferiscono a un decreto-legge che già di per sé ha un contenuto estremamente disomogeneo. Auspica che il rigore espresso dalla presidenza nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti dei parlamentari sia applicato anche alla valutazione di quelli che saranno gli emendamenti eventualmente presentati dal Governo. Chiede inoltre, in considerazione dell'alto numero di emendamenti dichiarati inammissibili e alla luce della programmazione dei lavori della Commissione Affari costituzionali, impegnata nell'esame del decreto-legge n. 44 del 2023, che il termine per la presentazione dei ricorsi sia spostato quanto meno al tardo pomeriggio di domani.

Filiberto ZARATTI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Bonafè e Alfonso Colucci, improntate a razionalità e saggezza, fa presente che trattandosi di un decreto-legge che è stato definitivo come « *omnibus* » riesce difficile applicare il criterio dell'estraneità di materia richiamato dal presidente. Ritiene quindi che le alternative siano essenzialmente due: o il Governo adotta decreti-legge omogenei nel loro contenuto, come peraltro richiede la giurisprudenza costituzionale, e dunque quello all'esame delle Commissioni riunite andrebbe ritirato, oppure, in presenza di decreti-legge di contenuto eterogeneo, il criterio della estraneità per materia delle proposte emendative non può essere interpretato in maniera così rigida. Contesta quindi con grande forza la valutazione di inammissibilità operata dalla presidenza, ribadendo che, di fronte a un decreto come quello attualmente in discussione, tutte le proposte emendative dovrebbero essere dichiarate ammissibili. Rivolgendosi al presidente Pagano, richiama inoltre i concomitanti impegni della Commissione Affari costituzionali, occupata nell'esame delle proposte emendative al decreto-legge n. 44 del 2023, evidenziando come il sovrapporsi delle scadenze determini rilevanti criticità non solo per i componenti della Commissione ma anche per gli uffici legislativi dei gruppi parla-

mentari. Concorda, pertanto, con la proposta della collega Bonafè di posticipare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità al tardo pomeriggio di domani.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in risposta alle osservazioni dei deputati riguardanti i criteri seguiti nella valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, sottolinea che i presidenti delle Commissioni hanno operato seguendo criteri oggettivi ed omogenei, applicando i medesimi principi alle proposte emendative presentate dai gruppi di maggioranza e a quelle dei gruppi di opposizione. Ricorda che, in ogni caso, la presidenza si impegna a valutare le richieste di riesame avverso la dichiarazione di inammissibilità senza alcuna preclusione.

Accedendo alle richieste formulate in tal senso, d'intesa con il presidente della Commissione Affari costituzionali, posticipa il termine per la presentazione delle richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità alle ore 17 di mercoledì 31 maggio.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime preoccupazione per l'affermazione del presidente Mangialavori, relativa al trattamento equanime che è stato riservato alle proposte emendative presentate, che ha portato a dichiarare inammissibili tanti emendamenti di maggioranza quanti di opposizione. Nel ricordare che il decreto-legge è espressione delle scelte del Governo e, dunque, della maggioranza, si sorprende che la stessa maggioranza avverta la necessità di modificarne così ampiamente il contenuto quando invece l'attività emendativa dovrebbe impegnare principalmente l'opposizione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, interviene per precisare all'onorevole Alfonso Colucci che l'equanimità non ha riguardato il numero degli emendamenti dichiarati inammissibili bensì il metro di valutazione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) nell'affermare che, in seguito alla lettura delle va-

lutazioni di inammissibilità, rileva una modifica dei criteri seguiti rispetto a precedenti provvedimenti, sottolinea che, nonostante i gruppi abbiano cercato di contenere il numero delle proposte emendative presentate affinché i tempi previsti per l'esame del provvedimento non fossero differiti, quasi tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico sono state dichiarate inammissibili.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede di comprendere quali siano i criteri adottati dalla presidenza circa l'ammissibilità delle proposte emendative, richiamando a titolo esemplificativo il pacchetto delle proposte emendative in materia di sanità, rispetto al quale sono state espresse valutazioni discordanti. Evidenzia a tale proposito che i contenuti delle proposte emendative presentate sono analoghi e s'interroga, pertanto, sulle ragioni che hanno condotto a valutazioni differenti. A suo avviso, infatti, tenuto conto del contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, sarebbe stato più opportuno considerare ammissibili tutte le proposte emendative in materia sanitaria ed eventualmente respingerle nel merito nel corso dell'esame.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) segnala come effettivamente la Commissione Affari costituzionali sia al momento sovraccarica di lavoro, ma ritiene che ciò dipenda da un particolare momento politico. Comprende le motivazioni del disappunto dei colleghi dell'opposizione per le declaratorie di inam-

missibilità, ma ricorda che c'è tempo per presentare ricorsi e li invita a procedere in tal senso. Al riguardo, preannuncia che il suo gruppo farà ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità relativa all'emendamento Barelli 4.32.

Daniela TORTO (M5S), nell'evidenziare che nel titolo del provvedimento sono esplicitamente richiamate disposizioni in materia di « iniziative di solidarietà sociale », chiede per quali motivi l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 11.01, che istituisce il fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse, sia stato considerato non strettamente attinente alla materia oggetto del decreto e, pertanto, inammissibile.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ribadisce che la presidenza delle Commissioni riunite valuterà attentamente le richieste di riesame che saranno presentate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.10.

ALLEGATO

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1.1.** Scotto, Guerra, Bonafè, Ubaldo Pagano, Furfaro, Malavasi, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

* **1.2.** Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

** **1.3.** Mari, Grimaldi, Zaratti.

** **1.4.** Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.5. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989,

n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. »

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.8. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88,

nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. »

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.9. Mari, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti,

1.10. Zaratti, Grimaldi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: comprovata competenza e professionalità inserire le seguenti: , con specifica esperienza gestionale.

1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

1.12. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza.

1.13. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il

direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: ad eccezione del Direttore generale.

1.14. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.15. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 9, sostituire le parole: data di insediamento con le seguenti: data dell'atto di nomina.

1.16. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **1.17.** Mari, Grimaldi, Zaratti.

* **1.18.** Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali *aggiungere le seguenti*: previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.21. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il termine di novanta giorni dall'insediamento *con le seguenti*: entro il termine di novanta giorni dall'atto di nomina.

1.22. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alla legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) individuare in via previsionale e accertare in sede di consuntivo l'ammontare delle pensioni erogate annualmente dall'INPS derivanti dal versamento dei contributi previdenziali;

e-ter) individuare in via previsionale e accertare in sede di consuntivo l'ammontare delle prestazioni assistenziali, non derivanti dal versamento di contributi previdenziali, erogate annualmente dall'INPS a qualsiasi titolo »;

b) all'articolo 37, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. È istituita presso l'INPS l'Anagrafe generale dell'assistenza sociale (AGAS), quale banca di dati degli interventi assistenziali erogati, articolati per tipologia di intervento, per codice fiscale e per nucleo familiare di appartenenza del destinatario.

8-ter. Nell'AGAS confluiscono i dati di ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico.

8-quater. L'INPS emana disposizioni sui tempi e sulle modalità di compilazione e di invio, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, dei dati concernenti le prestazioni assistenziali erogate di cui al comma 8-ter ».

1.23. Tosi, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.

1.24. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 2477 del codice civile)

1. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile, le parole: « al-

meno uno » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due ».

1.02. Gusmeroli, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione delle sezioni staccate)

1. Le sezioni staccate di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aventi sede e circoscrizione territoriale come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 552, sono Tribunali autonomi rispetto a quelli aventi sede nei rispettivi capoluoghi di regione ed assumono la denominazione di Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Brescia, di Parma, di Latina, di Pescara, di Salerno, di Lecce, di Reggio Calabria, di Catania.

2. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale avente sede in una città capoluogo diversa dal capoluogo di regione assume la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.

3. L'articolo 6, comma 4, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.

4. L'articolo 47 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è abrogato.

5. La ripartizione delle controversie tra Tribunali Amministrativi aventi sede nella medesima regione è regolata dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. All'articolo 15, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: « di presidente delle sezioni staccate e di quelle » sono soppresse.

7. Al ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa, di cui alla Tabella A della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce « Presidenti di Tribunale amministrativo regionale » il numero: « 24 » è sostituito dal numero: « 32 »;

b) alla voce « Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari » il numero: « 423 » è sostituito dal numero: « 415 ».

8. I Consiglieri di Tribunale Amministrativo Regionale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione esercitano le funzioni di Presidente di Sezione Staccata acquisiscono la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.

9. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.

1.03. Bellomo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta)

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei corpi permanenti dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 mila euro per l'anno 2023, 48 mila euro per l'anno 2024, 72 mila euro per gli anni 2025 e 2026, 70 mila euro per l'anno 2027, 118 mila euro per l'anno 2028 e 140 mila euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.04. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Frasinini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'ente locale non può procedere a un affidamento *in house* nel caso in cui la società già affidataria del servizio non abbia effettuato gli interventi previsti dal relativo piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. ».

1.05. Marattin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di amministratore giudiziario nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'amministratore giudiziario e l'autorità giudiziaria procedente non assumono mai la titolarità effettiva dei beni oggetto di misura che, sino alla confisca definitiva, rimane ad ogni effetto di legge del proposto o del terzo di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto legislativo. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice. »

1.06. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli accertamenti e l'irrogazione di sanzioni, a qualunque titolo disposti, da parte dell'amministrazione finanziaria, di concessionari di riscossione pubblica ovvero dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale sono efficaci esclusivamente nei confronti dell'azienda sequestrata o confiscata e del proposto e non producono effetti nei confronti dell'amministratore giudiziario o del legale rappresentante nominato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto legislativo. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice. »

1.08. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di responsabilità nella gestione)

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile il coadiutore nominato ai sensi del presente articolo ed il personale dell'Agenzia, per gli atti compiuti nel periodo di gestione dei beni confiscati sino alla loro destinazione. ».

1.09. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rapporti bancari per la gestione dei beni sequestrati nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«5-*sexies*. Al fine di garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, gli istituti bancari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenuti ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro, salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto ».

1.010. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.

1.011. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-*bis* a 1-*quater* sono abrogati.

1.012. Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assoluta in qualsiasi gestione si verifichi. ».

1.013. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

1.014. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 277, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di cui al presente comma » sono aggiunte le seguenti: « ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi

compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale ».

1.015. Gusmeroli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS e il Ministero della salute, entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.

1.016. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore

complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

* **1.017.** Trancassini.

* **1.018.** Roggiani.

* **1.019.** Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.

* **1.020.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **1.021.** Zaratti, Grimaldi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.1.** Zaratti, Grimaldi.

* **2.2.** Bonafè, Manzi, Orfini, Cuperlo, Guerra, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Fornaro, Mauri, Berruto.

* **2.3.** Enrico Costa, Boschi, Giachetti.

* **2.4.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere il comma 2.

2.5. Zaratti, Grimaldi.

Sopprimere il comma 3.

2.6. Bonafè, Cuperlo, Ubaldo Pagano, Fornaro, Guerra, Mauri.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 con le seguenti: dal 1° giugno 2024.

2.7. Zaratti, Grimaldi.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 con le seguenti: dal 31 dicembre 2023.

2.8. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal termine previsto all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

2.01. Manes.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di far fronte alle necessità di funzionamento degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soppresso.

2.02. D'Attis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Semplificazioni urgenti in materia di spettacolo dal vivo)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività connesse agli spettacoli dal vivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 i commi 545-bis, 545-ter, 545-quater e 545-quinquies dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.

2. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « al fine di » fino a: « 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 partecipanti »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura, da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma. ».

* **2.03.** Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

* **2.04.** Mollicone.

* **2.05.** Orfini, Manzi, Berruto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di spettacoli viaggianti e circensi)

1. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: « nonché le proiezioni cinematografiche » sono aggiunte le seguenti: « e le attività di spettacolo viaggiante ».

2.06. Mollicone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)

1. In considerazione della trascorsa emergenza pandemica, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, è

consentito il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche in deroga ai limiti statutari introdotti dagli stessi enti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del medesimo decreto legislativo, nel limite massimo di due esercizi.

2.08. Coppo, Comba.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e dopo le parole: « dal comma 1-bis del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti ».

3.1. Tucci, Scutellà, Orrico, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e all'articolo 3, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

3.2. Orrico, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Quartini, Tucci, Scutellà.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato.

3.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e l'ultimo periodo è soppresso.

3.4. Scutellà, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Tucci, Orrico.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.5. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello, Orrico, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità del supporto del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) al Commissario *ad acta* per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria, nonché al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l'Agenas, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e nel limite dei posti non coperti in esito alle procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, procede nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili per l'anno 2023 ad apposite procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, per il reclutamento di unità di personale non dirigenziale di categoria D da assegnare, sino al 31 dicembre 2024, alle funzioni di supporto presso la struttura del Commissario *ad acta* per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria. Per le medesime finalità e a valere sulle facoltà assunzionali di cui al primo periodo, Agenas procede alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, reclutato mediante selezione pubblica per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

2020, n. 181, che abbia svolto la propria attività senza soluzione di continuità presso la struttura del Commissario *ad acta* per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria e che risulti in servizio all'entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui ai periodi precedenti che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2024, può essere trasferito presso uno degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, in deroga alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3.6. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale.

3.7. Orrico, Scutellà, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere ».

3.8. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Marianna Ricciardi, Orrico, Tucci.

Sopprimere il comma 2.

3.9. Orrico, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Quartini, Tucci, Scutellà.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.

3.10. Tucci, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Marianna Ricciardi, Scutellà, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Per il perseguimento delle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la realizzazione urgente dei progetti di edilizia sanitaria, stante l'eccezionale stato di criticità del patrimonio edilizio e tecnologico del sistema sanitario della regione Calabria, il Commissario *ad acta* è autorizzato a disporre delle risorse già assegnate alla regione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Gli interventi di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, nei successivi 15 giorni, formula eventuali osservazioni. Il Commissario *ad acta* provvede, ove necessario, alla rimodulazione dei quadri economici e dei piani economico-finanziari degli interventi inseriti nel piano. ».

3.11. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g) del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e la gestione del contenzioso, le procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate al nuovo sistema informativo sanitario oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

3.12. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo del comma 2-quater è sostituito dal seguente: « Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2023, n. 288, e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, coerentemente con la domanda storica. ».

3.14. Patriarca.

Sopprimere il comma 3.

3.15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, *first in class e best in class*.

5-ter. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 3, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

b) all'articolo 38, comma 2-bis, al primo e terzo periodo le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

c) all'articolo 38, comma 5, al terzo periodo, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

d) all'articolo 97, comma 1, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

e) all'articolo 145, comma 1, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

f) all'articolo 146, comma 3, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA ».

3.16. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 3, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

b) all'articolo 38, comma 2-*bis*, al primo e terzo periodo le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

c) all'articolo 38, comma 5, al terzo periodo, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

d) all'articolo 97, comma 1, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

e) all'articolo 145, comma 1, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA »;

f) all'articolo 146, comma 3, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito istituzionale dell'AIFA ».

3.17. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, *first in class* e *best in class*.

3.18. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 34, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di

una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7. ».

3.21. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « commi 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente

comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale. »

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8 ».

3.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse. ».

3.23. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3.24. Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 », e le parole: « 850 assistiti » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 assistiti ».

3.25. Schifone.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per gli anni 2023 e 2024.

6-ter. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma 6-bis è incrementata di ulteriori due milioni di euro per gli anni 2023 e 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del medesimo decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana *screening* polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale.

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.27. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Comaroli, Iezzi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a

condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.28. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.29. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma *6-bis*.

3.30. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2024, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2018, e che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;

b) di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;

c) di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;

d) di avere svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;

f) di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero-professionale.

6-ter. All'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2018, il comma 5 è abrogato.

3.31. Schifone.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nelle more del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, finalizzato alla copertura degli oneri relativi agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché del calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i termini di pagamento di cui al comma 3 del medesimo decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 sono prorogati al 31 dicembre 2023.

6-ter. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

* **3.32.** Alessandro Colucci.

* **3.43.** Paolo Emilio Russo, Pella, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La percentuale di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è rideterminata per gli anni a decorrere dal 2024, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di monitorare l'andamento della spesa e di rendicontare e giustificare semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze eventuali scostamenti in eccesso rispetto al tetto fissato per la spesa di dispositivi medici rientranti nella categoria di costi BA0210 – Dispositivi medici. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono individuati

nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3.33. Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.34. Deidda, Polo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.

3.35. Lacarra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per le aziende rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 settembre 2023. ».

3.36. Cavandoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.

3.37. Lai, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

3.38. Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « predetto rinnovo » sono sostituite dalle seguenti:

« primo rinnovo dopo la cessazione della predetta emergenza epidemiologica ».

3.39. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.

6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.41. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

3.42. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di aziende sanitarie)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

all'alinea, le parole: « sessantacinque anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « settanta anni di età »;

la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) comprovata esperienza, almeno quinquennale, in enti pubblici o privati, con qualifica di dirigente dotato di autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, ovvero quale componente dell'organo amministrativo di vertice munito di poteri esecutivi delegati »;

b) al comma 6, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente: « *a*) relativamente al requisito di cui al comma 4, lettera *b*), la tipologia e dimensione delle strutture o degli enti nei quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili »;

c) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: « 7-*bis*. L'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario rileva, ai fini della valutazione, se riferita ad enti, pubblici o privati, autorizzati all'esercizio di attività sanitaria, ovvero operanti nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché agli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario »;

d) il comma 7-*ter* è sostituito dal seguente: « 7-*ter*. Le esperienze valutabili dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera *a*), sono esclusivamente gli incarichi di componente munito di deleghe esecutive degli organi amministrativi di vertice degli enti privati e pubblici nonché, quanto alla qualifica dirigenziale, l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca »;

e) al comma 7-*quater*:

all'alinea, la parola: « dirigenziali » è soppressa;

la lettera *b*), è sostituita dalla seguente: « *b*) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture o enti presso cui l'esperienza di cui al comma 4, lettera *b*), è stata svolta »;

alla lettera *c*), la parola: « dirigenziale » è sostituita dalle seguenti: « di cui al comma 4, lettera *b*) »;

f) al comma 7-*quinqies*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera *b*), ciascuna esperienza è valutata, per la frazione superiore all'anno, assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per la specifica esperienza da valutare. Nel caso di sovrapposizioni degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio. ».

3.01. Benigni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429,

430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

b) al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

c) al comma 426, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato » sono aggiunte le seguenti: « a tempo indeterminato ovvero »;

d) al comma 427, dopo le parole: « Il personale assunto » sono aggiunte le seguenti: « a tempo determinato »;

e) al comma 428, dopo le parole: « previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale » sono aggiunte le seguenti: « assunto a tempo determinato »;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423. ».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è

destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

* **3.02.** Ubaldo Pagano.

* **3.03.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

* **3.04.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla malattia di Alzheimer)

1. Al fine di definire e attuare la strategia di *horizon scanning* e accesso precoce alle nuove terapie in arrivo indicate per il trattamento della malattia di Alzheimer, il Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco o un suo delegato entra a far parte del Tavolo permanente sulle demenze, costituito dal Piano Nazionale Demenze (PND).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni presentano al suddetto tavolo i PDTA regionali redatti sulla base del Piano Nazionale per le Demenze e lo stato di attuazione degli stessi per la successiva trasmissione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3.05. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Compo-

nente 1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e all'articolo 185-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del Titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161

del 12 giugno 2002 e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

3.06. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022. »

* **3.08.** Zaratti, Grimaldi.

* **3.09.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **3.010.** Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **3.011.** Roggiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 di-

cembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.012. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in rela-

zione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

* **3.013.** Zaratti, Grimaldi.

* **3.014.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **3.015.** Roggiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei farmaci)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

« 402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: « 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis »;

b) al comma 578, le parole: « 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400,

401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis ».

3.016. Comaroli, Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Iezzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della

salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelaborativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.017. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. Nelle more del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la conces-

sione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.018. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. Nelle more del riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, e 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.019. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato « Fondo per i test di *next-generation sequencing* per la diagnosi delle malattie rare », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di *next-generation sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.020. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle

malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il primo febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.021. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare, con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS), una apposita sezione per la ricerca in tema di malattie rare, definendo i relativi programmi connessi alle relative patologie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.022. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: « 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.023. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatale.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.

3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà per lo scopo della collaborazione del Centro di coordinamento degli *screening* neonatali, il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.

3.024. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dieci per cento » sono sostituite con dalle seguenti: « trenta per cento »;

b) le parole: « 70.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.025. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

* **3.026.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

* **3.027.** Vietri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.028. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Comaroli, Iezzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

3.029. Roggiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza.

2. L'obesità è inserita nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'OSO è composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, dai Presidenti dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) o di un loro delegato. Ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, di verifica dell'attuazione dei PDTA regionali e del corretto accesso alle terapie. Opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute o dei suoi Enti controllati o vigilati.

4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'OSO e presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche e di accesso alle cure in tema di obesità.

3.030. Pella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che per l'anno 2021 non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto non hanno soddisfatto i criteri previsti dalla citata disposizione, possono, utilizzando esclusivamente le risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi

comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

3.031. Trancassini, Colosimo, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione ».

* **3.032.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **3.033.** Roggiani.

* **3.034.** Steger.

* **3.035.** Zaratti, Grimaldi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.1. Grimaldi, Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

4.2. Guerra.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 231, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

4.5. Tenerini, Pella.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 232, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 » e le parole: « rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente il 30 novembre e il 15 dicembre »;

2) alla lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 luglio 2023.

4.6. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Frassinini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 233, sono inseriti i seguenti:

« 233-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 16 maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 233-ter, il tasso di interesse di cui al comma 233 è azzerato.

233-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare e sentito il Presidente della regione Emilia-Romagna, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i territori dei comuni che hanno subito consistenti danni a causa degli eventi me-

teorologici di elevata intensità verificatesi nei giorni dal 16 al 21 maggio 2023 nel territorio della regione Emilia-Romagna ».

4.7. Comaroli, Barabotti, Frassinini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

4.8. Giorgianni, Cannata.

A comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'agente della riscossione effettua la comunicazione di cui al primo periodo entro trenta giorni qualora ci sia una richiesta motivata di urgenza da parte del debitore con le modalità di cui al comma 235 ».

4.9. Cavandoli, Barabotti, Comaroli, Frassinini, Ottaviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « ovvero entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2023 ».

4.10. Paolo Emilio Russo, Pella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*2-bis. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'arti-*

colo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è dato registrare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.

4.11. Varchi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo per tutto il periodo di durata del piano.

2-ter. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 857 a 864, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.

4.12. Varchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, »

2) al terzo periodo, le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 5, le parole: « Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023 »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter.* Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili ».

4.13. Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024 ».

4.14. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, le disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2024.

4.15. Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « Limitatamente al periodo d'imposta 2022, » sono soppresse.

4.16. Caiata.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ivi comprese quelle di esame di cui al seguente capoverso, la Commissione tecnica nomi-

nata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 30 aprile 2024. A tal fine è autorizzata la spesa fino all'importo massimo complessivo di 700.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per il 2024. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad affidare alla Consap, in continuità con le attività da questa già svolta in proposito, le attività di supporto occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione Tecnica, in conformità al decreto 10 maggio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 ottobre 2023 gli aventi diritto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda di erogazione dell'indennizzo, possono integrarla, anche ove già definita, pure al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della medesima legge n. 145 del 2018.

3-*ter*. Al secondo periodo del comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « può essere incrementata » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere incrementata dalla Commissione tecnica, successivamente alla definizione da parte della stessa di tutte le domande presentate ».

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 700.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.17. Ottaviani, Barabotti, Comaroli, Frassini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

b) al comma 9, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 30 giugno 2024 ».

3-ter. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.18. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalle domande presentate sino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo di cui all'articolo 1, comma 24, della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.19. Giagoni, Comaroli, Barabotti, Frasinini, Ottaviani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.

4.20. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.

3-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

4.21. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

* **4.22.** Roggiani.

* **4.24.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **4.25.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **4.26.** Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **4.27.** Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di

cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.

4.28. Roggiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

« 7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni ».

4.29. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'ultimo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

4.30. Peluffo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

4.31. Merola, De Maria, Guerra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo dopo le parole: « a titolo personale » sono inserite le seguenti: « e le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 ».

4.32. Barelli, Pella, Paolo Emilio Russo, D'Attis, Deborah Bergamini, Cannizzaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4.33. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».

* **4.35.** Roggiani.

* **4.36.** Giorgianni, Cannata.

* **4.37.** Peluffo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano » sono sostituite dalle seguenti: « cittadini italiani o ».

4.38. Foti, Lucaselli, Trancassini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 20 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento », le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

4.39. Mazzetti, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 174, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « dall'Agenzia delle

Entrate » sono inserite le seguenti: « ovvero dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

* **4.40.** Caiata, Lucaselli.

* **4.41.** Barabotti, Bordonali, Comaroli, Iezzi, Frassini, Ravetto, Ottaviani, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023, » sono soppresse.

** **4.42.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

** **4.43.** Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

** **4.44.** Zaratti, Grimaldi.

** **4.45.** Roggiani.

** **4.46.** Steger.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 16, comma 4-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole « 1° settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

4.47. Paolo Emilio Russo, Pella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

« 117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il

versamento dell’acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento dell’acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023 ».

* **4.48.** Bordonali, Barabotti, Iezzi, Comaroli, Ravetto, Frassini, Stefani, Ottaviani, Ziello.

* **4.49.** Ubaldo Pagano.

* **4.50.** Congedo, Lucaselli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con riferimento all’anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

** **4.51.** Steger.

** **4.52.** Trancassini.

** **4.53.** Zaratti, Grimaldi.

** **4.54.** Roggiani.

** **4.55.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

** **4.56.** Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.

** **4.57.** Dell’Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Termini per gli adempimenti contributivi)

1. Gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei di-

pendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si ritengono assolti. Ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le predette amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a trasmettere all'Istituto nazionale previdenza sociale le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **4.01.** Pella, Paolo Emilio Russo.

* **4.02.** Steger.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disciplina transitoria dei termini per l'affrancamento dell'avviamento).

1. In parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prevede che, per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023, prevedendo che la deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico

e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa possa essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.03. Centemero, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disciplina transitoria dei termini per l'affrancamento dell'avviamento)

1. In parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prevede che, per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023, prevedendo che la deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa possa essere effettuata in misura non

superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.

* **4.08.** Tremaglia.

* **4.09.** Paolo Emilio Russo, Pella.

* **4.010.** Lucaselli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali del sisma Emilia 2012)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

** **4.011.** Cavandoli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

** **4.024.** Almici.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga termini di interesse degli enti locali)

1. All'articolo 37-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: « rendiconto 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e 2022 »;

2. Per l'anno 2023, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « entro il 15 maggio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre 2023 »;

b) al quarto periodo, le parole: « entro il 15 giugno di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 novembre 2023 »;

c) al sesto periodo, le parole: « entro il 15 ottobre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 marzo 2024 ».

3. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinq*ues, d-*sexies* e d-*octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

4.012. Lazzarini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 37-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: « rendiconto 2021 » sono inserite le seguenti: « e 2022 ».

4.013. Paolo Emilio Russo, Pella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Differimento dei termini in materia di ri-versamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono

sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2024 »;

b) al comma 10:

1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: « entro il 16 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;

3) al terzo periodo, le parole: « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **4.014.** Centemero, Barabotti, Bordonali, Comaroli, Iezzi, Frassini, Ravetto, Ottaviani, Stefani, Ziello.

* **4.015.** Lucaselli.

* **4.016.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1°

maggio 2023 e 31 dicembre 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. È differito al 31 dicembre 2023 il termine di versamento del 31 ottobre 2023 di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché per i debiti già compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote

affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2022 sono presentate entro il 30 novembre 2023.

4.017. Cavandoli, Gusmeroli, Davide Bergamini, Frassini, Morrone, Iezzi, Bordonali, Ottaviani, Ravetto, Stefani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4.018. Cavandoli, Gusmeroli, Davide Bergamini, Frassini, Morrone, Iezzi, Bordonali, Ottaviani, Ravetto, Stefani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. All'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per le sole opere di editoria audiovisiva relative al settore produttivo

dell'*home video entertainment* è riconosciuto, nei limiti del fondo di cui al comma successivo, un credito d'imposta, nella misura del 15 per cento, in relazione alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale delle opere.

3-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, presso il Ministero della cultura è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.019. Boschi, Marattin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di giustizia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019 sono prorogate fino al 31 dicembre 2028. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2028.

4.020. Enrico Costa, Giachetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di regimi fiscali agevolati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-bis.1. Qualora i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello

Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applichino il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati di cui al presente articolo in caso di rinuncia del predetto regime forfetario. In tal caso, e comunque nei limiti previsti dai precedenti commi 3 e 3-bis, il regime speciale per lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo d'imposta successivo alla rinuncia ».

2. Per i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ovvero del regime di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il calcolo dei contributi previdenziali è effettuato al netto dei benefici previsti dai due citati regimi fiscali agevolati.

4.021. Pastorella, Sottanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità finanziaria per gli enti locali)

1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151:

1) al comma 4, dopo le parole: « Il sistema contabile degli enti locali » sono inserite le seguenti: « con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti »;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis: Il sistema contabile degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti garantisce la rilevazione unitaria

dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario di sola cassa e, in materia di contabilità economico patrimoniale, si seguono le disposizioni di cui all'articolo 232 »;

b) all'articolo 162, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Negli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il bilancio di previsione finanziario comprende le sole previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e per i due esercizi successivi. »;

c) all'articolo 165, comma 1, dopo le parole: « Il bilancio di previsione finanziario » sono inserite le seguenti: « degli enti locali con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti »;

d) all'articolo 227, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Negli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che contiene il conto del bilancio redatto secondo il principio di cassa, nonché il conto economico e lo stato patrimoniale ai sensi del comma 3 del presente articolo ».

4.022. Comba, Coppo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « 2020, 2021 e 2022 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

4.023. Varchi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Restano ferme le norme e i principi già vigenti relativi alle società aventi per

oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che esercitano attività commerciali ed industriali in un mercato concorrenziale, per i quali si conferma la speciale disciplina del settore, conformemente ai principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62. Per dette società le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano limitatamente alle norme previste per le società a mera partecipazione pubblica non di controllo.

2. Le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi possono detenere partecipazioni in società che svolgono attività e servizi direttamente connessi all'attività svolta.

4.025. Padovani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole «l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e le attività e i servizi direttamente connessi».

4.026. Padovani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso.

4.027. Padovani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

* **4.028.** Schullian.

* **4.029.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

4.035. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga termini in materia di giustizia).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposi-

zioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.030. Calderone, Pittalis, Patriarca.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 ».

4.032. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. In caso di trasferimento in blocco di contratti di locazione finanziaria di veicoli ovvero di locazione di veicoli senza conducente, a qualunque titolo esso avvenga, ed indipendentemente dall'attività svolta dai soggetti tra i quali interviene il trasferimento, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nel trasferimento in blocco conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti in blocco operati a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto-legge.

4.033. Gusmeroli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 5, terzo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «che siano magistrati tributari» sono soppresse.

4.034. Paolo Emilio Russo, Pella.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.1. Grimaldi, Zaratti.

Sopprimere il comma 2.

5.2. Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.3. Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per lo sviluppo di interventi volti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.4. Comaroli, Frassini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.5. Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.6. Cannata.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla emissione di biglietti per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento. ».

5.7. Caramanna.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 560 dopo le parole « edilizia residenziale pubblica » sono aggiunte le seguenti: « e gli immobili ad uso sportivo ricompresi in aree e terreni di proprietà degli enti preposti alla gestione e alla costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. ».

5.8. Perissa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « l'esercizio 2020 non si computa » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano ».

* 5.01. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri.

* 5.02. Zaratti, Grimaldi.

* 5.03. Lucaselli.

* 5.04. Alessandro Colucci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di credito al consumo)

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato. »

** 5.05. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Comaroli, Barabotti, Frasini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

** 5.06. Paolo Emilio Russo, Pella, Squeri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) partecipazioni in società che abbiano affidamenti in corso per un valore

contrattuale, al netto dell'incremento derivante dall'applicazione ai contratti dell'indicizzazione ISTAT, inferiore al fatturato medio conseguito nel triennio precedente e comunque non superiore ad euro 250.000; ».

5.07. Bicchielli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.08. Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza,

Riccardo Ricciardi, Torto, D'Orso, Caffero De Raho.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione).

1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuorisede l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sospesa per l'anno 2023.

5.011. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto sulle attività di commercio al dettaglio e sulle PMI, per gli anni 2023 e 2024 le variazioni in aumento, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni, dei canoni di locazione ad uso non abitativo e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale o produttivo, sono fissate al 2,5 per cento qualora la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo di riferimento, sia superiore. La misura si applica ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica che ne concede la disponibilità, salvo la prima casa di abitazione. Per gli adeguamenti intervenuti dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il limite alla

variazione in aumento di cui al precedente periodo si applica per i due anni successivi.

5.012. Squeri, Paolo Emilio Russo, Pella.

ART. 6.

Sopprimere il comma 2.

6.2. Deborah Bergamini, Mulè, Caroppo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-quater. All'onere derivante dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.3. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Simiani, Roggiani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo *31-bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.4. Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 8, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo *46-bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 »;

b) all'articolo 108, comma 7, il quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo *46-bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 »;

c) all'allegato II.13, la settima riga, relativa alla certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, è soppressa.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e contratti pubblici.

6.5. Bonetti, Carfagna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gen-

naio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.

6.6. Gnassi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e il mantenimento dell'ordine pubblico:

a) i monopattini elettrici possono circolare esclusivamente se muniti di:

1) contrassegno alfanumerico posteriore, plastificato e non rimovibile;

2) attestato di titolarità in carta semplice, che abbinati il contrassegno alfanumerico di cui alla lettera a) al titolare, al modello e al numero seriale del dispositivo e sia prodotto, distribuito e rilasciato su richiesta degli utenti, previo pagamento in regime di libero mercato, dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, con proprio provvedimento ne determina le caratteristiche, i requisiti, le modalità e le tempistiche di rilascio anche per i monopattini elettrici già in circolazione;

3) assicurazione di responsabilità civile connessa al contrassegno di cui alla lettera a);

b) per la conduzione dei monopattini elettrici, ferma restando l'età minima consentita, è necessario avere conseguito la patente di guida per i veicoli a motore o un attestato di partecipazione a un corso di formazione per l'abilitazione alla guida dei monopattini elettrici presso un'autoscuola. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta apposito regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione;

c) chiunque abusivamente produca, distribuisca o circoli senza contrassegni alfanumerici o attestati di titolarità, o assicurazione, oppure senza essere in possesso di una patente di guida o dell'attestato di frequenza al corso di formazione per l'abilitazione alla guida dei monopattini elettrici, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, secondo la disciplina prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.7. Mascaretti, Cangiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: « comma 2 » sono inserite le seguenti: « , la metodologia per la definizione dei », le parole: « per ciascuna concessione » e le parole: « a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni » sono soppresse;

2) al comma 6-ter, le parole: « nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di schemi di bandi, nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento agli investimenti, alla sostenibilità dei canoni, dei pedaggi, delle tariffe per l'utenza e ai profili di finanza pubblica »;

b) all'articolo 43, comma 1, le parole: « per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), » sono sostituite dalla seguente: « esclusivamente » e dopo le parole: « dei sistemi tariffari » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 6-ter, ».

6.8. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

* **6.9.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **6.10.** Zaratti, Grimaldi.

* **6.11.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **6.12.** Trancassini.

* **6.13.** De Maria.

* **6.14.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 30 settembre 2024 ».

** **6.16.** Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri, Pella.

** **6.18.** Zaratti, Grimaldi.

** **6.19.** Lucaselli.

** **6.20.** Steger.

** **6.21.** Roggiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento ».

* **6.22.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **6.23.** Zaratti, Grimaldi.

* **6.24.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **6.25.** Trancassini.

* **6.26.** De Maria.

* **6.27.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

** **6.28.** Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri.

** **6.29.** Zaratti, Grimaldi.

** **6.30.** Alessandro Colucci.

** **6.31.** Iezzi, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

** **6.32.** Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

* **6.33.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

- * **6.34.** Zaratti, Grimaldi.
- * **6.35.** De Maria.
- * **6.36.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 20 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 2021, n. 279, sono prorogati di 24 mesi.

- 6.37.** Cangiano, Gaetana Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 24-*bis*, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

- 6.39.** Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « esercizio finanziario 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizio finanziario 2024 ».

- * **6.40.** Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri.
- * **6.41.** Zaratti, Grimaldi.
- * **6.42.** Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Al fine di perseguire il rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale, nonché gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, considerate le peculiarità del settore geotermico, l’impor-

tanza di competenze specifiche nel settore e la rilevanza di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui al comma 1 dell’articolo 7 sono confermate in capo al concessionario originario, con provvedimento dell’amministrazione competente, per un periodo comunque non superiore a 40 anni, a condizione che i titolari originari delle concessioni presentino entro la data del 31 dicembre 2023 un rilevante piano di investimenti pluriennale, approvato dall’amministrazione concedente, avente ad oggetto interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo, interventi per la sostenibilità ambientale ed interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e per le attività minerarie ad essi connesse subordinati alla fattibilità tecnica ed alla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti. ».

- 6.43.** Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Una quota dei canoni cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall’autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall’espletamento, da parte dell’autorità medesima, delle attività previste dal Capo III del presente decreto. ».

- 6.44.** Zucconi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati. »;

2) al comma 8, dopo le parole: « commi 1 » è inserita la seguente: « , 2-bis »;

3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse. ».

b) all'articolo 7:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo, »;

2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada. ».

c) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente. ».

d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: « accertamento delle violazioni di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 6, comma 12-bis, ».

6.01. De Luca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della

circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica riconosciute come patrimonio Unesco, che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal Prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati. »;

2) al comma 8, dopo le parole: « commi 1 » è inserita la seguente: « , 2-bis »;

3) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse. ».

b) all'articolo 7:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo, »;

2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada. ».

c) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente. ».

d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: « accertamento delle violazioni di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 6, comma 12-bis, ».

6.03. De Luca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e supportare il rilascio delle garanzie che le imprese devono fornire per l'esecuzione di appalti e l'erogazione degli anticipi contrattuali:

a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE Spa può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato. »;

b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE Spa può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato. ».

* **6.04.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Mazzetti.

* **6.05.** Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

* **6.06.** Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Il certificato di pagamento straordinario di cui all'articolo 26, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, è adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter del medesimo articolo 26.

2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui al presente articolo comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile. La responsabilità di cui al primo periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.

** **6.07.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Mazzetti.

** **6.08.** Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

** **6.09.** Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofi-

nanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

* **6.010.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **6.011.** Sbardella.

* **6.012.** Squeri, Paolo Emilio Russo, Pella.

* **6.013.** D'Alfonso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subap-

palto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.

**** 6.014.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassinetti, Ottaviani.

**** 6.015.** Sbardella.

**** 6.016.** Squeri, Paolo Emilio Russo, Pella.

**** 6.017.** D'Alfonso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo

30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.

* **6.018.** Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **6.022.** Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.

* **6.023.** Steger.

* **6.024.** Roggiani.

* **6.048.** Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati ai veicoli esclusivamente elettrici.

6.025. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

6.026. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.027. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,

n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « non inquinanti » sono inserite seguenti: « e di agevolazioni per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato »;

b) le parole: « e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 », sono sostituite dalle seguenti: « 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.028. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.029. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la mitigazione del rischio alluvioni)

1. Allo scopo di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni possono autorizzare, in via d'urgenza, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di sedimenti, ciottoli, ghiaia, sabbia, e altro materiale litoide dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e

della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.

4. Per la autorizzazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Presidente della regione opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e non discriminazione. In applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali e regionali, delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da utilizzare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appal-

tatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti e i prezzari regionali. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

6.030. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione verso l'autosufficienza energetica e di garantire sull'intero territorio nazionale adeguati livelli di servizio in materia di rifiuti promuovendo l'adeguamento impiantistico agli obiettivi definiti dalla normativa europea, evitando di incorrere in procedure di infrazione con conseguente beneficio economico degli enti interessati, assicurando inoltre il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030, tenuto conto anche degli indirizzi della Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017) 34 final), le garanzie per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di termovalorizzazione svolti dagli impianti entrati in esercizio successivamente alla presente disposizione, ivi inclusi gli impianti che siano stati autorizzati ma che non siano ancora stati realizzati, possono essere prestate dallo Stato, sulla base di specifici indirizzi e modalità definite del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le

regioni interessate e previa ricognizione degli strumenti esistenti e nei limiti delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, assicurando inoltre che dette previsioni non integrino un incentivo per la realizzazione dell'impianto.

* **6.031.** Carrà, Sudano.

* **6.032.** Sbardella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

** **6.033.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

** **6.034.** Sbardella.

** **6.035.** Casasco.

** **6.037.** D'Alfonso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazioni per l'economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del

29 giugno 2016, » sono aggiunte le seguenti: «qualora non abbiano altra utilità produttiva o commerciale, ad esempio come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le aziende proprietarie dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016 presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste idonea documentazione che dimostra che gli stessi non hanno altra utilità produttiva o commerciale, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia.

1-ter. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incaricato della valutazione di non idoneità all'impiego alimentare ovvero mangimistico dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016.

1-quater. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definita la documentazione che le aziende proprietarie dei sottoprodotti presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono definite le modalità

dei controlli da parte del medesimo Ispettorato. ».

* **6.038.** Gadda, Giachetti.

* **6.039.** Cerreto, Montaruli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Realizzazione terminal scalo merci Valle Ufita)

1. Al fine di procedere alla realizzazione, nell'ambito della Missione M5 – Componente C3, Intervento 4, del PNRR, del *Terminal* scalo merci in Valle Ufita, con annessa area di smistamento, carico e scarico *container* e casse mobili e snodo intermodale ferro/gomma con l'obiettivo di rilanciare la capacità competitiva del territorio e il collegamento Tirreno-Adriatico è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro.

6.040. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 2, le parole: « , entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, » sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024. »;

b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile ».

6.041. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure di accelerazione degli interventi del CIS Brindisi Lecce – Costa Adriatica)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi – Lecce costa Adriatica siglato il 28 giugno 2022, il Presidente della giunta della regione Puglia, su proposta dei Presidenti delle province di Lecce e di Brindisi, nomina un Commissario straordinario che presiede e coordina il tavolo istituzionale di cui all'articolo 4 del contratto istituzionale di sviluppo. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture del soggetto attuatore individuato ai sensi dell'articolo 7 del suddetto con-

tratto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.042. Stefanazzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Termini in materia di sicurezza energetica)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale e l'efficientamento dell'impiego di risorse energetiche sostenibili e programmabili nazionali, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è applicato anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e biomasse solide.

6.043. Nevi, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

Art. 6-bis.

(Termini in materia di valorizzazione del trattamento dei fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « nell'impianto di depurazione » sono inserite le seguenti: « o nell'impianto per il trattamento dei fanghi, per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore a condizione che venga rispettata la procedura di omologa di cui al periodo successivo. In caso di impianto per il trattamento dei fanghi esterno al depuratore, i fanghi in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica omologa dei fanghi che, ove necessario, deve essere accompagnata da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei fanghi; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo

lotto di produzione dei fanghi ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i fanghi provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa dei fanghi può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa dei fanghi deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta. All'atto di conferimento, il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di fanghi in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa ».

6.044. Squeri, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto

e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

* **6.045.** Tremaglia.

* **6.046.** Roggiani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono prorogati al 30 giugno 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

6.047. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,.

7.2. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Amato, Orrico, Caso, Cherchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'am-

bito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali. »;

b) alla lettera *d-sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali. »;

c) alla lettera *d-octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; ».

* 7.3. Roggiani.

* 7.4. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* 7.5. Steger.

* 7.6. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* 7.7. Zaratti, Grimaldi.

* 7.8. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso.

7.10. Paolo Emilio Russo, Pella, Nazario Pagano, Mangialavori, Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di semplificazione in materia di edilizia.

7.12. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ad asili nido e scuole dell'infanzia *con le seguenti:* al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

7.13. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti « progetti in essere » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.

1-*ter*. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-*bis* sono differiti al 10 settembre 2024.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: interventi relativi aggiungere le seguenti: ad edifici scolastici,.

7.14. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Contributo in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle)

1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60). Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, come rifinanziato dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023.

7.03. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-*bis*.

(Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per consentire ai comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni ».

* **7.04.** Pella, Paolo Emilio Russo.

* **7.05.** Cangiano.

* **7.09.** Steger.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Termini di validità delle graduatorie dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno)

1. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui ai decreti del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020 n. 498 e 21 aprile 2020 n. 499, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, del 28 aprile 2020, sono utilizzate fino ad esaurimento.

7.010. Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibili

bili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.

7.011. Lai.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 47, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « sentito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). » sono aggiunte le seguenti: « Salvo nei casi nei quali è prevista apposita conferenza di servizi, detto parere è rilasciato entro sessanta giorni dall'invio della richiesta di autorizzazione da parte dell'ente locale cui è stato indirizzato. Oltre tale termine, il parere si intende positivo. ».

7.012. Lai.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 30.000 euro » e le parole: « una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 » con le seguenti: « una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.015. Manzi, Bonafè, Serracchiani, Orfini, Ascani, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Berruto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

1. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 179, le parole « 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni di euro per il 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 »;

2. al comma 180, le parole, ovunque presenti, « 30 giugno di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio di ciascun anno ».

2. L'importo del contributo di cui al comma 1, spettante a ciascun ente, è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal comune di residenza dell'alunno.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.016. Almici.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è soppressa.

7.018. Roggiani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « limitatamente all'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti « limitatamente agli anni 2023 e 2024 »;

b) le parole: « accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023 ».

7.019. Roggiani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga termini in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023

anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

7.020. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di velocizzare la procedura di reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e garantire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*):

1) al numero 1), è premesso il seguente:

01) Al comma 1, le parole: « titoli ed » sono soppresse;

2) al capoverso comma 2, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: « *c*) ai fini del computo dei dieci anni, il servizio di insegnamento di cui alla lettera *b*), anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. »;

3) al numero 3), il capoverso comma 7 è sostituito con il seguente: « 7. Con

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove;

f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 »;

b) alla lettera *b)*, capoverso comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita con la seguente: « *a)* un membro scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali »;

2) la lettera *b)* è sostituita con la seguente: « *b)* un membro scelto tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati militari, i magistrati contabili, i Consiglieri di Stato, gli Avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

3) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: « *b-bis)* un membro scelto tra i dirigenti non generali del comparto fun-

zioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito. »;

4) alla lettera *c)*, le parole: « *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « *a)*, *b)* e *b-bis)* »;

c) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: « *b-bis)* all'articolo 421, comma 4, le parole: “alla lettera *a)*” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere *a)* e *b)*” »;

d) alla lettera *c)* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « all'articolo 422 », sono aggiunte le seguenti: « comma 1, le parole: “titoli ed” sono soppresse » e;

2) al capoverso comma 2, all'alinea, le parole: « 210 punti », sono sostituite con le seguenti: « 300 punti »;

3) alla lettera *a)*, le parole: « 70 punti » sono sostituite con le seguenti: « 100 punti »;

4) alla lettera *b)*, le parole: « 60 punti », sono sostituite con le seguenti: « 100 punti »;

5) la lettera *c)* è soppressa;

6) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: « *c-bis)* all'articolo 422, il comma 7 è soppresso ».

alla lettera *d)*, il numero 2 è sostituito con il seguente: « 2) al comma 2, le parole: “, nel limite dei posti messi a concorso” sono sostituite con le seguenti: “e dei punti assegnati per i titoli, nel limite dei posti messi a concorso” ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « titoli ed » sono soppresse.

7.025. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: « interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi » sono aggiunte le seguenti: « , alloggi per studenti e *campus* ».

7.026. Bonafè, Manzi.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo con le seguenti: Fino al 30 novembre 2023.

8.1. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

8.01. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Termini in materia di credito d'imposta attività agricola e pesca)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

8.03. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga dei permessi di soggiorno in relazione ai termini per la programmazione dei flussi di ingresso in Italia)

1. I permessi di soggiorno rilasciati a valere su richieste presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2022, n. 12, ancorché scaduti, si intendono prorogati fino al 31 ottobre 2023 in deroga ai termini previsti dall'art. 24, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, qualora entro la data di entrata in vigore della presente norma lo stesso o altro datore di lavoro abbia presentato, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori stranieri non accolta per carenza di quote.

2. Nel caso in cui il permesso di soggiorno non si sia ancora stato rilasciato, il nulla osta emesso a valere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2022, n. 12, si intende prorogato fino al 31 ottobre 2023 e consente l'ingresso sul territorio nazionale in

deroga al termine di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

3. I permessi di soggiorno rilasciati a fronte di richieste presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2024 qualora, entro la data di entrata in vigore della presente norma, lo stesso o altro datore di lavoro abbia presentato ulteriore richiesta ai sensi dei medesimi articoli per il medesimo lavoratore.

8.04. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali).

1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle au-

torizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

* **8.05.** Giorgianni, Cannata.

* **8.06.** Roggiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario *full time* previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazio-

nale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6. ».

8.07. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. In considerazione della endemica carenza di personale dell’Agenzia delle entrate e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al compimento del sessantasettesimo anno di età.

8.08. Lacarra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga in materia di riconoscimento facciale)

1. All’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8.09. Madia, Quartapelle Procopio.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari)

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e la Scuola superiore della magistratura promuovono, nell’ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà e della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l’accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.01. Enrico Costa, Faraone, Giachetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e 2021 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « , 2021 e 2023 ».

9.02. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

10.1. Steger, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Comaroli, Iezzi, Schullian, Gebhard, Manes.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Termini in materia di accessibilità digitale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quinquies e all'articolo 9, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 3, comma

1-bis, della medesima legge, a decorrere dal 28 giugno 2025.

10.01. Cattaneo, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti per le persone anziane – Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.02. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuori sede)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito « Fondo per l'emergenza abitativa universitaria », con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, » e, al terzo periodo, le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 5, primo periodo le parole: « Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023 ».

c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

« 5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili. »;

d) al comma 7, la parola: « non » è soppressa.

10.03. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di sostenere la professionalità dei restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.

10.04. Frassini, Latini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, dopo le parole: « per titoli », sono aggiunte le seguenti: « prioritariamente ad una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale » e le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2023 »;

b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

« 4-quater. Prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, la procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale di cui al comma 4-ter dovrà essere necessariamente bandita da ogni Istituzione e per ogni settore artistico-disciplinare ed è destinata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM statali, che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle Istituzioni predette nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e che siano nell'anno accademico 2022/2023 in servizio nell'Istituzione che ha bandito la

procedura concorsuale “riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale” alla data di promulgazione della presente legge. Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare; qualora il candidato abbia prestato servizio nell'arco dei tre anni in settori disciplinari differenti può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità. La domanda va inoltrata presso l'Istituzione accademica in cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.

4-quinquies. Le graduatorie di merito di ciascuna Istituzione comprenderanno tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sarà predisposta sulla base dei titoli di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica (una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre). La Commissione preposta alla valutazione dei titoli di servizio e della prova orale è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che bandisce la procedura concorsuale ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo del settore disciplinare per cui è bandito il concorso. La prova orale, che verrà svolta entro la prima decade di ottobre 2023, non prevede una votazione minima e ad essa è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale ogni Istituzione stilerà la graduatoria di merito e ogni docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima Istituzione

accademica presso cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.

4-sexies. Le graduatorie di ciascuna Istituzione avranno una validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione e saranno ritenute valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali. Nell'eventualità che una Istituzione accademica esaurisca la propria graduatoria prima della fine del quinquennio potrà attingere dalle graduatorie degli istituti più vicini. Qualora un candidato sia inserito, previo superamento della procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale, nella graduatoria di una Istituzione nella quale non vi siano cattedre disponibili, egli ha facoltà di chiedere lo spostamento in una graduatoria di altra Istituzione limitatamente allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il candidato potrà essere inserito in subordine agli aspiranti già presenti nella graduatoria dell'istituzione scelta dal candidato stesso ».

10.05. Congedo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Termini in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 15 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 14 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 ottobre 2023 ».

10.06. Lucaselli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

10.07. Guerra, Ubaldo Pagano, Bonafè, Scotto, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Peluffo.

ART. 11.

Al comma 1, le parole: ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente. *sono sostituite dalle seguenti:* all'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023.

11.1. Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per iniziative volte al sostegno della natalità.

11.2. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse –

Bonus Mutui », di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera b), la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-ter di cui al presente decreto;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 11-ter.

(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell’utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.

3. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all’Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell’eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

5. L’Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l’adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l’Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2 conseguito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, successivamente al 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o non effettuati entro i termini di cui al comma 3, la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio

sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dall’applicazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all’articolo 11-*bis*.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.

11.01. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Termini in materia di cultura)

1. All’articolo 7, comma 7-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 0,6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,2 milioni »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Una quota delle risorse di cui al primo periodo relative all’anno 2023, pari ad almeno a 0,6 milioni di euro, è destinata all’istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli. »;

c) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo » e le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni ».

2 All'onere derivante dal comma 1, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

11.02. Mulè, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

11.03. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuori sede e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito « Fondo », a cui afferiscono le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ov-

vero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Le Camere con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

11.05. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

11.06. Baldino, Caso, Morfino, Auriemma, Pavanelli, Onori, Fenu, Marianna Ricciardi, Aiello, Carmina, D'Orso, Raffa, Dell'Olio, Quartini, Di Lauro, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole « 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti « 25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ».

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

11.07. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure in favore delle libere professioniste)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

« 937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. »;

b) dopo il comma 937, è aggiunto il seguente:

« 937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi della libera professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza o di malattia grave del proprio figlio minore ovvero in casi di infortunio o intervento chirurgico dello stesso, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i casi di malattia grave del figlio che comportano l'impossi-

bilità temporanea dell'esercizio dell'attività professionale, nonché le modalità di attuazione del presente comma. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: e della salute delle libere professioniste.

11.08. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale)

1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine da parte di terzi delle carte-valori postali è vietata.

2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo.

11.09. Lucaselli.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dal 1° gennaio 2023 è revocato il «*Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana*».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e revoca *Memorandum Italia-Libia*.

12.1. Zaratti, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.3. Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile, in materia di delega delle operazioni di vendita)

1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: «*Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello*».

12.03. Patriarca.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «*Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia*», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* e di contrasto ai cambiamenti climatici.

12.04. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e

di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di « saldo zero » del consumo di suolo.

5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA)

e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, di 20 milioni di euro nel 2024, di 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: e di contrasto ai cambiamenti climatici.

12.05. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Rappresentanti di lista)

1. In deroga all'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali in carica possono essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione.

12.06. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e turistico alberghiero)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di lavoratori agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e al settore turistico-alberghiero »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e turistico-alberghiero e contrasto alle agromafie ».

12.07. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Frassini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina dei corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)

1. All'articolo 23, comma 4-ter, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso » sono sostituite dalle seguenti: « semplificate previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis. ».

12.08. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati. ».

12.09. Nevi.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di spesa per il personale degli enti locali)

1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, per gli enti locali virtuosi le spese di personale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13.01. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

13.03. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	109

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che è pervenuta la sottoscrizione da parte dell'onorevole Almici delle proposte emendative Frijia 24.02 e Ciancitto 5.39. Ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno avviato l'esame delle proposte emendative fino all'emendamento Ciaburro 3.98 e che l'esame riprenderà oggi a partire dall'emendamento Cavandoli 3.101 su cui il

relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifestando l'interesse del proprio gruppo a procedere spedatamente nella votazione degli emendamenti, si augura che non ci siano « *blitz* » del Governo – e si riferisce ad eventuali emendamenti governativi che potrebbero essere così significativi da alterare la natura del provvedimento – non consentendo alle opposizioni di fare correttamente il proprio lavoro.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel rassicurare il collega Scotto che né la maggioranza né il Governo hanno intenzione di procedere per « *blitz* », sottolinea che, rispetto ad eventuali proposte emendative che dovessero essere presentate dal Governo, ci sarà per l'opposizione la possibilità di intervenire con subemendamenti.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, come anticipato già nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltosi ieri, fa presente che il Governo ha in preparazione una serie di emen-

damenti che sono per lo più di natura tecnica e che non hanno alcun intento divisivo.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza e alla rappresentante del Governo di avere un'idea più precisa di come si svolgeranno i lavori nella giornata odierna, anche alla luce dei moltissimi accantonamenti delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, rispetto alle quali non è facile capire l'orientamento del Governo.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, a seguito della richiesta del deputato Giachetti, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Con riguardo all'esito degli emendamenti accantonati, rassicura la collega Barzotti che le risposte si avranno entro la giornata di oggi.

Alfonso COLUCCI (M5S), in relazione all'annuncio della Sottosegretaria della presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti, chiede che venga dato alle opposizioni un tempo congruo per poterli studiare e subemendare.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, rassicura il collega Colucci che terrà in debito conto la sua raccomandazione.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ribadisce che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze stanno lavorando proprio in queste ore per completare l'istruttoria degli emendamenti accantonati, per garantirne l'esito entro la giornata odierna.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dà conto delle sostituzioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cavandoli 3.101 (*vedi allegato*).

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento a propria firma 3.102, che estende a tre anni la validità delle graduatorie concorsuali nei comuni in cui più del 30 per cento dei dipendenti andrà in quiescenza nei successivi ventiquattro mesi.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Auriemma 3.102, ricorda che ieri la maggioranza ha respinto la proposta di piano straordinario per la pubblica amministrazione, anche se è evidente dai dati – che evidenziano come 300 mila persone andranno in quiescenza entro il 2026 e 700 mila entro il 2030 – che la scelta migliore sarebbe stata quella di allargare le maglie. Chiede pertanto ai relatori e al Governo un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 3.102.

Pasqualino PENZA (M5S) invita i relatori e la rappresentante del Governo ad un'ulteriore riflessione sul proprio emendamento 3.105, che interviene sui costi dei certificati medici richiesti agli agenti della polizia locale, imputandoli alla regione qualora i comuni non abbiano un'adeguata capacità finanziaria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Penza 3.105 e Roggiani 3.106.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Pella 3.110, Urzì 3.111 e Giaccone 3.112.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente alla presidenza che il proprio gruppo ha presentato l'emendamento Merola 3.96, di identico contenuto agli identici emendamenti Pella 3.110, Urzì 3.111 e Giaccone 3.112, che non è stato ricompreso nel fascicolo degli emendamenti segnalati e che vorrebbe fosse messo in votazione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, rassicura il collega Scotto che si procederà alle opportune verifiche.

Alfonso COLUCCI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Carmina 3.113.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, fa presente che l'emendamento Carmina 3.113, come riformulato, diventa di identico testo agli identici emendamenti Gnassi 3.114, Zaratti 3.115, Giaccone 3.116, Pella 3.117 e Alessandro Colucci 3.118.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Carmina 3.113 (*nuova formulazione*), Gnassi 3.114, Zaratti 3.115, Giaccone 3.116, Pella 3.117 e Alessandro Colucci 3.118 (*vedi allegato*). Respingono quindi l'emendamento Ruffino 3.120.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 3.123, che consente ai comuni nati da fusione di poter beneficiare dei relativi contributi straordinari per ulteriori cinque anni, permettendo una migliore attuazione del PNRR.

Valentina BARZOTTI (M5S), a nome dei deputati del proprio gruppo appartenenti alla XI Commissione, sottoscrive l'emendamento Bonafè 3.123, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bonafè 3.123 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alessandro Colucci 3.124.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede alla presidenza a che punto è l'istruttoria su tale proposta emendativa.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, ribadisce

che entro la giornata odierna sarà noto l'esito delle proposte emendative accantonate.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cavandoli 3.125 (*vedi allegato*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso dai relatori e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Guerra 3.126, che permette l'utilizzo dei segretari comunali fino all'indizione di nuovi concorsi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guerra 3.126 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 3.127.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede alla presidenza quando verrà posto in votazione l'emendamento 3.131 dei relatori.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, ricorda che alle 12 scade il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.131 dei relatori, che prima non può quindi essere posto in votazione.

Avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Pella 3.02, Giaccone 3.020 e Urzì 3.021.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 3.03 e Gnassi 3.04.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pella 3.05 e Giaccone 3.06 sono stati ritirati. Dispone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Giaccone 3.010 e Alessandro Colucci 3.011 e dell'articolo aggiuntivo Zaratti 3.015. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4 del decreto-legge, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pierro 4.1 e Squeri 4.2.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede alla presidenza di verificare che sia effettivamente attivo il circuito chiuso.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dopo aver effettuato una verifica, conferma che il circuito chiuso è stato attivato. Comunica altresì che effettivamente l'emendamento Merola 3.96 avrebbe dovuto essere inserito nel fascicolo degli emendamenti segnalati, al pari dell'identico emendamento Zaratti 3.95, in quanto di contenuto identico a quello degli emendamenti segnalati Pella 3.110, Urzi 3.111 e Giaccone 3.112, precedentemente ritirati dai rispettivi presentatori. Pone pertanto in votazione gli identici emendamenti Zaratti 3.95 e Merola 3.96.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zaratti 3.95 e Merola 3.96 e gli emendamenti Cecchetti 4.3 e Faraone 5.3.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sasso 5.4 e comunica che i proponenti hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Faraone 5.5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Faraone 5.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respingono gli emendamenti Faraone 5.7, Manzi 5.8 e Castiglione 5.18.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Faraone 5.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Alessio 5.22 e Faraone 5.24 e 5.23.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) accetta la riformulazione dell'emendamento Boschi 5.31.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boschi 5.31 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.33, del quale è prima firmataria, volto a recuperare una parte dei tagli che sono stati effettuati con il decreto-legge n. 36 del 2022, ad esempio alla cosiddetta «Carta docenti». Ricorda come in occasione di quel decreto alcuni partiti che ora sono in maggioranza avessero assunto l'impegno, insieme al Partito Democratico, di recuperare quanto prima quei tagli e sottolineare come l'emendamento dia occasione per onorare quell'impegno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Manzi 5.33.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che l'onorevole Schifone ha sottoscritto l'emendamento Cannata 5.34 e che i proponenti hanno accolto la riformulazione degli identici emendamenti Cannata 5.34 e Miele 5.35. Avverte inoltre che anche il proponente l'articolo aggiuntivo Manzi 5.05 ha accolto la riformulazione proposta dai relatori, che rende la proposta emendativa identica agli emendamenti Cannata 5.34 e Miele 5.35, come riformulati. Avverte altresì che gli onorevoli Giachetti e D'Alessio sottoscrivono la proposta emendativa Manzi 5.05.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Cannata 5.34 (*nuova formulazione*), Miele 5.35 (*nuova formulazione*) e Manzi 5.05 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38 nonché dell'emendamento Ciancitto 5.39.

Le Commissioni respingono l'emendamento Manzi 5.41.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.43, a sua prima firma, volto a consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure;

sottolinea come lo scorrimento debba essere concesso fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Manzi 5.43.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.45, a sua prima firma, in tema di dimensionamento scolastico. Sottolinea come la questione sia di attualità e sia stata affrontata anche dalla Conferenza Stato-Regioni dove Sardegna e Abruzzo hanno votato contro il provvedimento ministeriale che assegna le dirigenze scolastiche per le prossime annualità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Manzi 5.45.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cangiano 5.46.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 5.48.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Amato 5.52 e 5.53 e comunica che il deputato Scotto ha sottoscritto entrambi. Dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Montaruli 5.54.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amato 5.56 e 5.59.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori dell'emendamento Giaccone 5.61 accolgono la riformulazione proposta dai relatori.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Giaccone 5.61, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giaccone 5.61 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Semenzato 5.01. Avverte che i proponenti hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Deborah Bergamini 5.06, ma che la proposta emendativa è stata sottoscritta dall'onorevole Auriemma e pertanto viene posta in votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Auriemma 5.06 e l'emendamento Onori 6.2.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Porta 6.5, sul quale è stato espresso un parere contrario, è molto simile agli emendamenti 6.4 del relatore per la I Commissione e Onori 6.6, sui quali invece c'è un parere favorevole. Individua la principale differenza tra le proposte emendative nell'ammontare dell'autorizzazione di spesa ivi prevista e nelle conseguenti coperture. Conseguentemente chiede ai relatori di rendere identiche le tre proposte emendative nei termini di cui all'emendamento Onori 6.6 che presenta la più alta autorizzazione di spesa.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel concordare con l'onorevole Bonafè, fa presente che il relatore per la I Commissione ha accettato la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.4

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti 6.4 del relatore per la I Commissione (*nuova formulazione*), Porta 6.5 (*nuova formulazione*) e Onori 6.6, nonché gli identici emendamenti Billi 6.9 e Paolo Emilio Russo 6.10 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 6.11 e Calovini 6.12.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Porta 6.02.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Kelany 6.03.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrini 7.1.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Urzì 7.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Maiorano 7.7.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Coppo 7.8 e dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 7.01. Comunica che i proponenti hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Malagola 7.02 e Giaccone 7.05. Dispone inoltre l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Urzì 7.03 e Donzelli 7.04.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 8.5.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i proponenti hanno ritirato gli emendamenti Patriarca 9.1 e Loizzo 9.2, ma che la proposta emendativa Loizzo 9.2 è stata sottoscritta dall'onorevole Scotto e pertanto viene posta in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 9.2.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Latini 9.6 e Serracchiani 9.10.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Faraone 9.12 e Paolo Emilio Russo 9.13 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accanto-

namento degli identici emendamenti Manzi 9.17, Pastorino 9.18, Torto 9.19 e Mari 9.20.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pastorino 9.22, Caso 9.23 e 9.24 nonché gli identici emendamenti Caso 9.25 e Mari 9.26.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Tenerini 9.27.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede se, in relazione all'emendamento accantonato Tenerini 9.27, che tratta il tema dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL, il Governo abbia svolto un'istruttoria e sia in grado di sciogliere le riserve manifestate ieri.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, fa presente che ancora le istruttorie di relatori e Governo non sono concluse.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Caso 9.28 e gli identici emendamenti Pastorino 9.30 e Torto 9.31.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Emilio Russo 9.39. Comunica inoltre che erroneamente è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento Urzì 7.2, che invece è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 9.01.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo 9.03, a sua prima firma, relativo ai lavoratori dell'ufficio del processo. Sottolinea che se in questi anni il sistema giudiziario ha recuperato parte dell'arretrato civile e penale – ad esempio ricorda che nello scorso anno il tribunale di Brescia ha smaltito il 50 per cento dell'arretrato – soprattutto grazie a questi lavoratori, dei quali chiede la stabilizzazione. Fa presente che il tema è trattato

anche dall'emendamento Serracchiani 1.55, che è stato accantonato, e dunque chiede di accantonare anche l'articolo aggiuntivo Scotto 9.03.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Mari 9.02 e Scotto 9.03 nonché dell'articolo aggiuntivo D'Orso 9.04 e dell'emendamento Morfino 11.1.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 12.2, a sua prima firma, volto a prevedere nel procedimento di nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e chiede chiarimenti al Governo sul parere contrario, che ritiene poco rispettoso del Parlamento.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in ordine alle ragioni della contrarietà sull'emendamento Zaratti 12.2, richiama la perplessità manifestata a livello ministeriale in ordine al potenziale aggravamento della procedura.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 12.2 e fa presente alla Sottosegretaria che la previsione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari non può essere ridotta ad un problema di ordine procedurale, al netto del fatto che anche le procedure costituiscono un elemento decisivo della democrazia. Evidenzia inoltre che tale previsione potrebbe contribuire ad agevolare la centralità del Parlamento che negli ultimi anni è andata perdendosi.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 12.2.

Francesco MARI (AVS), richiamando le parole della Sottosegretaria, considera sbagliato relegare la richiesta di parere da parte delle Commissioni parlamentari ad un passaggio burocratico.

Igor IEZZI (LEGA) non comprende le ragioni della richiesta di un parere parla-

mentare nella fattispecie in questione, che riguarda l'impugnazione in caso di mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato, invitando i presentatori a chiarire meglio il contenuto dell'emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zaratti 12.2 e l'articolo aggiuntivo Zinzi 12.01.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori ritirano l'emendamento Paolo Emilio Russo 13.1. Avverte altresì che i presentatori degli identici emendamenti Bof 13.2 e Battistoni 13.3 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bof 13.2 (*nuova formulazione*) e Battistoni 13.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 14.1 proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Urzì 14.1 (*nuova formulazione*), nonché l'emendamento Calovini 14.3 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Schifone 14.6. Avverte quindi che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Bof 14.8 e Battistoni 14.9.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiede di accantonare l'emendamento Paolo Emilio Russo 14.10 ai fini di un supplemento di istruttoria.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta della Sottosegretaria, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Emilio Russo 14.10.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di intervenire per fornire i chiarimenti richiesti

al collega Iezzi sull'emendamento a sua prima firma 12.2.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, fa presente al collega Zaratti che si tratta di un emendamento che è stato già posto in votazione. Nel rilevare che se si consentisse a tutti di intervenire anche sulle proposte emendative già esaminate, le Commissioni rischierebbero di non concludere i propri lavori, in via eccezionale consente al collega Zaratti di intervenire sull'ordine dei lavori.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel ribadire che vi è stata una esplicita richiesta di spiegazioni da parte del collega Iezzi, precisa che l'articolo 12 del provvedimento in esame introduce modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico. Fa presente quindi che il suo emendamento era volto a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari prima che i competenti Ministeri procedessero alla nomina dell'inviato speciale. Nel concludere che i migranti non sono in alcun modo oggetto della proposta emendativa, invita il collega Iezzi a leggere meglio i contenuti del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione avanzata dai relatori all'emendamento Iezzi 14.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iezzi 14.11 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Lancellotta 15.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lancellotta 15.1 e Vaccari 15.2.

Pasqualino PENZA (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 15.3 ai fini di un supplemento di istruttoria, non comprendendo il senso dell'intervento del Governo che scaglionava le

date per le assunzioni da parte della Polizia di Stato fino al 2027, oltre il termine dell'attuale legislatura.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, fa presente che non ci sono le condizioni per una modifica del parere precedentemente espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Penza 15.3.

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento Maiorano 15.4, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Maiorano 15.4 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Coppo 15,8, Auriemma 15.9 e 15.10 e Alfonso Colucci 15.11.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) fa presente che l'emendamento Del Barba 15.12, insieme ai successivi, riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, tanto bistrattato nonostante l'impegno profuso, anche in occasione delle recenti alluvioni in Emilia Romagna. Ne chiede quindi l'accantonamento ai fini di un supplemento di riflessione.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole D'Alessio.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta dell'onorevole D'Alessio dispone l'accantonamento degli emendamenti Del Barba 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 e 15.16, in ragione dell'omogeneità della materia.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere a nome dei deputati del Partito Democratico delle Commissioni I e XI gli emendamenti Del Barba 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 e 15.16.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere anche a nome del collega Mari gli emendamenti Del Barba 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 e 15.16.

Chiara TENERINI (FI-PPE) chiede di accantonare l'emendamento a sua prima firma 15.8 ai fini di un supplemento di istruttoria.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Tenerini.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta avanzata, dispone l'accantonamento dell'emendamento Tenerini 15.8.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 15.04.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che gli articoli aggiuntivi Serracchiani 15.04, appena respinto, e Giuliano 15.05, seppur con diverse modalità, affrontano la medesima materia dei mediatori culturali. Chiede quindi per quale ragione non sia stato accantonato anche l'articolo aggiuntivo della collega Serracchiani.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con le considerazioni dell'onorevole Scotto.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Scotto, revoca la precedente votazione, in cui è stato respinto l'articolo aggiuntivo Serracchiani 15.04, di cui dispone l'accantonamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Giuliano 15.06 e 15.07.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 16.01, che prevede l'attivazione di corsi di formazione a frequenza obbligatoria per le Forze di polizia, imperniati anche sul confronto interdisciplinare e il coinvolgimento di esperti esterni. Precisa che il rinvio ad un decreto ministeriale, previsto dal comma 3 dell'articolo aggiuntivo che si intende introdurre, è determinato dalla natura tecnica dei contenuti dei corsi da definire. Nel rilevare che tale intervento, nonostante la natura apparentemente tecnica, è fortemente richiesto da apparati dello Stato che reclamano una formazione obbligatoria, si stupisce per il parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 16.01.

Alessandro URZÌ (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 17.1.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Urzì.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta avanzata, dispone l'accantonamento dell'emendamento Urzì 17.1.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Cattoi 17.01 e Kelany 17.02 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Carmina 18.1.

Marta SCHIFONE (FDI) chiede un supplemento di riflessione sull'emendamento Trancassini 18.3.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, concordando con la richiesta avanzata, chiede che vengano accantonati gli emendamenti Trancassini 18.3 e Varchi 18.4.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la ri-

chiesta, dispone l'accantonamento degli emendamenti Trancassini 18.3 e Varchi 18.4. Avverte quindi che i presentatori degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 18.8, Zaratti 18.9, De Maria 18.10 e Urzì 18.11 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 18.8 (*nuova formulazione*), Zaratti 18.9 (*nuova formulazione*), De Maria 18.10 (*nuova formulazione*) e Urzì 18.11 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento De Maria 18.17, che reca un intervento tutt'altro che secondario, volto ad estendere la portata della norma, agevolando ulteriori investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Evidenzia quindi che l'emendamento prevede un incremento dei fondi al fine di evitare il rischio che il prossimo anno scolastico si svolga in condizioni difficili.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 18.15 e Alessandro Colucci 18.18.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 18.16 e De Maria 18.17.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti De Maria 18.23, Tenerini 18.24, Zaratti 18.25, Giaccone 18.26 e Urzì 18.27 nonché dell'emendamento Cannizzaro 18.28 e dell'articolo aggiuntivo Quartini 18.03.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive l'emendamento Kelany 19.5 e lo ritira.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Luca 19.4.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accanto-

namento degli identici emendamenti Mari 19.7, Scotto 19.8 e Baldino 19.9, dell'emendamento 19.10 del relatore per la I Commissione e degli emendamenti Paolo Emilio Russo 19.15 e 19.16.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) chiede un supplemento di istruttoria dell'articolo aggiuntivo a sua firma 19.02, che diversamente da quanto riferito per le vie brevi dal Governo non appare oneroso.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO precisa che la contrarietà all'intervento recato dall'articolo aggiuntivo Malagola 19.02 è stata manifestata dal Ministero dell'università e della ricerca.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) chiede comunque l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 19.02, ai fini di una rivalutazione della contrarietà espressa.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Malagola.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta avanzata, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ravetto 19.01 e Malagola 19.02.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Mari 19.05 e Scotto 19.06.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Lacarra 20.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 20.1.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento De Palma 20.2, Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Loizzo 21.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive a nome dei deputati del Partito Democratico

della Commissione XI l'emendamento D'Alfonso 21.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Alfonso 21.5.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive a nome dei deputati del Partito Democratico della Commissione XI gli emendamenti Lacarra 22.1 e 22.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lacarra 22.1 e 22.2 e Castiglione 22.12.

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 22.14, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Urzì 22.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Urzì 23.2 e Caramiello 23.3.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 23.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 23.7.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Urzì 23.14 e dell'articolo aggiuntivo Urzì 23.01.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, prende atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Urzì 23.02 accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Urzì 23.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi

Carmina 23.03 e Frijia 24.02. Prende atto che l'articolo aggiuntivo Lampis 24.03 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Riccardo Ricciardi 25.4.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Deborah Bergamini 25.5 e Zinzi 25.9.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pastorino 25.6, Bicchielli 25.7, Merola 25.8, Porta 25.10 e Mari 25.11.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Urzì 25.13. Prende atto che i presentatori dell'emendamento Urzì 25.14 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Urzì 25.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Mari 25.03 e Deborah Bergamini 25.05.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zinzi 25.02, Malavasi 25.04, Pastorino 25.06 e Bicchielli 25.07.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Giaccone 27.01, Alessandro Colucci 27.02, Pella 27.03, Zaratti 27.04 e Gnassi 27.05.

Valentina BARZOTTI (M5S) dichiara che il suo gruppo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scotto 27.08.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) fa presente che il suo gruppo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scotto 27.08, preannunciando su di esso il proprio voto favorevole.

Filiberto ZARATTI (AVS) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Scotto 27.08, facendo presente che tutto il suo gruppo lo sottoscrive.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) dichiara che il suo gruppo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scotto 27.08.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Scotto 27.08, facendo presente che tutto il suo gruppo lo sottoscrive.

Alessandro URZÌ (FDI) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Scotto 27.08.

Igor IEZZI (LEGA) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Scotto 27.08.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) intende rivolgere un ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni, ai presidenti e al Governo, per la condivisione espressa sul suo articolo aggiuntivo 27.08, che ritiene segni un passo avanti importante in nome del superamento di un concetto arcaico – quello di razza – negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni. Dopo aver ricordato di aver già presentato in passato su tale questione una sua proposta norma-

tiva, fa notare che tale iniziativa, che si pone in armonia con quanto sostenuto anche dall'Istituto italiano di antropologia, è il frutto di un lungo lavoro di elaborazione, che ha visto peraltro la collaborazione di eminenti figure del giornalismo, come quella del compianto Pietro Greco.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che tutto il gruppo del M5S della I Commissione sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scotto 27.08.

Marcello COPPO (FDI) fa notare che sarebbe stato opportuno migliorare la formulazione dell'articolo aggiuntivo 27.08, atteso che essa fa riferimento in modo generico al concetto di razza, con il rischio di dar luogo a interpretazioni fuorvianti, soprattutto in alcuni settori specifici della pubblica amministrazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Scotto 27.08 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Giovine 27.09.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo *turn over*.

3.101. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 15.000 ».

* **3.113.** *(Nuova formulazione)* Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

* **3.114.** Gnassi, Merola.

* **3.115.** Zaratti, Mari.

* **3.116.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

* **3.117.** Pella, Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **3.118.** Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni ».

3.123. *(Nuova formulazione)* Bonafè, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-ter. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3.125. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

3.126. Guerra, Bonafè, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarra-cino, Scotto, Peluffo.

ART. 5.

Al comma 17, sostituire le parole da: , per i quali il percorso annuale fino a: sono

immessi in ruolo sui con le seguenti: sono assegnatari dei, *sostituire le parole:* a decorrere dall'anno con le seguenti: nell'anno e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 ».

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

5.5. *(Nuova formulazione)* Faraone, Boschi, Giachetti.

Al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

5.31. *(Nuova formulazione)* Boschi, Faraone, Giachetti, D'Alessio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna re-

gione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione ».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da

esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica ».

- * **5.34.** (Nuova formulazione) Cannata, Schifone.
- * **5.35.** (Nuova formulazione) Miele, Sasso, Giaccone, Iezzi.
- * **5.05.** (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Speranza, Scotto, Berruto, Zingarretti, Ascani, Giachetti, D'Alessio.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le fondazioni ITS *Academy* per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy* ».

- 5.61.** (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini, Bonafè.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri de-

rivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- * **6.4.** (Nuova formulazione) Il Relatore per la I Commissione.
- * **6.5.** (Nuova formulazione) Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
- * **6.6.** Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- ** **6.9.** Billi, Formentini.
- ** **6.10.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, « Istruzione e Ricerca » – Componente 2, « Dalla ricerca all'impresa » – Linea di investimento 3.1, « Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione » e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammmodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **9.12.** Faraone, Giachetti, D'Alessio.

* **9.13.** Paolo Emilio Russo, Tenerini, Tassinari, Deborah Bergamini.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del

Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: « componenti effettivi » sono inserite le seguenti: « e un supplente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente ». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **13.2.** (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **13.3.** (Nuova formulazione) Battistoni, Paolo Emilio Russo, Tenerini.

ART. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma **2-bis**, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

14.1. (Nuova formulazione) Urzì, Schifone.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.

14.3. Calovini.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di « Struttura per la prevenzione antimafia », e sono individuate le aliquote di personale delle am-

ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6. »;

c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale ».

14.11. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 15.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autoriz-

zato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15.4. (Nuova formulazione) Maiorano, Messina, Foti, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Antoniozzi, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Caiata, Calovini, Cangiano, Cannata, Caramanna, Carretta, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Ciocchetti, Colosimo, Comba, Congedo, Coppo, De Bertoldi, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi, Filini, Frijia, Gardini, Giorgianni, Iaia, Kelany, Lampis, Lancellotta, La Salandra, Loperfido, Lucaselli, Maccari, Malagola, Malaguti, Mascaretti, Maschio, Matera, Matteoni, Mattia, Maullu, Michelotti, Milani, Mollicone, Morgante, Mura, Osnato, Padovani, Palombi, Pellicini, Perissa, Polo, Pozzolo, Pulciani, Raimondo, Rampelli, Roscani, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspandini, Sbardella, Schifone, Rachele Silvestri, Testa, Tremaglia, Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri, Vinci, Zucconi, Zurzolo, Gallo.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:

a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987 ».

2. È in facoltà dei Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono

essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.

* **17.01.** Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Bof, Cavandoli, Steger.

* **17.02.** Kelany, Urzì.

ART. 18.

Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023 »;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della pre-assegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla

presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla Missione 1, componente 3 (M1C3), Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori ».

- * **18.8.** *(Nuova formulazione)* Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
- * **18.9.** *(Nuova formulazione)* Zaratti, Mari.
- * **18.10.** *(Nuova formulazione)* De Maria, Simiani, Fossi.
- * **18.11.** *(Nuova formulazione)* Urzì.

ART. 22.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo ».

- 22.14.** *(Nuova formulazione)* Urzì, Schifone.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di deten-

zione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, , tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ».

2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

- 23.02.** *(Nuova formulazione)* Urzì.

ART. 25.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.

- 25.14.** *(nuova formulazione)* Urzì, Schifone.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: « razza » è sostituito dal seguente: « nazionalità ».

27.08. Scotto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Zaratti, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Giachetti, Carfagna, Urzì, De Corato, Kelany, Sbardella, Montaruli, Gardini, Mura.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	118
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)	120

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, **Marcello Gemmato**.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 22 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che lo scorso 22 marzo le Commissioni hanno deliberato la nomina di un Comitato ristretto al quale è stato affidato l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli e che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori nella riunione di mercoledì 24 maggio, predisponendo una pro-

posta di testo unificato da adottare come testo base (vedi allegato).

Devis **DORI** (AVS), relatore per la II Commissione, sottolinea come il Comitato ristretto abbia svolto un lavoro intenso per addivenire alla predisposizione di un testo condiviso da tutte le forze politiche e, per ciò, rivolge i propri ringraziamenti ai presidenti, ai colleghi e ai capigruppo.

Ritiene che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che si compone di quattro articoli, sia un notevole punto di partenza e rileva come lo stesso potrà ora essere sottoposto ad una breve attività emendativa da parte delle Commissioni.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 1 interviene sulla legge 29 maggio 2017, n. 71, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di provvedimenti del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di affidare ad un testo governativo la disciplina di dettaglio nonché la definizione degli strumenti finanziari a sostegno delle iniziative ivi previste. Per tale ragione, l'articolo 4 del testo

unificato reca una clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, anche a nome degli altri relatori, propone pertanto di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, esprime apprezzamento per il lavoro trasversale svolto da entrambe le Commissioni e evidenzia la comune sensibilità dei gruppi verso un tema particolarmente sentito dai cittadini.

Sottolinea, in particolare, come alcune forze politiche abbiano rinunciato a mantenere all'interno del testo il riferimento agli aspetti penalistici, che potranno essere inclusi in un altro provvedimento, al fine di facilitare la predisposizione di una proposta condivisa.

Rileva pertanto come, grazie alla collaborazione di tutti, le Commissioni abbiano potuto scrivere una bella pagina di lavori parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Le Commissioni approvano all'unanimità (*vedi allegato*).

(*applausi da parte di tutti i gruppi*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che, a quanto risulta alla presidenza, la Conferenza dei presidenti di Gruppo nella riunione odierna ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea per il 19 giugno.

Pertanto, d'intesa con il presidente della XII Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 5 giugno alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536
Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psi-

cologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima »;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » fino a « Ministero dello Sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 2, le parole da: « coordinato dal ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della

famiglia, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo »;

3) al comma 3, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

4) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 il Ministro delegato per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « , recanti anche le procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 2, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo la parola: « autonomia, » sono inserite le seguenti: « recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e » e le parole: « le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « le relative iniziative »;

5) al comma 4, dopo le parole: « azioni integrate di contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « minori vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Sostegno psicologico agli studenti) – 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie »;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente;

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ».

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale.

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo ove possibile i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al Tribunale per

le persone, per i minorenni e per le famiglie una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le risultanze attestata nella relazione e sentiti il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'articolo 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: « è ricoverato per l'esecuzione di una delle

misure previste al n. 2 dell'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;

2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » è sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunità »;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4) ».

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) apportare le opportune modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 in modo da:

1) prevedere nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di

sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

2) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato D.P.R. n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

c) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

d) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti: fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

e) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le ca-

ratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

f) prevedere la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socioassistenziali;

g) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete;

h) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

i) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei

medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio	126
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assobioplastiche	126
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (C.A.R.P.I.)	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI)	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocarta	127
Audizione informale di rappresentanti di Mineracqua	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	127
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione delle regioni e delle province autonome	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET)	127

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli im-

ballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assobioplastiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (C.A.R.P.I.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocarta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

Audizione informale di rappresentanti di Mineracqua.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.25.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli riguardanti iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL 128

Audizione informale di rappresentanti di DEMA Spa 128

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli riguardanti iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL.

L'audizione si è svolta dalle 9 alle 9.55.

Audizione informale di rappresentanti di DEMA Spa.

L'audizione si è svolta dalle 10 alle 10.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Emendamenti C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	129
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	138
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	139

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Emendamenti C. 596 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente è

chiamato ad esprimere nella seduta odierna il prescritto parere all'Assemblea sul fascicolo delle proposte emendative riferite al testo unificato C. 596 D'Orso e abbinate, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. In qualità di relatore, segnala che le proposte emendative in oggetto non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri

dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

C. 922 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato deve esprimere il parere alla III Commissione nella seduta odierna.

Evidenzia che l'Accordo oggetto della ratifica – concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia – si compone di 14 articoli ed ha lo scopo – esplicitato all'articolo 1 – di rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Nello specifico l'Accordo sviluppa la collaborazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti. In base all'articolo 2, le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono: per la Parte italiana il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina. L'articolo 3 circoscrive gli ambiti di cooperazione, che vengono individuati nel contrasto al crimine organizzato transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, ai reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona, alla tratta di persone e all'immigrazione illegale, al traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo, alla criminalità informatica e alla pedopornografia *on line*, ai reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio, al traffico illecito del patrimonio culturale, ai reati contro l'ambiente, ai reati di cor-

ruzione, ai reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, ai reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono, se d'accordo, estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni. Inoltre, l'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria. Evidenzia che nell'articolo 4 si dettagliano le forme di cooperazione previste, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco in tutta una serie di ambiti, da quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, gestione e modalità operative, sulla ricerca dei latitanti, sulla formazione delle forze di polizia, sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale. La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'articolo 5, viene effettuata sulla base di richieste di assistenza, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza nei quali si possono anticipare anche oralmente; l'articolo ne specifica poi la forma, le modalità di trasmissione, informazioni e dettagli utili. In base all'articolo 6, a tali richieste l'altra Parte può anche rispondere con un rifiuto nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte; il rifiuto deve essere motivato. L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, « eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati ». Rammenta che l'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, descrivendo le procedure per il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia, assicurando che

ad essi sia riservata adeguata tutela coerentemente con i criteri previsti in materia dalla disciplina dell'Unione europea. L'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione. Secondo l'articolo 11 le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. Il comma 2 specifica che la parte a cui è rivolta la richiesta sostiene le relative spese, salvo diversi accordi e, in caso di spese straordinarie, dopo adeguate consultazioni. Nella ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari per l'attuazione degli impegni assunti, da parte italiana, sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio. L'articolo 12 individua nell'inglese la lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione. L'articolo 13 rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica per la risoluzione delle controversie riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo e l'articolo 14 contiene disposizioni finali, cioè le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo. Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, valutati in circa 165 mila euro a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 4, infine, dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula conseguentemente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulato dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere alla III Commissione nella seduta odierna.

In sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che l'Accordo oggetto della ratifica – concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia – si compone di 40 articoli e VII allegati e regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina sostituendosi agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. L'Accordo ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni. Fa presente che a tal fine,

l'Accordo prevede il raggiungimento di norme identiche in materia di sicurezza (*safety* e *security*), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti. Più nel dettaglio, l'Accordo regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*). In particolare, evidenzia che gli articoli 7 e 8 dell'Accordo individuano nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'Autorità competente per l'Italia allo svolgimento delle attività ispettive e disciplinano la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. L'Accordo detta inoltre disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra l'Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri dell'Unione europea.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie prevedendo che l'attuazione dell'Accordo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'articolo 4, infine, dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzio-

nali, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Conclude proponendo l'approvazione di un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulato dal relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere alla XIII Commissione nella seduta odierna.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge Carloni C. 752 recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate. Essa si compone di 22 articoli. L'articolo 1 individua le finalità, che consistono: nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo; nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. Fa quindi presente che l'articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo » indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che

esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; *b)* nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; *c)* nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Segnala che l'articolo 3, al comma 1, istituisce un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che tali risorse siano erogate dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) a favore dei soggetti identificati dall'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio. Il comma 3 elenca, infine, le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. La disposizione descrive il regime fiscale agevolato – consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta – il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare.

Rileva quindi che l'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Si statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento. L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. L'articolo 6-*bis* reca disposizioni in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, in favore degli imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni (vale a dire dei soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a*) del provvedimento in esame). Fa quindi presente che l'articolo 7 riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge in esame la possibilità di usufruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali stabilendo che, in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze, i giovani imprenditori agricoli – di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame –, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. L'articolo 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. Si tratta delle attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché delle attività di fornitura di beni e

servizi come, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche o di promozione sociale.

Segnala quindi che l'articolo 9-*bis*, al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare di quelle giovanili, introduce l'articolo 15-*bis* al decreto legislativo n. 228 del 2001. Tale nuovo articolo prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari nonché utilizzando macchine e attrezzature di loro proprietà, aventi ad oggetto lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, riportando alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è riconosciuto un *favor legis* nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni.

Segnala che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali. In particolare si riconosce in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, di cui sono dettate modalità e limiti di utilizzazione.

L'articolo 11-*bis* reca disposizioni in materia di contributo di costruzione in agricoltura. Si stabilisce che il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto. Ai sensi dell'articolo 12, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stan-

ziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni (comma 1). Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile.

Fa presente che l'articolo 13 promuove misure volte a favorire l'accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli (comma 1). Come previsto dal comma 2, le agevolazioni si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Il comma 3 prevede, per far fronte agli oneri della presente disposizione, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. In particolare, si interviene sull'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993

(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Si interviene anche sul comma 5 del medesimo articolo 111 del citato decreto legislativo, prevedendosi che, nel caso di imprese giovanili agricole, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative, anche prevedendo una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti.

Segnala che l'articolo 15, al comma 1, prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'Osservatorio sono attribuite funzioni di raccolta, elaborazione e analisi dei dati, della normativa e delle iniziative in materia di imprenditoria agricola giovanile nonché di consulenza, supporto e stimolo all'azione del Governo. L'articolo 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. In particolare, il comma 1 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e do-

nazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno anni. Il comma 2 prevede, per gli atti di cui al comma 1, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

Fa quindi presente che l'articolo 17 consente ai destinatari del provvedimento in esame la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile. Rammenta che il citato articolo del codice civile, con riferimento al bilancio in forma abbreviata prevede che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'articolo 18 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari del provvedimento in esame una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'articolo 18-bis contiene infine la clausola di salvaguardia.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge in esame – volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo – appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla « tutela della concor-

renza » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Ricorda infatti che la Corte costituzionale ascrive a tale competenza gli « strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004).

Con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione), la materia di competenza regionale residuale « agricoltura » nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Segnala inoltre che, come anticipato nell'illustrazione del provvedimento, l'articolo 3 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura per il cofinanziamento nazionale di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Anche l'articolo 3 appare in primo luogo riconducibile alla competenza esclusiva statale in « materia di

tutela della concorrenza ». Rileva tuttavia che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Questo perché l'intervento previsto, analogamente a quanto avviene per il provvedimento in esame, era tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura. Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 922, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

rilevato che:

l'Accordo oggetto della ratifica, concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia, si compone di 14 articoli e ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale, disciplinando lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la program-

mazione di attività di formazione e lo scambio di esperti;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e delinea la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo oltre all'entrata in vigore della legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1001, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

rilevato che:

l'Accordo oggetto della ratifica, concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia, si compone di 40 articoli e VII allegati e regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina sostituendosi agli accordi bilaterali in precedenza sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;

in particolare, l'Accordo ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo con particolare riferimento alla sicurezza, alla ge-

stione del traffico aereo, all'ambiente, alla tutela dei consumatori e ai sistemi telematici di prenotazione, nonché di garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e stabilisce altresì che l'attuazione dell'accordo debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge Carloni C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

rilevato che:

la proposta di legge è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché a rilanciare il sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo;

a tal fine la proposta di legge prevede, in favore delle imprese giovanili agricole o dei giovani imprenditori agricoli, agevolazioni fiscali e contributive, erogazione di incentivi, facilitazioni per l'accesso al credito e al micro credito, esenzioni dal pagamento delle imposte per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola nonché la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata;

in particolare, l'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), alla quale la Corte costituzionale ascrive gli « strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

con riferimento a singole disposizioni assumono rilievo le materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione);

rilevano altresì con riferimento a specifiche disposizioni la materia di competenza regionale residuale « agricoltura » nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

ad avviso della Corte, l'intervento previsto era infatti tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura;

tali considerazioni possono valere anche per il richiamato articolo 3 che, pur riconducibile in primo luogo alla competenza esclusiva statale in « materia di tutela della concorrenza », è anche riconducibile alla materia « agricoltura », di competenza regionale residuale, considerate le finalità del fondo da tale articolo istituito, volto a cofinanziare programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

appare pertanto opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle auto-

mie territoriali ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite » di Vittorio Raeli, procuratore regionale della Corte dei conti della Basilicata	141
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite », di Bruno Cherchi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, di Marco Gambardella, Sostituto Procuratore presso la Procura generale di Bari, di Francesco Prete Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, di Tiziana Siciliano, Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano e di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma .	141
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite » di Vittorio Raeli, procuratore regionale della Corte dei conti della Basilicata.

L'audizione informale si è svolta dalle 10 alle 10.25.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello,

C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite », di Bruno Cherchi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, di Marco Gambardella, Sostituto Procuratore presso la Procura generale di Bari, di Francesco Prete Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, di Tiziana Siciliano, Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano e di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.25 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 18.55.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 24 maggio si è svolta la discussione sul complesso delle proposte emendative e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri, depositando una proposta di riformulazione dell'emendamento Calderone 1.13, pubblicata in allegato al resoconto della seduta. In quella sede sono stati altresì esaminati i primi sei emendamenti, pertanto l'esame riprenderà dall'emendamento Appendino 1.7.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara stupita della fretta con cui la maggioranza vuole procedere su un provvedimento che, a suo avviso, meriterebbe di essere adeguatamente approfondito. Sottolinea la buona volontà del gruppo del Partito democratico che intende partecipare attivamente ai lavori nonostante la nota polemica nei confronti del sottosegretario **Delmastro Delle Vedove**, che non riprende in questa sede.

Ritiene una forzatura volere a tutti i costi concludere quando, invece, ci sarebbe tempo per lavorare con calma e buon senso. In questo senso ricorda che l'articolo 50 del

regolamento attribuisce un tempo di 10 minuti per intervento a ciascun deputato per dichiarare il proprio voto e non appare in alcun modo richiamabile in questa fase dei lavori della Commissione alcuna altra norma che limiti questa facoltà, di cui i membri del Partito Democratico preannunciano di volersi avvalere pienamente su ogni emendamento. Osserva, infatti, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella seconda metà del mese di giugno e, pertanto, non essendo alcuna urgenza escluse possano trovare applicazione le disposizioni del Regolamento, quali quelle dell'articolo 79, comma 1 del regolamento che attengono al principio di economia procedurale, con conseguente contingentamento dei tempi e riduzione del numero di interventi.

Forzare in modo inedito l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del Regolamento per concludere i lavori in tempi stretti non è ammissibile senza una preventiva organizzazione dei tempi in Ufficio di presidenza. Ciò richiederebbe però che la presidenza si assumesse la responsabilità di tale decisione convocando un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza e preannuncia che, in tal caso, il suo gruppo farebbe ricorso al Presidente della Camera, in quanto non ve ne sarebbero i presupposti.

Invita, quindi a procedere senza forzature anche in considerazione delle ampie finestre che l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea lascia ai lavori delle Commissioni.

Ciro MASCHIO, presidente, non comprende l'allarmismo della collega del gruppo del Partito democratico dal momento che la presidenza, sin dall'avvio della legislatura, ha sempre utilizzato un metro assai flessibile e non ha mai applicato il contingentamento dei tempi. Sottolinea che non vi è alcuna forzatura nei lavori della Commissione e che già nella precedente settimana, in sede di Ufficio di presidenza, si era convenuto di rinviare ad oggi la prosecuzione delle votazioni, con l'intesa che esse si sarebbero svolte a partire dalla seduta odierna. Precisa, inoltre, che non vi è mai stata alcuna intenzione di limitare il

dibattito né l'istruttoria, come testimonia l'ampio ciclo di audizioni svolto.

Ribadisce che ogni intervento presidenziale è stato sempre ispirato dal criterio di assicurare una razionale organizzazione dei lavori della Commissione, anche con riguardo all'esigenza di assicurare adeguati spazi di lavori per l'esame degli altri argomenti in esame, anche in quota opposizione. Ritiene pertanto che si debba procedere nei lavori fin dove possibile, riservandosi di convocare un Ufficio di presidenza ove se ne ravvisi la necessità.

Alessandro ZAN (PD-IDP) evidenzia come il Partito democratico non abbia assunto un atteggiamento ostruzionistico nei riguardi di un provvedimento che comunque non condivide, avendo presentato soltanto due emendamenti. Ricorda come ben diverso sia stato l'atteggiamento dei gruppi di opposizione quando, nella scorsa legislatura, è stato discusso il provvedimento a sua prima firma. La questione è invece legata al fatto che è emerso un elemento di novità rispetto allo scorso Ufficio di presidenza, ovvero che, al momento, non esiste alcuna urgenza di votare un mandato al relatore con così largo anticipo rispetto alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Non si cerca quindi alcuna rottura, ma si chiedono cose sacrosante come, ad esempio, la convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, non tanto per contingentare i tempi, ma per programmare al meglio i lavori.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, riconosce preliminarmente che anche l'ostruzionismo è una pratica legittima nel confronto parlamentare, puntualizzando peraltro che da parte del Partito Democratico non ha al momento ravvisato comportamenti in questo senso. Avanza quindi la proposta: di non partire dal presupposto che con la seduta odierna si debba arrivare al voto finale e di limitarsi a iniziare l'esame degli emendamenti. Fra le due soluzioni estreme, concludere l'esame o sospendere immediatamente, la virtù sta nel mezzo, anche in considerazione del programmato andamento dei lavori dell'Assemblea nelle

prossime settimane, impegnata nell'esame di diversi decreti legge. Invita, tuttavia, i gruppi di opposizione a gestire i tempi assicurando a ciascun proponente di poter illustrare i propri emendamenti in tempi adeguati, senza che l'uso dei tempi sia ad appannaggio del solo Partito democratico, a pregiudizio dei proponenti degli emendamenti appartenenti al Movimento 5 Stelle.

Valentina D'ORSO (M5S), anche alla luce della proposta dell'onorevole Varchi, appoggia la richiesta di tenere un Ufficio di presidenza per definire la futura articolazione dei lavori, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Aula a partire dal 19 giugno. Ribadisce l'interesse del suo gruppo ad illustrare i propri emendamenti in tempi congrui e ringrazia la presidenza per aver specificato come non vi sia all'orizzonte un contingentamento dei tempi.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) stigmatizza con durezza il comportamento del Presidente, che nel corso della precedente seduta ha, a suo avviso, impedito il regolare svolgimento dei lavori, richiamando erroneamente l'applicazione dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento. Ciò ha comportato una limitazione alla fase di discussione degli emendamenti, che peraltro erano quasi tutti a firma del proprio gruppo, che è stato trattato perciò in modo discriminatorio. Concludendo, si unisce alla richiesta della collega D'Orso in merito alla necessità di discutere l'organizzazione dei lavori, convocando immediatamente l'Ufficio di presidenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che rientra nelle prerogative del presidente della Commissione assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e, in quest'ottica, ha inteso richiamare l'articolo 85, comma 7, del Regolamento, precisando che – come risulta chiaramente dal resoconto sommario della scorsa seduta – non vi sia stato da parte sua alcun intendimento né di applicazione rigida dei limiti di tempo e di interventi né tantomeno di contingentare i tempi di discussione, possibilità che necessiterebbe di

un preventivo dibattito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Ricorda nuovamente come vi fosse stato un accordo sostanziale sul fatto che le votazioni sulle proposte emendative e, ove vi fossero state le condizioni, sul mandato alla relatrice si sarebbe tenute a partire dalle giornate di oggi e di domani e non comprende per quale ragione tale organizzazione dei lavori dovrebbe essere messa in discussione per il solo fatto che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea a partire dal 19 giugno, dando applicazione a quanto previsto dal programma dei lavori.

Devis DORI (AVS) si unisce alla richiesta di definire l'organizzazione dei lavori in sede di Ufficio di presidenza, dove trovare un accordo ampiamente condiviso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi che fino ad ora non sono intervenuti di esprimersi su tale richiesta.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) esprime a nome del proprio gruppo la richiesta di proseguire nell'esame degli emendamenti.

Ingrid BISA (LEGA) concorda con il collega Calderone.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto dell'orientamento prevalente, non accoglie la richiesta di sospendere la seduta per la convocazione dell'Ufficio di presidenza.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Appendino 1.7, dichiara che esso mette al centro la tutela del preminente interesse del minore, come richiesto dalla Corte costituzionale. Si tratta, aggiunge, di una previsione dal perimetro ampio, di assoluto buonsenso e non particolarmente innovativa, giacché recepisce la giurisprudenza più consolidata; ne raccomanda dunque l'approvazione.

Alessandro ZAN (PD-IDP) rileva che il proprio emendamento 1.5 era di portata assai più innovativa, giacché riconosceva i figli nati da GPA, rimettendo ad una fase istruttoria di tipo giudiziario la verifica dei presupposti. L'emendamento in esame rappresenta dunque una mediazione accettabile, che argina l'azione molto aggressiva messa in atto dal Governo Meloni: cita ad esempio il divieto, imposta dalla circolare del Ministro Piantedosi, ai sindaci della trascrizione anagrafica dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali. Si augura dunque da parte della maggioranza un ripensamento, giacché l'approvazione della proposta di legge così com'è metterebbe il nostro ordinamento in disaccordo con quello dei principali Paesi occidentali, come dimostrano le preoccupazioni espresse dal Primo ministro del Canada Justin Trudeau direttamente alla Presidente del Consiglio Meloni.

Ribadisce come a suo avviso la proposta di legge in discussione sia inapplicabile, anacronistica, discriminatoria nei confronti delle coppie omogenitoriali, contraria ai principi enucleati dalla giurisprudenza, nazionale ed internazionale, e ribaditi da ultimo da una pronuncia del Tribunale di Milano che, venuto meno il genitore biologico, ha disposto la trascrizione del certificato di nascita a favore del genitore intenzionale. In questo senso, riconosce l'importanza della previsione della clausola di salvataggio dei diritti del minore, recata dalla legge del 1983, che consente l'adozione in casi particolari.

Conclusivamente si appella ai colleghi di Forza Italia, che si qualificano come la parte garantista del centrodestra, per evitare l'introduzione di una ennesima norma incriminatrice, che rende l'Italia ridicola nel contesto internazionale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) nel dichiarare il voto favorevole della sua componente all'emendamento Appendino 1.7, si domanda quale percorso l'Esecutivo immagini di prevedere per il riconoscimento dei bambini nati dalla gestazione per altri in quei Paesi in cui tale pratica è regolamentata in forma solidaristica.

Evidenzia infatti come, nonostante tutti i proclami della maggioranza, la norma in esame produca un effetto punitivo nei confronti dei nati da gestazione per altri, non consentendone il riconoscimento.

Rileva inoltre come lo *status* di non riconoscibile determini, su questi minori, gravi e innumerevoli disagi e prevede che il provvedimento in discussione non farà altro che porre in ridicolo l'intero Paese, in quanto lo stesso è privo di qualsiasi crisma di validità giuridica, contrario alla Costituzione, alla giurisprudenza e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, come ricorda, all'articolo 49, sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Appendino 1.7, rileva come il provvedimento in esame sia inutile, incostituzionale e di impossibile applicazione.

Sottolinea come l'approvazione di una simile norma, scollegata da qualsiasi principio giuridico, finirà con il determinare situazioni di imbarazzo nei confronti degli altri Paesi dove invece la pratica è regolamentata.

Rammenta che la capacità giuridica si acquisisce alla nascita ed evidenzia come invece i minori nati da gestazione per altri sono oggetto di una sospensione del riconoscimento di tale capacità in contrasto con l'ordinamento.

Lamenta il totale disinteresse della norma per la tutela dei bambini, che è l'interesse primario da perseguire, ricordando che essa invece doveva rappresentare una risposta all'esigenza dei sindaci in merito alla registrazione dei certificati di nascita.

Ritiene che l'emendamento in discussione sia una disposizione di buon senso seppure offra una soluzione diversa da quella che aveva tentato di introdurre il suo gruppo attraverso l'emendamento Zan 1.5, con il quale si prevedeva che fosse il giudice a occuparsi della regolarizzazione del percorso del riconoscimento del bambino nato all'estero a seguito della pratica della gestazione per altri.

Sottolinea, inoltre, come il divieto della maternità surrogata sia già previsto nel nostro ordinamento e ritiene che, invece di prevedere un reato universale, sarebbe stato sufficiente introdurre delle norme in grado di accelerare il processo di adozione.

Ritiene infine che la proposta di legge in esame sia una norma di propaganda che non esplicherà alcuna efficacia nel mondo giuridico, stimolando soltanto un dibattito surreale che non fa bene all'immagine dell'Italia nel mondo.

Rachele SCARPA (PD-IDP) nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento in discussione, ritiene che la maggioranza con il provvedimento in esame stia utilizzando in maniera mediatica lo strumento penale.

Ritiene infatti inopportuno fare ricorso all'universalità del reato nell'ipotesi di gestazione per altri, paragonandola a delle fattispecie gravissime, come il genocidio o comunque di natura radicalmente diversa. A suo avviso l'atteggiamento della maggioranza dimostra soltanto la sua spasmodica ricerca del controllo penale rispetto a talune situazioni ritenute ideologicamente problematiche.

Rileva quindi che il provvedimento in esame non avrà alcun impatto effettivo su chi commette il reato, in quanto lo stesso è già punito dall'ordinamento, mentre produrrà effetti negativi sui figli nati da tale pratica, che invece non hanno responsabilità.

Considera la proposta emendativa in esame un punto di mediazione e di equilibrio minimo in quanto, consentendo l'adozione dei figli già nati, evita che gli stessi siano oggetto delle ripercussioni penali per fatti commessi dai loro genitori. In proposito evidenzia quanto sia assurdo prevedere una disposizione che consente la trasmissione della colpa come fosse ereditaria.

Devis DORI (AVS) condivide pienamente le osservazioni del collega Magi e ritiene che, al di là del concordare o meno con la decisione di punire chi ricorre alla gestazione per altri all'estero, non si possa prescindere dal domandarsi quale sia l'effetto

che tale norma genera sui minori nati a seguito di tale pratica.

Si domanda quindi cosa sia stato dell'interesse prioritario del minore, lamentando un vuoto di tutela nei confronti di questi bambini.

A suo avviso, infatti, se la maggioranza ritiene di voler proseguire nell'approvazione della proposta di legge in esame, dovrebbe parallelamente introdurre una disposizione volta a tutelare lo *status* di tali minori.

Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Appendino 1.7.

Andrea ROSSI (PD-IDP), nella consapevolezza che i temi affrontati sono sensibili e divisivi anche all'interno delle stesse forze politiche, evidenzia che la proposta emendativa in discussione è volta a garantire il diritto dei minori nati a seguito di maternità surrogata.

A suo avviso, come la famiglia deve assicurare ai bambini un adeguato contesto affettivo e di crescita, parimenti il legislatore deve garantirgli un contesto di diritti e la certezza di sentirsi parte di una comunità.

Per tale ragione ritiene che ci si debba interrogare su come si possano garantire i diritti dei bambini nati da gestazione per altri e sottolinea come l'emendamento Appendino 1.7 sia in grado di fornire una risposta adeguata a tale interrogativo.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 1.7.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Appendino 1.8, del quale è cofirmataria volto anche esso a garantire il prevalente interesse dei minori e a tutelare i bambini che nascono da pratiche di gestazione per altri vietate in Italia.

Ricorda come la giurisprudenza italiana ed europea convergono sul fatto che anche in caso di divieto assoluto di gestazione per altri, tale divieto non deve incidere in maniera pregiudizievole sull'interesse del minore.

Rammenta quindi un recentissimo caso di cronaca relativo ad un minore nato da una gestazione per altri in California, rimasto orfano del padre biologico a seguito di infarto, che, seppure in presenza di un padre di intenzione, ha rischiato di divenire adottabile se non fosse fortunatamente intervenuta la trascrizione del certificato di nascita redatto all'estero a seguito di una pronuncia del tribunale di Milano.

Sottolinea quindi che l'emendamento in discussione non introduce alcun elemento di novità ma che, per analogia, prevede le medesime tutele per i nascituri previste dalla legge n. 40 del 2004 anche ai bambini frutto di maternità surrogata.

Ritiene che l'approvazione di tale emendamento potrebbe rappresentare un atto di coerenza e rileva come la Corte costituzionale abbia da sempre ribadito la necessità di assicurare adeguate tutele ai bambini.

Ricorda inoltre che la Francia è stata condannata per ben due volte per omessa registrazione di minore nato all'estero. Sottolinea quindi l'esigenza di evitare che il nostro Paese si ponga in contrasto con principi che invece dovrebbero essere incontrovertibili.

Preso atto che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire dal 19 giugno prossimo, auspica che il tempo a disposizione della Commissione consenta alla maggioranza di rivedere le proprie posizioni e di riflettere sulla necessità di offrire ai minori, che non hanno alcuna colpa per le violazioni della normativa da parte dei loro genitori, una adeguata tutela.

Raccomanda quindi l'approvazione della proposta emendativa in discussione che potrebbe rappresentare una importante risposta ad un tema sollecitato anche dalla Corte costituzionale.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intende illustrare le ragioni per le quali il suo gruppo sostiene l'emendamento Appendino 1.8, e altre proposte emendative, anche già votate, non essendole stato consentito di farlo nella scorsa seduta. Rimarca in primo luogo l'inutilità e la dannosità di una proposta di legge che non tiene conto delle

problematiche sollevate da esperti e giuristi nel corso dell'attività conoscitiva svolta.

Sottolinea che una buona legge, oltre che una sua specifica *ratio*, deve avere anche un fine e, nel provvedimento in esame, questo si dovrebbe identificare prioritariamente nel bene del bambino. Non vuole, quindi, entrare nel merito della questione se sia legittima o meno la surrogazione della maternità, riguardo alla quale ha opinioni differenti dalla maggioranza, bensì gli interessa evidenziare che la proposta di legge si disinteressa completamente dei minori. Evidenzia, poi, che il provvedimento si pone in contrasto con il diritto internazionale poiché considera la surrogazione della maternità come un reato universale quando tale fattispecie è applicabile soltanto ai reati di genocidio o che riguardano la violazione dei diritti civili o altri reati di peculiare natura. Lamenta, quindi, la chiusura da parte della maggioranza che rigetta proposte emendative di buon senso, volte a consentire la trascrizione nei registri civili, a prevedere forme di adozione semplificata e a riconoscere quantomeno i diritti dei minori. Invita, quindi, a riflettere sull'assurdità di un'iniziativa legislativa che mette in campo previsioni che non hanno alcun senso.

Nella convinzione che su questo provvedimento cadrà sicuramente la scure dell'illegittimità costituzionale, ribadisce che già in base alla disciplina vigente sia possibile punire la gestazione per altri praticata all'estero, su richiesta del Ministro della Giustizia, ed è emblematica la circostanza che non si sia mai giunti ad una condanna.

Alessandro ZAN (PD-IDP) sottolinea l'importanza dell'emendamento Appendino 1.8 che vuole applicare anche al provvedimento in esame le uniche due disposizioni della legge n. 40 del 2004 da salvaguardare, poste a garanzia dei minori e volte a valorizzare il principio di responsabilità genitoriale. L'emendamento, infatti, estende gli articoli 8 e 9 della citata legge anche ai casi di nascite con tecniche di procreazione medica assistita (PMA) e gestazione per altri (GPA) che sono riconosciute all'estero e che sono invece vietate nel provvedi-

mento in esame, finendo con il determinare situazioni aberranti allorché uno straniero che veda riconosciuti alcuni diritti nel suo Paese debba trasferirsi, per motivi di lavoro o per altre cause, in Italia, in palese violazione del diritto internazionale.

Sottolinea come guardi a queste tecniche con assoluto rigore, avendo come punto di riferimento la piena autodeterminazione della donna, che ritiene debba essere sempre garantita. Manifesta, quindi, la propria preoccupazione per gli effetti che deriveranno dal provvedimento, ribadendo che il Partito democratico considera di vitale importanza la tutela dell'assunzione della responsabilità genitoriale.

Esprime sconcerto per l'esito del voto al Senato sul regolamento europeo che voleva riconoscere in tutti gli Stati membri i diritti acquisiti dai bambini nel Paese natale. Ritiene disastrose le conseguenze di questo veto e rimane allibito per l'atteggiamento della maggioranza che rigetta anche emendamenti assolutamente innocui. Ribadisce come l'emendamento in esame sia di buon senso e annuncia il suo voto a favore, rivolgendo ancora un invito ad accogliere gli appelli dell'opposizione. Ricorda che nella scorsa legislatura il suo disegno di legge è stato oggetto di un forte ostruzionismo, mentre adesso le poche proposte emendative sono animate da uno spirito costruttivo ed auspica, quindi, che l'odierna discussione riesca a far cambiare idea e non ci si debba invece arroccare su decisioni già prese.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa notare che il tempo dell'intervento dell'onorevole Zan, che non ha inteso interrompere, è stato ampiamente superiore a quello previsto dalla norma del Regolamento citata dall'onorevole Serracchiani.

Rachele SCARPA (PD-IDP), richiamando le proposte emendative presentate dal proprio gruppo e votate nella scorsa seduta, ritiene che l'emendamento in discussione vada nella medesima direzione di evitare discriminazioni.

In particolare, evidenzia come esso estenda tutele giuridiche al bambino e il

divieto di disconoscimento della paternità, andando a riconoscere doveri, più che diritti, ai soggetti che ricorro alla gestazione per altri. Si domanda come mai la maggioranza abbia voluto alimentare una discussione così ideologica ed estrema rispetto ad una pratica già vietata e non abbia invece voluto limitarsi a semplificare le procedure per l'adozione. Teme che ciò nasconda un atteggiamento miope, a fronte delle poche adozioni portate a termine a causa di trafilie burocratiche gravose e alla quale non hanno accesso numerose categorie di persone che pure ne avrebbero desiderio.

Valentina D'ORSO (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sull'episodio citato in precedenza dalla collega Giuliano. Si riferisce alla odierna pronuncia del Tribunale di Milano che ritiene emblematica di quanto la realtà renda il dibattito in corso del tutto anacronistico. È consapevole che la questione sia delicata e meritevole di attenzione, tuttavia deve sottolineare come la discussione in questa sede non possa essere del tutto scollegata da una realtà in continuo divenire. Conclude osservando come è certamente difficile disciplinare la materia umana, ma il legislatore ha il dovere di colmare quelle lacune indicate dalla stessa Corte costituzionale per garantire la piena tutela dei bambini.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Appendino 1.8, dichiara di dividerne i contenuti in primo luogo perché supera i rischi che siano violati i diritti dell'infanzia. Si meraviglia anzi che coloro che difendono i sacri valori – Dio, Patria, Famiglia – non ritengano nemmeno necessario contribuire al dibattito. È del tutto inaccettabile il comportamento della maggioranza che si sottrae in Commissione al confronto democratico e non motiva nemmeno le ragioni per le quali intendano approvare questo provvedimento senza accompagnarlo a norme di tutela dei bambini. Nei corridoi alcuni esponenti di maggioranza giustificano tale scelta con l'idea di scoraggiare il ricorso alla pratica della gravidanza per altri ma, probabilmente per

vergogna, non esprimono tale concetto nella sede propria del dibattito in Commissione.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2021, che afferma che alla filiazione occorre dare un riconoscimento, bilanciando con attenzione gli elementi in gioco: da un lato la tutela della dignità della donna, dall'altro la nascita di un individuo provvisto di capacità giuridica. Ricorda poi anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nei confronti della Francia: di fronte al bimbo nato da maternità surrogata uno Stato non può chiudere gli occhi, si tratta di un individuo provvisto di diritti, compreso quello di avere dei genitori, non solo biologici ma anche di intenzione. Spetta, conclude, al legislatore di normare una materia tanto delicata e controversa.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 1.8.

Devis DORI (AVS) interviene sull'ordine dei lavori ribadendo la richiesta di una immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda di aver già sottoposto la richiesta ai rappresentanti dei gruppi e che, in assenza di una diversa indicazione, non ritiene vi siano le condizioni per sospendere la seduta e convocare l'Ufficio di presidenza.

Tuttavia, invita il collega Dori e gli altri rappresentanti dei gruppi a interloquire per le vie brevi.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la scelta del Presidente, volta ad avallare l'intendimento prevaricatore della maggioranza che vuole immediatamente arrivare alla votazione sul mandato al relatore su un provvedimento che andrà in Aula il 19 giugno. Ribadisce che nella giornata di domani ci sarebbero le condizioni per un adeguato svolgimento dei lavori della Commissione. Segnala che la Commissione sta per proseguire i propri lavori in seduta

notturna, e che ciò può avvenire solo dopo aver preventivamente organizzato i lavori in tal senso in Ufficio di presidenza. Preannuncia infine che della questione verrà investito in via ufficiale il Presidente della Camera.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce che le richieste di sospensione della seduta e di convocazione dell'Ufficio di presidenza sono state già da lui sottoposte all'attenzione di tutti i gruppi. Ha registrato l'orientamento prevalente di proseguire i lavori in ossequio alle determinazioni assunte a suo tempo nello scorso Ufficio di presidenza, valutazione che lui non ha elementi al momento per mettere in discussione.

Alessandro ZAN afferma che spetta al Presidente decidere l'andamento dei lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce che la programmazione dei lavori è stata definita nelle sue sedi proprie.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.9, dichiara che il testo base adottato dalla Commissione è in assoluto il peggiore possibile, fra le altre cose perché coinvolge anche la fecondazione eterologa, sanzionandola. Nella proposta in esame si vuole infatti estendere la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero. Si tratta di due diverse fattispecie: il commercio di gameti o di embrioni e la surrogazione di maternità. Con l'emendamento in esame si cerca di perseguire dunque due finalità: scongiurare il fatto che la fecondazione eterologa diventi reato universale; porre rimedio al fatto che la Cassazione non abbia abrogato il reato di cessione dei gameti.

Ricorda che l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio di gameti e di embrioni ostacolerebbe la fecondazione eterologa, perché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente supportata e oltre il 90 per cento dei gameti utilizzati nella fecondazione assistita viene

dall'estero. L'emendamento intende disciplinare la donazione di gameti, prevedendo che siano consentite forme di ristoro e siano effettuate iniziative di informazione e sensibilizzazione. Conclude che se la fecondazione eterologa fosse considerata reato universale, ciò avrebbe ricadute inevitabili e gravissime anche sulla ricerca scientifica.

Valentina D'ORSO (M5S) afferma che l'emendamento in esame verte su tema che sino ad ora è stato poco discusso, cioè la donazione delle cellule riproduttive necessarie per la fecondazione assistita. Esso colma un vuoto legislativo: la Corte costituzionale ha fatto venire meno il divieto della fecondazione eterologa nel nostro Paese, e occorre normare la materia mantenendosi all'interno dei paletti posti dalla Corte stessa. Ricorda che il comma 3 dell'articolo 4-*bis* introdotto dell'emendamento consente forme di ristoro per i donatori, vietando però in modo tassativo la commercializzazione dei gameti. Invita infine la Commissione ad accantonare l'emendamento, vista la delicatezza della materia in esso trattata.

Marco LACARRA (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento Quartini 1.9, sottolineando come tale proposta emendativa sia volta a fare chiarezza per scongiurare che il dettato del provvedimento in esame faccia sorgere interpretazioni che possano portare al blocco totale dell'utilizzo dei gameti.

Ritiene pertanto che l'intervento recato dalla proposta emendativa sia utile per definire dal punto di vista legislativo il precetto e sottolinea come la maggioranza sbagli nel non voler recepire i suggerimenti offerti dalle opposizioni nel tentativo di limitare gli effetti devastanti del provvedimento.

Sottolinea come nonostante la presidenza abbia rigettato le richieste avanzate da più colleghi di rivedere il calendario dell'esame del provvedimento, il suo gruppo continui a essere presente in Commissione nel tentativo di migliorare un testo fortemente critico.

Rileva che con l'emendamento in discussione si sottolinea l'assoluta gratuità della

cessione delle cellule riproduttive e ritiene pertanto che la maggioranza sbagli a non prenderlo in considerazione, a meno che non voglia mettere in discussione anche la pratica della fecondazione eterologa.

Da ultimo evidenzia come il provvedimento in esame sia il frutto di un modo di pensare retrogrado.

Rachele SCARPA (PD-IDP) si associa alle considerazioni del collega Lacarra e non comprende la contrarietà ad un'azione di regolazione in una materia in cui attualmente vi è un vuoto normativo.

Sottolinea come la proposta emendativa, che non parla di commercializzazione ma di donazione di gameti, sia volta a scongiurare un divieto per dei fatti sui quali anche la Corte costituzionale si è espressa favorevolmente.

A suo avviso pertanto la volontà politica sottesa al rifiuto dell'emendamento è quella di rendere illegale *de facto* la donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito della fecondazione eterologa.

Alessandro ZAN (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Quartini 1.9 sia molto importante in quanto si occupa di regolamentare la donazione dei gameti e l'importazione e l'esportazione degli stessi.

Evidenzia come in Italia vi sia un enorme problema di approvvigionamento di gameti in quanto le donazioni degli stessi sono molto rare e vi sono molti limiti.

L'approvazione dell'emendamento in discussione pertanto renderebbe più semplice la vita di molti cittadini.

A suo avviso quindi la proposta di legge in discussione non vuole soltanto trasformare la gestazione per altri in un reato universale ma è anche un espediente per impedire la fecondazione eterologa in Italia.

Sottolinea come, nonostante la destra si dichiari preoccupata per la crisi della natalità nel nostro Paese, lo Stato non si occupa minimamente dei bambini che vivono nelle famiglie arcobaleno. A suo avviso, ciò è dovuto all'approccio omotransfobico dell'Esecutivo.

Ribadisce quindi che la proposta di legge, utilizzata dalla maggioranza e dal Governo

come una clava ideologica, costituisce un ulteriore strumento per attuare il disegno fortemente discriminatorio di distruggere le famiglie omogenitoriali.

Ritiene che la maggioranza e l'Esecutivo invece si dovrebbero vergognare per tale atteggiamento discriminatorio, legato all'orientamento sessuale di cittadini che come tutti gli altri pagano regolarmente le tasse, e che la società sia molto più avanti rispetto alle attuali forze di Governo.

Ribadisce che la proposta di legge in esame, con la cui presentazione la collega Varchi si è assunta una responsabilità politica enorme, è soltanto un provvedimento di bandiera che va contro i diritti umani e rammenta che la Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno i medesimi diritti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita il collega Zan a concludere il suo intervento.

Alessandro ZAN (PD-IDP) concludendo, sottolinea come la maggioranza dovrà rispondere al Paese per l'attacco sistematico, sferzato con un accanimento mai visto, nei confronti delle famiglie omogenitoriali, rammentando che chi attacca le minoranze indebolisce la democrazia.

Andrea ROSSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente se la Commissione stia proseguendo i suoi lavori in seduta notturna e se ciò sia conforme a quanto era stato programmato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa che la Commissione non aveva definito un orario di conclusione dei propri lavori e ribadisce in tal senso l'invito ai rappresentanti dei gruppi ad assumere le opportune intese.

Devis DORI (AVS), anche alla luce dell'invito del Presidente, propone di disporre una breve sospensione della seduta.

Marco LACARRA (PD-IDP) si associa alla richiesta formulata dal collega Dori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prima di pronunciarsi sulla richiesta, pone in votazione

l'emendamento Quartini 1.9, prendendo atto che la relatrice non acconsente alla richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 1.9.

Maria Carolina VARCHI, *relatrice*, si associa alla richiesta di una breve sospensione della seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dispone pertanto una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle 22.15 riprende alle 22.30.

Ciro MASCHIO, *presidente*, informa i colleghi di aver utilizzato la pausa dei lavori per interloquire con il Presidente Fontana, al quale ha rappresentato lo stato dell'arte in merito all'andamento dei lavori della Commissione. Gli risulta, a riguardo, che siano maturate le opportune intese tra i gruppi e pertanto preannuncia che a breve sarà convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il suo emendamento 1.10, finalizzato a depenalizzare la pratica della surrogazione di maternità. Ritiene che la maggioranza ed il Governo abbiano perso un'occasione per disciplinare in maniera meno generica ed affazonata una condotta non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, tanto che la relativa norma spesso non ha trovato applicazione. Evidenzia, invece, che l'attuale provvedimento, anziché meglio definire la fattispecie penale, aumenta le contraddizioni estendendo la punibilità anche a condotte messe in atto in Paesi stranieri ove queste sono riconosciute.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.10.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene sul suo emendamento 1.11, che, sempre in tema di surrogazione di maternità, sostituisce la pena della reclusione

con una sanzione amministrativa. Osserva che la maggioranza e il Governo hanno inutilmente tentato di mettere una pezza alle tante lacune giuridiche del provvedimento e che l'aver previsto la punibilità della surrogazione di maternità per i cittadini italiani che hanno tenuto questa condotta in uno Stato estero dove la surrogazione di maternità è riconosciuta non fa altro che rendere il provvedimento ancora più caotico.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.11.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il suo emendamento 1.12, che intende evitare che le colpe dei padri ricadano sui figli. Sottolinea come anche la Corte costituzionale abbia sollecitato a considerare le problematiche che derivano dalla difficoltà del riconoscimento dei figli ottenuti attraverso la maternità surrogata ed invita ad approvare la proposta emendativa.

Alessandro ZAN (PD-IDP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Magi 1.12 e invita la Commissione a riflettere sulla condizione di quei figli che rimarrebbero senza riconoscimento. Non bisogna discriminare le famiglie omogenitoriali e si appella alla maggioranza affinché voti l'emendamento dimostrando di prestare loro l'attenzione che meritano.

Rachele SCARPA (PD-IDP) preannuncia, a sua volta, un voto favorevole sull'emendamento Magi 1.12, sottolineando che la pratica della maternità surrogata si configuri come un comportamento concludente e costituisca quindi una condotta dalla quale si evince con chiarezza l'assunzione di responsabilità genitoriale da parte dei soggetti che l'adempiono.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.12.

Maria Carolina VARCHI, *relatrice*, in considerazione dell'accelerazione dei lavori, facendo seguito all'invito del Presi-

dente, chiede che sia convocato l'Ufficio di presidenza per programmare il seguito dei lavori.

La seduta sospesa alle 22.50 riprende alle 22.55.

Ciro MASCHIO, *presidente*, richiama le intese assunte in sede di Ufficio di presidenza, comunica che la Commissione sarà impegnata in ulteriori due votazioni. Chiede al presentatore dell'emendamento 1.13 di esprimersi in ordine alla proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice nella scorsa seduta.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) accetta la proposta di riformulazione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) osserva ironicamente come la riformulazione eviti di punire il turista canadese che in qualità di medico abbia legittimamente operato nel suo paese e che poi voglia godersi una vacanza in Italia, rimarcando come invece sia la proposta originaria sia quelle della scorsa legislatura ne avrebbero invece previsto la punibilità.

Valentina D'ORSO (M5S) specifica che il proprio gruppo voterà contro la proposta emendativa, apprezzando tuttavia come la riformulazione quantomeno ponga rimedio al punto oggetto di maggiore critica da parte di tutti i soggetti invitati in audizione.

Alessandro ZAN (PD-IDP) osserva come la riformulazione non superi le criticità legate alla punizione di coloro che sono costretti al cosiddetto « esilio riproduttivo », in ragione di una previsione punitiva che comunque resta valida per i cittadini italiani in modo aberrante, in quanto non è legata a forme di sfruttamento fisico e psicologico del corpo della donna che egli stesso non esita a condannare.

La Commissione approva l'emendamento Calderone 1.13, come riformulato (*vedi allegato*).

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.14 con il quale il suo gruppo tenta di rimediare al rischio che, tramite l'approvazione della proposta di legge in esame, venga considerato reato anche la procreazione medicalmente assistita eterologa.

Sottolinea come la proposta emendativa in esame abbia una portata inferiore all'emendamento a sua firma 1.9, già respinto dalla Commissione, in quanto, rispetto a quest'ultimo, non colma il vuoto legislativo.

Alessandro ZAN (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Quartini 1.14 e rammenta come la procreazione medicalmente assistita in Italia sia incredibilmente limitata alle sole coppie eterosessuali e non sia invece consentita anche per una coppia di donne.

Evidenzia che la proposta emendativa in esame prevede una misura volta a rendere più facile la possibilità, attualmente scarsa, di ottenere gameti ed embrioni in Italia.

In proposito, sottolinea come anche in questo caso i cittadini italiani siano costretti a subire disparità di trattamento rispetto agli stranieri a causa di un approccio politico che ritiene che ci sia un solo tipo di famiglia degno di essere riconosciuto.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 1.14.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 maggio 2023.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.50 alle 22.55.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite fino alla fine del comma, con le seguenti: Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

1.13. *(Nuova formulazione) Calderone, Pit-talis, Patriarca.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	154
5-00648 Onori: Sulla tutela dei diritti delle persone omosessuali in Uganda	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	159
5-00776 Porta: Sull'annullamento della procedura di elezione del Comites di Zurigo	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	161
5-00815 Boldrini: Sulle violazioni dei diritti umani in Libia	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	162
5-00870 Quartapelle Procopio: Sul divieto di espatrio per Patrick Zaki	156
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	163
5-00878 Provenzano: Sul processo per l'omicidio dell'Ambasciatore Luca Attanasio	156
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	164
5-00909 Marocco: Sulla morte del connazionale Claudio Mandia a New York	157
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	166
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Laura Boldrini a Tokyo e Hiroshima in occasione del Forum parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari (28-30 aprile 2023)	157
<i>ALLEGATO 7 (Comunicazioni del presidente)</i>	168
<i>ERRATA CORRIGE</i>	157

INTERROGAZIONI

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno,

non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00648 Onori: Sulla tutela dei diritti delle persone omosessuali in Uganda

Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federica ONORI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della ri-

sposta del Governo. Ricorda che nella seduta del 17 maggio scorso il Senato ha approvato la mozione n. 1-00017, a prima firma della senatrice Maiorino (M5S) che impegna l'Esecutivo a sostenere nelle competenti sedi istituzionali, europee ed internazionali, un'ampia coalizione di Stati per promuovere la depenalizzazione universale delle condotte relative a rapporti consensuali tra persone adulte dello stesso sesso e a garanzia del rispetto dei diritti umani; il tutto, anche alla luce di quanto espresso dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in una sua relazione del 2015, in cui si raccomandava agli Stati di rivedere il loro diritto penale al fine di sopprimere i reati relativi a comportamenti sessuali tra persone adulte consenzienti dello stesso sesso e altri reati utilizzati per arrestare e punire le persone sulla base del loro orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere, ordinare una moratoria immediata sulle pertinenti azioni penali e cancellare tali reati dei casellari giudiziari delle persone condannate.

Si dichiara rassicurata dal fatto che il Governo si sia attivato sulla materia, sia pure con grande prudenza, per non inasprire il dibattito pubblico in Uganda ed evitare ulteriori tensioni; tuttavia, suo avviso, occorre che l'Esecutivo intraprenda azioni ed iniziative più incisive, sulla scorta degli orientamenti espressi nella citata mozione, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale ugandese.

5-00776 Porta: Sull'annullamento della procedura di elezione del Comites di Zurigo

Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in oggetto, testé sottoscritta, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo. Evidenziando il proprio impegno personale per risolvere la controversia – di cui il viceministro Cirielli è pienamente informato – ritiene assai grave che

l'Esecutivo non abbia dato seguito alla sentenza del TAR del Lazio del 2 novembre 2022, rinviando ogni decisione alla sentenza del Consiglio di Stato del 22 giugno prossimo. Tale inadempienza provocherà inevitabili ripercussioni e tensioni nella comunità di Zurigo, che conta circa 334 mila connazionali, e segnala una evidente carenza di responsabilità politica ed istituzionale da parte del Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale.

5-00815 Boldrini: Sulle violazioni dei diritti umani in Libia.

Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta del Governo che – al pari di altri Esecutivi precedenti – fingono di non conoscere le tante, documentate e autorevoli denunce di gravi violazioni dei diritti umani commesse da autorità istituzionali libiche, confermate da numerose inchieste giornalistiche, testimonianze di organizzazioni non governative e rapporti del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

In particolare, segnala che uno di questi rapporti, pubblicato nel gennaio del 2022, denunciava il fatto che ci sono oltre 12 mila detenuti ufficiali nelle carceri libiche, ma altre migliaia sono detenute illegalmente, spesso « in condizioni disumane in strutture controllate da gruppi armati o in strutture segrete ». Nei medesimi rapporti, il Segretario Generale esprimeva profonda preoccupazione per le « violazioni continue dei diritti umani di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Libia, che hanno continuato ad affrontare crescenti rischi di stupro, molestie sessuali e tratta da parte di gruppi armati, trafficanti transnazionali, nonché da parte di funzionari della Direzione per la lotta all'immigrazione illegale che opera sotto il Ministero dell'interno ».

Ritiene che l'appello di Guterres sia rimasto inascoltato, nonostante l'ulteriore denuncia intervenuta con la pubblicazione,

il 23 marzo 2023, del rapporto conclusivo della Missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, istituita nel 2020 su richiesta del Consiglio diritti umani, da cui prende le mosse l'interrogazione in titolo. Tale rapporto evidenzia una situazione ulteriormente peggiorata, caratterizzata da detenzioni arbitrarie, omicidi, stupri, riduzioni in schiavitù, esecuzioni *extra*-giudiziali, spazzioni forzate e schiavitù sessuale, a danno di migranti e richiedenti asilo. Il rapporto rileva che tali crimini sono stati commessi in luoghi che sono sotto il controllo di Istituzioni statali quali il Direttorio per il contrasto all'immigrazione illegale del Ministero dell'interno, la Guardia costiera e il cosiddetto « Apparato di supporto alla stabilità ».

A suo avviso, è inaccettabile che l'Esecutivo consenta tali violazioni al solo scopo di contenere, a tutti i costi, le partenze dei migranti verso l'Italia. Pertanto, auspica che dopo la pubblicazione del rapporto della citata Missione indipendente delle Nazioni Unite cessi ogni forma di sostegno, diretto o indiretto, agli attori libici coinvolti in crimini contro l'umanità e in gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti, sottolineando che tale materia dovrà essere approfondita anche in sede di esame della Deliberazione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

5-00870 Quartapelle Procopio: Sul divieto di espatrio per Patrick Zaki

Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), intervenendo da remoto in replica, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, che, al di là delle considerazioni generali sulla tutela dei diritti umani in Egitto, non ha fornito alcuna rassicurazione sulla effettiva rimozione del divieto di espatrio imposta dalle autorità egiziane a Patrick Zaki, rimozione che è intervenuta a favore di altri attivisti egiziani aderenti alla ong con cui collabora lo stesso Zaki

(*Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR*).

Auspica, pertanto, un maggiore impegno dell'Esecutivo nel dialogo con la controparte egiziana, finalizzato ad ottenere al più presto la revoca del divieto di espatrio per Patrick Zaki, consentendogli così di concludere il suo ciclo di studi in Italia.

5-00878 Provenzano: Sul processo per l'omicidio dell'Ambasciatore Luca Attanasio

Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta dell'Esecutivo. Ritenendo che la drammaticità della vicenda oggetto dell'interrogazione imponga di evitare ogni forma di strumentalizzazione politica e di promuovere la massima coesione nazionale, ricorda che la scia di dolore provocata dalla morte dell'Ambasciatore Attanasio e dei suoi collaboratori è proseguita con il tragico suicidio di Pietro Pannarello, giovane diplomatico che prestava servizio presso l'Ambasciata italiana ad Addis Abeba e che aveva nell'ambasciatore Attanasio un punto di riferimento fondamentale. A suo avviso la tragica fine di due connazionali impegnati nella promozione dello sviluppo nel continente africano dovrebbe indurre il Governo a richiamare l'intera Unione europea ad un impegno più concreto verso l'Africa, mettendo da parte la retorica velleitaria del cosiddetto « Piano Mattei ».

Pertanto, nel pieno rispetto del diritto internazionale e del ruolo dell'Italia nelle organizzazioni multilaterali, ritiene indispensabile che il Governo si costituisca parte civile nel processo che si è aperto in Italia il 25 maggio scorso nei confronti di due funzionari del Programma alimentare mondiale, tenuto conto che l'inchiesta giudiziaria condotta nella Repubblica democratica del Congo non ha fugato tutti i dubbi sulle reali motivazioni dell'omicidio di Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio

Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo.

5-00909 Marocco: Sulla morte del connazionale Claudio Mandia a New York

Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta dell'Esecutivo. Ricorda che la tragica vicenda del giovane Claudio Mandia presenta ancora molti punti oscuri. Il processo penale a carico del College internazionale EF Academy, svoltosi negli Stati Uniti si è concluso con la rinuncia della Procura a perseguire la scuola. Esso ha nondimeno evidenziato una serie di gravi comportamenti della stessa scuola nei confronti di Claudio Mandia, che è stato recluso per diversi giorni, in conseguenza di una violazione disciplinare che aveva portato alla sua espulsione, in una condizione di isolamento e vera propria segregazione. Il tentativo della EF Academy di trasferire il processo civile a Zurigo, sede legale della scuola, è stato fortunatamente sventato, ma occorre che l'Italia continui a seguire con attenzione questa vicenda, fornendo tutto il sostegno necessario alla famiglia di Claudio Mandia.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Laura Boldrini a Tokyo e Hiroshima in occasione del Forum

parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari (28-30 aprile 2023).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che l'onorevole Boldrini ha svolto una missione in Giappone per partecipare al Forum parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari. In esito allo svolgimento della missione, l'onorevole Laura Boldrini ha quindi presentato una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 7*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ricorda che la missione ha avuto origine da un invito dell'*International Campaign to abolish nuclear weapons* (Ican), premiata col premio Nobel per la pace nel 2017 in quanto promotrice e realizzatrice del «Trattato per la proibizione delle armi nucleari» (TPNW). Il Trattato in oggetto, entrato in vigore, dopo il raggiungimento della cinquantesima ratifica, il 22 gennaio 2021, è stato attualmente firmato da 92 Stati e ratificato da 68. Gli obiettivi della Campagna sono quello di rafforzare il Trattato di non proliferazione nucleare e aumentare il numero delle ratifiche del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Ciò in un contesto in cui le minacce di uso dell'arma nucleare sono ricorrenti e crescenti, mettendo potenzialmente a rischio il futuro stesso dell'umanità. Auspica quindi che il Governo italiano invii osservatori alla Conferenza degli Stati parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, cosa che finora non è stata fatta, nonostante un atto di indirizzo approvato dalla Commissione Esteri nel corso della precedente legislatura. Preannuncia il deposito di una risoluzione su questo tema, per la quale auspica il sostegno di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 115 del 24 maggio 2023, a pagina 36:

prima colonna, nona riga, sopprimere le parole: « , autorizzando la spesa di 800

mila euro per l'anno 2023 e di 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

prima colonna, dodicesima riga, sopprimere le parole: « di dieci unità »;

seconda colonna, terza riga, sopprimere le parole: « di 200 mila euro annui »;

seconda colonna, nona riga, sopprimere le parole: « è fornito »;

seconda colonna, decima riga, sostituire le parole: « solo su richiesta della medesima o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di ribadire la competenza generale del MAECI nella materia della cooperazione allo sviluppo » con le seguenti « e al MAECI non incide in alcun modo sulla competenza generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00648 Onori: Sulla tutela dei diritti delle persone omosessuali in Uganda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina, in stretto coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Kampala e con i *partner* europei e internazionali, segue con attenzione l'*iter* della legge richiamata dall'Onorevole interrogante e i suoi risvolti.

Essa prevede l'introduzione di pene molto severe per i cosiddetti «reati di omosessualità» per il sostegno alle associazioni di difesa dei diritti della comunità LGBT. Il provvedimento ha raccolto un forte sostegno non solo in ambito parlamentare, ma anche presso le comunità religiose cristiane e musulmane.

Per questo, d'intesa con i *partner*, nel sensibilizzare le Autorità locali sull'importanza di proteggere i diritti umani di tutte le persone, abbiamo cercato di evitare un ulteriore inasprimento del dibattito pubblico. Ciò avrebbe esposto la comunità arcobaleno a ulteriori rischi e favorito un terreno fertile per proteste anti-occidentali.

L'Ambasciatore d'Italia a Kampala ha affrontato la questione nel corso di numerosi colloqui con membri del Governo e del Parlamento ugandese. Si è inoltre confrontato con associazioni per la promozione dei diritti umani, per raccoglierne il punto di vista, e con *leader* religiosi, per sensibilizzarli sull'importanza della promozione e tutela dei diritti umani.

Il 27 marzo, l'Ambasciatore d'Italia ha incontrato il Presidente ugandese Museveni, insieme all'Ambasciatore dell'Unione Europea, per riaffermare la posizione italiana ed europea in tema di protezione e tutela dei diritti umani.

Ha anche valorizzato le autorevoli voci locali – a cominciare dal Ministero della Giustizia ugandese – che hanno espresso dubbi sui profili di costituzionalità della legge.

A queste azioni si è poi aggiunta, lo scorso aprile, una risoluzione di condanna del Parlamento europeo.

Il 26 aprile il Presidente Museveni aveva deciso di rinviare il provvedimento al Parlamento, formulando alcune raccomandazioni in linea con le sensibilizzazioni ricevute a livello internazionale. Queste sono state in parte recepite nella nuova versione della legge che il Parlamento ugandese ha approvato, dopo un ulteriore e acceso dibattito, a inizio maggio.

Il provvedimento, nonostante le riformulazioni, continua a esporre a rischi gli esponenti della comunità LGBT e a suscitare apprensione per la tutela dei diritti civili e delle libertà fondamentali nel paese.

Come forse avete visto dalle notizie di stampa, proprio ieri mattina è stata annunciata la promulgazione della legge da parte del Presidente Museveni. I profili di costituzionalità della norma potrebbero ora essere esaminati dalla Corte Suprema ugandese.

Proseguiamo pertanto con estrema attenzione il monitoraggio degli sviluppi del provvedimento, in particolare la sua applicazione concreta. Continuiamo a sensibilizzare, con i *partner*, le Autorità locali sul rispetto dei diritti umani.

L'Italia ha sempre prestato forte attenzione al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Uganda e al dialogo come strumento per promuovere sviluppi positivi su questi temi. In occasione della sessione di gennaio 2022 della Revisione Periodica Universale delle Nazioni Unite abbiamo appunto raccomandato al Paese di decriminalizzare le relazioni omosessuali e di garantire a tutti l'esercizio della libertà fondamentali.

Ogni nostra iniziativa tiene conto del quadro più generale del partenariato bila-

terale con l'Uganda e del ruolo svolto dal Paese nella regione. Kampala rappresenta un elemento di rafforzamento della stabilità e di promozione del multilateralismo, in un'area di preminente interesse strategico per l'Italia e per l'Europa.

Con riferimento ai profili di cooperazione allo sviluppo, pure richiamati nell'interrogazione, le iniziative sono realizzate sulla base delle condizioni di vulnerabilità della popolazione locale, inclusa dunque

l'attenzione verso chi, per via del proprio orientamento sessuale, è particolarmente esposto ai rischi di discriminazione e violenza.

Anche la nostra azione umanitaria, che nell'ultimo anno ha sostenuto la risposta del Paese alla pressione migratoria e all'emergenza sanitaria causata dall'Ebola, è attenta ai bisogni delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00776 Porta: Sull'annullamento della procedura di elezione del Comites di Zurigo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ordinato il riconteggio delle schede delle ultime elezioni del Comites di Zurigo e indicato che la nuova ripartizione dei seggi tra le liste porterebbe all'elezione della Signora Iacobelli e non del Signor Giardino. Il dispositivo prevede inoltre che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si conformi a quanto statuito e si faccia parte diligente nell'eseguire le indicazioni, senza adottare atti che possano andare contro l'accertamento dei fatti.

La parte soccombente alla sentenza di primo grado ha presentato ricorso. In attesa dell'esame nel merito, il Consiglio di Stato ha emesso un'ordinanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.

Il Ministero degli esteri deve quindi farsi parte diligente nell'eseguire anche questa ordinanza. Violarne il contenuto implicherebbe l'annullamento di ogni atto non conforme.

Premesso che il Comites di Zurigo non ha dichiarato decaduto il Signor Giardino, occorre sottolineare che la legge 286 del 2003 istitutiva dei Comites non attribuisce all'Autorità consolare alcun potere di interferenza nei lavori del Comitato degli italiani all'estero. Né può prendere provvedimenti nei loro confronti. Questo vale in particolar modo in pendenza di una pronuncia della giustizia amministrativa.

Non è dunque percorribile intraprendere alcuna iniziativa in attesa del giudizio del Consiglio di Stato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00815 Boldrini: Sulle violazioni dei diritti umani in Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano dedica particolare attenzione alla condizione dei migranti e rifugiati presenti in Libia. La nostra azione di stimolo nei confronti delle autorità del Paese affinché rispettino le normative internazionali nella gestione del fenomeno migratorio è continua.

L'Italia, insieme all'Unione europea e gli Stati membri, ha salutato con favore la pubblicazione del Rapporto della Missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sulla Libia. Da parte nostra sottolineiamo infatti, a ogni occasione di incontro con i libici a livello politico e tecnico, come sia imprescindibile tutelare i migranti, soprattutto quelli più vulnerabili, e promuovere i diritti umani in Libia.

È un obiettivo che l'Italia persegue con decisione anche a livello multilaterale. Lo dimostra l'ultima sessione del Gruppo di lavoro sui Diritti Umani del Processo di Berlino sulla Libia, tenutosi il 22 maggio a Tripoli sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Insieme agli altri *partner* internazionali, coltiviamo inoltre un dialogo costante con le autorità libiche per spingerle a fare di più sul fronte del superamento del sistema dei centri di trattenimento per migranti. È urgente una più effettiva e pronta collaborazione con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite, l'Alto Commissariato per i Rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

La perdurante fragilità politica e istituzionale della Libia non agevola il raggiungimento di più ambiziosi obiettivi in materia di cooperazione migratoria. Una collaborazione indispensabile per fronteggiare il

traffico di esseri umani e l'arrivo indiscriminato di migranti irregolari nel nostro Paese.

Un Governo stabile, unito e pienamente legittimato dal voto, all'esito di un processo di pacificazione nazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite, permetterà sicuramente progressi significativi anche nella gestione del fenomeno migratorio. La Comunità internazionale – Unione europea e Stati Uniti in primo luogo – deve raccogliere il grido d'allarme che da tempo l'Italia ha lanciato.

Aspettare la definitiva stabilizzazione della Libia non è ovviamente una soluzione percorribile di fronte alle tragedie e alle reti criminali evidenziate dal Rapporto dell'ONU. Occorre quindi sostenere le autorità libiche nel quadro degli accordi esistenti e in linea con il diritto internazionale, così da rafforzarne le capacità anche in materia di salvataggi in mare. Si tratta di un obiettivo condiviso con l'Unione europea.

Continuiamo inoltre a partecipare ai programmi per il reinsediamento dei migranti dalla Libia. Manteniamo infatti pienamente operativi i corridoi umanitari, che alleviano la pressione sui centri di trattenimento e salvaguardano i soggetti particolarmente vulnerabili. Il nostro Paese resta l'unico Stato membro dell'Unione europea a promuovere evacuazioni d'emergenza dirette dalla Libia.

Siamo pronti a collaborare con tutti, a difesa dei più deboli e svantaggiati. Siamo allo stesso tempo consapevoli di avere di fronte una situazione molto complessa, in cui lo stato di diritto non potrà che affermarsi grazie a un'azione corale e graduale.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-00870 Quartapelle Procopio:
Sul divieto di espatrio per Patrick Zaki.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha portato avanti una costante e tenace azione politica e diplomatica per lo studente egiziano Patrick Zaki.

Prima per la sua scarcerazione e ora per la rimozione del divieto all'espatrio.

Lo abbiamo fatto sollevando il caso in ogni incontro istituzionale e a tutti i livelli.

Lo ha fatto il Presidente del Consiglio a novembre scorso in occasione della COP27.

Lo ha fatto il Ministro Tajani in occasione delle sue visite al Cairo di gennaio e marzo, in quest'ultimo caso con il Ministro Bernini.

In tutte queste occasioni – e nel più generale percorso di rilancio del rapporto bilaterale – abbiamo chiesto la collaborazione delle autorità egiziane per una positiva soluzione della vicenda.

Accanto ai passi ai più alti livelli politici, continua incessante l'impegno diplomatico, con la nostra Ambasciata al Cairo in prima linea, sia nei contatti con le controparti istituzionali egiziane, sia in una più ampia azione volta a mobilitare la solidarietà dei Paesi europei e dei *partner*.

È infatti grazie all'impulso dell'Italia che si è riusciti rivitalizzare il meccanismo europeo di monitoraggio dei processi.

L'ultima udienza, presso il Tribunale di Mansoura – pur con un nuovo rinvio al 18 luglio – ha fatto registrare uno sviluppo positivo: l'ammissione dei diplomatici italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, nonché dei rappresentanti di Paesi *partner*, quali Stati Uniti, Canada e Svizzera.

L'azione puntuale di sensibilizzazione degli interlocutori locali è uscita rafforzata dal sostegno di questi Paesi *like-minded*, rivelatasi particolarmente efficace anche perché fatta con un lavoro silenzioso e sottotraccia.

Più in generale, l'Italia continuerà a seguire il tema complessivo della tutela dei diritti umani in Egitto sia attraverso il dialogo politico bilaterale tra Governi, sia nei contatti con le principali realtà della società civile attive nel campo.

In ambito internazionale la nostra azione si concretizza, innanzi tutto a livello locale, nel coordinamento tra Stati Membri dell'Unione europea e nel formato dei Paesi *like-minded* per attuare iniziative di promozione dei diritti umani e delle libertà civili, tra cui appunto il meccanismo del monitoraggio dei processi.

C'è poi, a livello multilaterale, tutta l'attività in seno al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, dove abbiamo sempre reiterato – anche come gruppo europeo – forte preoccupazione per il quadro complessivo della tutela dei diritti umani in Egitto, per le restrizioni degli spazi della società civile. Per questo abbiamo chiesto la liberazione degli attivisti difensori dei diritti umani.

Il Governo continuerà quindi, anche ai più alti livelli nell'ambito del dialogo politico con l'Egitto, e nei diversi consessi multilaterali, a far presente le nostre istanze nell'auspicio che si arrivi ad una conclusione positiva della vicenda Zaki.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00878 Provenzano: Sul processo per l'omicidio dell'Ambasciatore Luca Attanasio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il primo quesito posto dall'Onorevole interrogante riguarda l'eventuale rinuncia da parte dell'agenzia ONU Programma Alimentare Mondiale all'immunità processuale per i suoi due dirigenti imputati.

La decisione rappresenta un atto sovrano dell'Organizzazione Internazionale coinvolta.

Le Convenzioni sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946 e delle Agenzie Specializzate del 1947, di cui l'Italia è parte, prevedono – infatti – che spetti al Segretario Generale dell'ONU e al Direttore Esecutivo del PAM la facoltà di rinunciare all'immunità di un proprio funzionario.

Possono farlo se, nella loro opinione, l'immunità dovesse ostacolare il corso della giustizia, e purché la rinuncia non rechi pregiudizio alle Nazioni Unite o all'Agenzia.

Entrambe hanno precisato che la collaborazione prestata alle nostre Autorità inquirenti è avvenuta su base volontaria, senza implicare alcuna rinuncia alle proprie immunità né a quelle del personale dipendente.

Come noto, la missione dell'Ambasciatore Attanasio, incluse le misure di sicurezza, si svolgeva nel quadro organizzativo del Programma Alimentare Mondiale.

Il PAM, anche sulla base di un concorde parere della FAO e del Segretariato ONU di New York, sostiene che il procedimento avviato dalla Procura della Repubblica contro i funzionari dell'Agenzia non debba proseguire, in quanto ritenuto violare l'immunità funzionale garantita dalle citate Convenzioni internazionali.

Il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso alla Procura tali osservazioni, dal momento che, in questa fase, spetta all'Autorità giudiziale

valutare, nelle forme previste dalle norme processuali penali italiane vigenti, le eccezioni sollevate nell'ambito del procedimento avviato.

Veniamo quindi alla questione dell'eventuale costituzione di parte civile da parte del Governo italiano nel processo contro i due funzionari del PAM.

Il Governo italiano si è costituito parte civile nel procedimento penale nella Repubblica Democratica del Congo, volto all'accertamento delle responsabilità degli autori materiali del reato.

A seguito della richiesta di condanna alla pena capitale avanzata dal Pubblico Ministero locale, la Repubblica Italiana ha ribadito la propria contrarietà alla pena di morte e richiesto espressamente di condannare i sei imputati soltanto a misure detentive.

Il Tribunale militare locale ha ritenuto tutti gli imputati colpevoli dei reati di omicidio e associazione a delinquere, tre dei quali anche del reato di detenzione illegale di armi da guerra.

Gli imputati sono stati tutti condannati all'ergastolo, oltre che a un risarcimento in solido di due milioni di dollari a favore dello Stato italiano. La sentenza non è ancora definitiva in quanto il Pubblico Ministero ha preannunciato che presenterà appello.

Quanto al procedimento penale apertosi in Italia nei confronti dei due dirigenti del PAM, l'udienza preliminare è stata rinviata a giovedì.

Come sottolineato dal Ministro Tajani, commemorando nell'Aula di questa Camera l'Ambasciatore Luca Attanasio, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo nel secondo anniversario della scomparsa, sentiamo forte l'impegno ad assicurare giustizia e onorare la

memoria dei caduti. Abbiamo a cuore l'esigenza di giungere ad una piena verità sulla drammatica imboscata che ha tolto loro la vita.

Nelle sue valutazioni, il Governo deve considerare, come sempre, l'interesse nazionale nel suo complesso: la necessità di

fare giustizia, il rispetto per l'operato e l'indipendenza della nostra magistratura (cui spetta l'accertamento delle immunità) e anche il rispetto degli obblighi di diritto internazionale.

Di tutti questi fattori occorrerà tenere conto.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00909 Marocco: Sulla morte del connazionale Claudio Mandia a New York.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il giovane Claudio Mandia, che frequentava da due anni la scuola *Education First International* di Thornwood (dove era iscritta anche una delle sorelle), è stato rinvenuto senza vita nel campus il 17 febbraio 2022.

Il nostro Consolato Generale a New York, informato dai familiari del giovane della drammatica notizia, si è messo da subito a disposizione per ogni possibile assistenza in un momento così difficile.

Secondo la ricostruzione della famiglia, il ragazzo stava attraversando un periodo di forte stress dovuto al ritardo con cui aveva fatto rientro negli Stati Uniti dall'Italia a causa del COVID-19 (tre settimane).

Non essendo riuscito a recuperare gli studi, era stato sorpreso a copiare un compito, fatto da lui stesso ammesso davanti alla Commissione disciplinare della scuola. La scuola ha quindi deciso la sua espulsione per «violazione del codice di condotta».

In attesa del provvedimento, il giovane era stato messo in isolamento per quattro giorni, durante i quali ha potuto incontrare solo l'assistente sociale e, la sera prima del decesso, la sorella e alcuni amici.

La mattina del 17 febbraio, sollecitati dalla sorella che non riusciva più a comunicare con il ragazzo, i responsabili del campus hanno trovato il corpo senza vita di Claudio. Le competenti autorità di polizia hanno accertato il suicidio.

I familiari hanno autorizzato l'autopsia effettuata il 19 febbraio.

La salma del giovane è stata subito messa a disposizione dei familiari, per poi essere trasportata in Italia.

A seguito dell'apertura di un fascicolo e delle indagini, la Procura americana competente ha concluso, a inizio dicembre 2022, di non ravvedere gli estremi per il rinvio a un giudizio penale della *Education First*

International, pur ammettendo un atteggiamento non corretto da parte della scuola.

Resta attivo il processo civile (non ancora avviato), per il quale i legali della scuola hanno chiesto al Giudice americano il trasferimento della giurisdizione presso il Foro svizzero (sede legale dell'istituzione), auspicando un'archiviazione o un'attenuazione delle imputazioni.

Al riguardo, a marzo, il Console Generale ha anche sensibilizzato la Giudice competente per il procedimento civile per il mantenimento della giurisdizione statunitense sul caso.

In occasione del più recente contatto avuto dal Consolato Generale a New York giovedì scorso, i familiari di Claudio hanno riferito che il Giudice americano ha respinto il ricorso dell'istituzione scolastica, confermando la giurisdizione statunitense sul caso.

In parallelo, la famiglia del giovane, in accordo con i propri legali americani, ha alimentato negli Stati Uniti un dibattito mediatico volto a dimostrare le asserite responsabilità della *Education First International* nella vicenda di Claudio e a promuovere un progetto di legge che sottoponga le istituzioni scolastiche private dello Stato di New York alle linee guida adottate da quelle pubbliche.

Il Ministero degli esteri, grazie all'impegno profuso dal Consolato Generale a New York e dall'Ambasciata a Washington, ha assistito la famiglia Mandia sin dall'inizio della vicenda.

Il Ministro Tajani ha ricevuto alla Farnesina il 21 aprile i genitori di Claudio, ai quali ha confermato l'impegno massimo nel sensibilizzare l'Autorità giudiziaria statunitense sulla vicenda.

Anche l'Ambasciatrice a Washington e il Console Generale a New York hanno in-

contrato più volte i genitori di Claudio e, in stretto raccordo con i legali della famiglia, hanno incessantemente intrattenuto contatti con le Autorità locali.

La Farnesina in tutte le sue articolazioni non risparmierà sforzi per ottenere massima chiarezza sulla triste vicenda di Claudio.

ALLEGATO 7

Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Laura Boldrini a Tokyo e Hiroshima in occasione del Forum parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari (28-30 aprile 2023).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In preparazione del *summit* dei *Leader* dei Paesi del G7, che si è svolto ad Hiroshima dal 19 al 21 maggio 2023, ICAN (*International Campaign to Abolish Nuclear Weapons*) ha promosso un «*Forum* parlamentare dei Paesi del G7 per l'abolizione delle armi nucleari» che si è tenuto in parte a Tokyo, in parte ad Hiroshima dal 28 al 30 aprile 2023.

ICAN ha invitato l'onorevole Boldrini ad essere presente in una delegazione di sette parlamentari, uno per ogni Paese del G7.

La «*International Campaign to Abolish Nuclear Weapons*» (ICAN) è una rete internazionale di associazioni che nel 2017 ricevette il Premio Nobel per la pace in quanto promotrice e realizzatrice del «*Trattato per la proibizione delle armi nucleari*» (TPNW), adottato il 7 luglio 2017 dalle Nazioni Unite ed entrato in vigore, dopo il raggiungimento della cinquantesima ratifica, il 22 gennaio 2021. Attualmente il Trattato è firmato da 92 Stati e ratificato da 68 (in Europa da Austria, Irlanda, Malta, San Marino e Santa Sede).

L'iniziativa parlamentare è nata sulla base di una forte aspettativa nei confronti del *summit* di maggio, non soltanto per la scelta del Governo giapponese di svolgerlo in un luogo simbolico come Hiroshima e di aver incluso il tema della minaccia nucleare in agenda, ma anche per numerose dichiarazioni di *leader* mondiali che incoraggiavano l'auspicio che la riunione del G7 potesse diventare il punto di partenza di sforzi rinnovati per negoziati volti al disarmo nucleare.

Forte era ed è d'altronde la preoccupazione generata dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e la situazione di stallo dei negoziati bilaterali con gli USA dopo che Mosca ha sospeso il

nuovo accordo Start ed ha annunciato di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, a cui si aggiungono gli esperimenti nucleari della Corea del Nord e la prosecuzione dell'arricchimento dell'uranio da parte del regime iraniano.

Oggi si parla di uso delle armi nucleari, e lo si minaccia, con una frequenza e una chiarezza che forse non avevamo mai ascoltato prima, come se non rappresentassero oggi più di ieri il rischio maggiore per la sopravvivenza dell'umanità: l'atomica di Hiroshima pesava circa 4.500 chilogrammi e uccise 140 mila persone, mentre una bomba nucleare odierna pesa poche centinaia di chilogrammi e può uccidere un milione di persone.

Con questa consapevolezza, la piena implementazione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) e la estensione del numero dei Paesi aderenti al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) sono stati gli obiettivi principali degli incontri che si sono svolti prima a Tokyo, presso la *Japanese House of Councillors*, e poi ad Hiroshima nel *Campus* della *Hiroshima University*.

Ma un altro momento di grande importanza, oltre che di sincera commozione, è stato l'incontro che la delegazione di parlamentari del G7 ha avuto con i sopravvissuti (*Hibakusha*) del bombardamento di Hiroshima, testimoni delle drammatiche conseguenze dell'uso di armi atomiche, ancora visibili dopo oltre settant'anni.

Le radiazioni scaturite dalle bombe atomiche dell'agosto 1945 hanno lasciato infatti tracce indelebili sul corpo di migliaia di persone tra le quali tumori alla pelle, alle ossa e all'apparato riproduttivo, problemi respiratori, malattie cardiovascolari, effetti negativi sul sistema immunitario.

Ad Hiroshima la delegazione ha poi visitato il *Peace Memorial Museum* e deposto fiori all'*Hiroshima Cenotaph*.

Il *Forum* parlamentare dei Paesi del G7 si è concluso il 30 aprile 2023 con l'approvazione di una dichiarazione contenente i seguenti impegni:

rafforzare e implementare il Trattato di non proliferazione, incrementare il numero di Paesi firmatari del Trattato per la proibizione delle armi nucleari e sostenere l'attuazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) adottato il 10 settembre 1996 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

chiedere al *summit* dei *Leader* dei Paesi del G7 di incontrare ed ascoltare gli *Hibakusha*, di riconoscere i danni devastanti causati sulle persone e sull'ambiente dall'uso delle armi nucleari, di condannare senza equivoci ogni minaccia di usare le armi nucleari e di riconoscere il valore del TPNW nel cammino verso il disarmo nucleare globale;

agli Stati non firmatari del TPNW, come è l'Italia, si chiede di partecipare da osservatori al secondo *meeting* degli Stati Parte del Trattato e di collaborare con gli Stati parte stessi nel campo dell'assistenza alle vittime e del recupero dei danni arrecati all'ambiente.

Alla vigilia del vertice del G7 di Hiroshima, il neo costituito « Intergruppo della Camera per il disarmo nucleare » ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendole di impegnarsi, in quella sede, a condannare in modo inequivocabile le minacce all'uso delle armi nucleari, ad ascoltare i sopravvissuti della catastrofe di Hiroshima, a porre fine agli accordi di condivisione degli armamenti nucleari e a perseguire l'obiettivo del disarmo.

L'Intergruppo ha inoltre chiesto alla Presidente Meloni di fare in modo che nel prossimo *summit* del G7 a presidenza italiana, che si terrà nel nostro Paese nel

2024, venga posto al centro il tema del disarmo nucleare e che l'Italia partecipi come Paese osservatore alla prossima Conferenza degli Stati Parte del TPNW che si terrà a New York dal 27 novembre al 1 dicembre 2023.

Ma i promotori e i partecipanti al *Forum* parlamentare dei Paesi del G7 dell'aprile scorso hanno manifestato tutta la loro delusione per i risultati del *summit* dei *Leader* del G7 e in particolare per il documento conclusivo sul tema del disarmo nucleare (« *G7 Leader's Hiroshima Vision on Nuclear Disarmament* »), in quanto ai giusti propositi di raggiungere un « mondo senza armi nucleari con una sicurezza illimitata per tutti » non ha fatto seguito nessuna misura o impegno concreto per raggiungere questo obiettivo.

Daniel Hogsta, Direttore esecutivo di ICAN ha definito i risultati del *summit* nel modo seguente: « Questa è più di un'opportunità mancata. Con il mondo che si trova ad affrontare il rischio acuto che le armi nucleari possano essere usate per la prima volta da quando furono bombardate Hiroshima e Nagasaki, questo è un grave fallimento della *leadership* globale ».

Anche diversi sopravvissuti (*Hibakusha*) hanno manifestato il loro disappunto per l'esito deludente del vertice.

Convinta che la minaccia nucleare sia divenuta purtroppo una realtà e che il mondo rischia per questo la propria sopravvivenza, l'onorevole Boldrini, in conclusione, ha auspicato che la Camera dei deputati si impegni fortemente verso l'obiettivo del disarmo nucleare globale e approvi nuovi atti parlamentari – dopo quello adottato dalla Commissione Affari Esteri e comunitari il 18 maggio 2022 – che impegnino il Governo a muoversi con coraggio in questa direzione.

In questo contesto, ha preannunciato la presentazione di un'apposita proposta di risoluzione in Commissione, che riassume i contenuti e gli impegni richiamati nella presente relazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri S.p.A., dottor Pierroberto Folgiero, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	170
Audizione informale del professor David Della Morte Canosci, docente di Medicina Interna e Geriatria all'Università di Roma-Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro »	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizione informale dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri S.p.A., dottor Pierroberto Folgiero, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.05.

Audizione informale del professor David Della Morte Canosci, docente di Medicina Interna e Geriatria all'Università di Roma-Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 171

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

C. 596 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel rilevare preliminarmente che la maggior parte delle disposizioni del provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ha carattere ordinamentale e procedurale e che al finanziamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative si provvede mediante i

contributi degli iscritti, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'attuazione delle disposizioni relative allo svolgimento della prova di verifica delle competenze professionali per i pedagogisti, di cui all'articolo 2, allo svolgimento della prova di esame per gli educatori, di cui all'articolo 4, alla nomina dei Commissari nei tribunali dei capoluoghi regionali e delle province autonome e allo svolgimento dei relativi compiti, quali la formazione degli albi e l'indizione delle prime elezioni, nonché alla nomina dei componenti del seggio, di cui all'articolo 10, possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, infine, più in generale, la rimodulazione dei requisiti professionali di professionisti e dipendenti che operano con le amministrazioni pubbliche, ad esempio, in ambito scolastico o assistenziale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma da parte del Governo – che le norme in esame, in quanto disciplinano i requisiti di accesso alle professioni e consentono la prosecuzione a coloro che già operano sulla base dei requisiti attualmente vigenti, non comportino riflessi organizzativi di carattere oneroso per le pubbliche amministrazioni – come, ad esempio, avvenuto in occasione dell'esame nel corso della XVII legislatura

della legge n. 3 del 2018 – che prevedeva, analogamente a quella in esame, anche un riordino di professioni, in quel caso il riordino delle professioni sanitarie, recato da disposizioni che sono state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.

In ogni caso, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente, dopo l'articolo 11, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, volta a prevedere che le amministrazioni competenti vi provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala l'opportunità, al fine di dare più compiutamente riscontro alle richieste formulate dal relatore, di acquisire una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro la giornata di martedì 6

giugno 2023, tenuto conto del fatto che il provvedimento medesimo è già iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, chiede alla rappresentante del Governo se il Governo sia in grado di presentare la relazione tecnica entro il termine indicato dal relatore.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il termine indicato dal relatore per la predisposizione della relazione tecnica può ritenersi congruo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine del 6 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento. Nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme contenute nel decreto-legge, rammenta in sintesi che l'articolo 1 modifica l'ordina-

mento dell'INAIL e dell'INPS, novellando altresì la disciplina dei relativi organi.

L'articolo 2 si occupa di organi delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare incidendo sulla disciplina del conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle medesime fondazioni.

L'articolo 3 reca un insieme di disposizioni relativi a organi e strutture del sistema sanitario. In sintesi, si estende al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria; viene modificata la disciplina del compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo; si dispone la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, con il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima si prorogano al 1° ottobre 2023 due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, ovvero la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso; si sospendono ulteriormente le attività e i procedimenti di irro-

gazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 4 del provvedimento proroga alcuni termini in materia fiscale.

In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cosiddetta rottamazione-*quater*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.

Ricorda al riguardo che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, ha reso nota l'intenzione di prorogare il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente, ha annunciato il differimento al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, è stato altresì annunciato lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) al 31 ottobre 2023.

Più in dettaglio, le disposizioni in esame (comma 1, lettera *a*)) anzitutto modificano l'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2023. In coerenza con quanto preannunciato dal Governo, viene differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per

il pagamento del dovuto in un'unica soluzione. Le norme rimodulano, di conseguenza, i termini per il pagamento rateale. Ferma restando la possibilità di pagare nel numero massimo di diciotto rate, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento della prima rata (come la seconda, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute). Restano ferme le ulteriori scadenze previste in precedenza (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Il comma 1, lettera *b*) modifica il successivo comma 233, chiarendo che in caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2 per cento annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023.

La lettera *c*) del comma 1 modifica poi il comma 235, posticipando dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. In sostanza, per effetto di tali modifiche – sempre in coerenza con quanto preannunciato dal Governo – è possibile usufruire di due mesi in più per l'adesione alla rottamazione-*quater*.

La medesima lettera *c*) di conseguenza novella il successivo comma 237, che consente di integrare la dichiarazione già presentata; anche in tal caso il termine per integrare la dichiarazione è posticipato di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

La lettera *d*) apporta modifiche al comma 241 che affida all'agente della riscossione il compito di comunicare ai debitori il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La comunicazione per effetto delle norme in commento deve essere resa entro il 30 settembre 2023, in luogo del 30 giugno.

La lettera *e*) modifica il comma 243, che disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. In particolare, con le

modifiche in esame, si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023) le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.

L'articolo 4, comma 2 incide sulla disciplina della trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille IRPEF.

Per effetto delle modifiche, viene posticipata al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d'imposta 2023) l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille IRPEF.

Ricorda che il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che la proroga discende dall'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione.

Proseguendo nell'illustrazione del provvedimento, rileva che sono mantenuti, per il periodo d'imposta 2022, i termini e la modalità di trasmissione cartacea delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille prevista dall'articolo 17, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (in materia di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta).

Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. Ricorda che la norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge 130 del 2022).

In particolare la richiamata lettera *b*) ha modificato la procedura per l'indizione delle

elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.

Di interesse per la VI Commissione è altresì l'articolo 5, comma 1, che proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023.

L'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha disposto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo da ente pubblico economico in società per azioni. Il nuovo ente, denominato « Istituto per il credito sportivo e culturale », dovrà essere assoggettato alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Nelle more della suddetta trasformazione, anche al fine di garantire la continuità dell'operatività dell'Istituto, la norma in esame proroga 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto. A tale scopo viene modificato l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva già disposto la proroga dei citati organi fino al 30 giugno 2023.

Al riguardo, ricorda che nella Relazione illustrativa che accompagna la disposizione si rappresentano le motivazioni dell'intervento normativo. Il Governo evidenzia che, in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Ente in Spa, con la proroga si è voluto garantire la piena operatività del medesimo. Tale intervento, quindi, è volto a scongiurare interruzioni nell'operatività dell'Istituto – compresa la gestione dei Fondi speciali – e salvaguardare la conclusione

del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Proseguendo nella sintetica illustrazione del provvedimento, rammenta che il comma 2 dell'articolo 5 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

I successivi commi 3 e 4 allargano l'operatività del Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, al fine di stabilire che esso possa: *a)* erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; *b)* concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

L'articolo 6, comma 2, proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

L'articolo 7 proroga il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia e l'articolo 8 modifica alcuni termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico.

L'articolo 9 dispone che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto –

dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'articolo 10, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

L'articolo 12 prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità.

L'articolo 13 reca una generale clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 14 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dunque dall'11 maggio 2023.

Al termine dell'illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) preliminarmente annuncia che il proprio intervento verterà sull'impianto generale del provvedimento. Pur consapevole che la decretazione d'urgenza, negli ultimi anni, è stata utilizzata intensamente dai governi succedutisi nel tempo, ritiene tuttavia che di tale strumento non si debba abusare. Sottolinea in proposito l'estrema eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento in esame, che non appaiono tutte connotate dai requisiti di necessità e urgenza propri dei decreti-legge.

Esprime anzitutto il proprio favore nei riguardi delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge, che prorogano il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia, nell'ottica della realizzazione de-

gli obiettivi del PNRR. Ritiene infatti che tale intervento sia effettivamente caratterizzato dalla necessità e dell'urgenza, in considerazione delle difficoltà degli enti territoriali nel rispettare la tempistica richiesta dalle procedure legislative in materia di appalti.

Coglie l'occasione per rammentare che l'esame in commissione non solo è strumento di negoziazione con il Governo sul contenuto dei decreti-legge, ma che costituisce inoltre un'occasione preziosa per approfondire le problematiche degli enti territoriali, sia con riferimento alle tempistiche dei pagamenti legate alle procedure a evidenza pubblica, sia con riferimento alla carenza di risorse umane. Tale ultima circostanza, rileva, rende difficoltoso l'adempimento degli obblighi e il rispetto delle tempistiche necessarie al completamento degli interventi richiesti dal PNRR.

Per converso, evidenzia come alcune materie trattate nel provvedimento – tra cui in particolare l'articolo 11, il quale destina a specifiche finalità le risorse derivanti dalle emissioni filateliche – non rivestano i richiamati caratteri di necessità e urgenza propri dei decreti-legge.

Invita dunque gli organi di vertice dalla Commissione, per quanto è nei relativi poteri, a rappresentare al Governo l'opportunità di una maggiore attenzione in ordine ai profili propri della decretazione d'urgenza.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto dell'invito da ultimo formulato dal deputato D'Alfonso, che investe tuttavia competenze che esulano da quelle proprie della presidenza della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Nuovo testo C. 752 Carloni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, illustra il provvedimento in parola.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme, rileva che la proposta contiene numerose disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze; di conseguenza si propone di illustrare in breve il contenuto della proposta, soffermandosi in particolare sulle norme che recano disposizioni di competenza della VI Commissione.

In sintesi, l'articolo 1 individua le finalità della proposta, che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo. L'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Per quanto riguarda i profili di interesse della VI Commissione Finanze, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta con specifici limiti temporali e con una precisa applicazione soggettiva. Il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. A fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato suindicato è valutata tenendo conto dell'am-

montare che costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti che si avvalgono del sopra descritto regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo temporale, l'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 5 contiene poi agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici: in particolare i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai « imprese giovanili agricole » o « giovani imprenditori agricoli, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento ».

L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi.

Ricorda che sono di specifico interesse per questa Commissione l'articolo 6-bis e l'articolo 7. L'articolo 6-bis introduce un credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola ai giovani imprenditori agricoli. Esso viene concesso, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, in misura pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si affidano le modalità di attuazione delle disposizioni a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta. Ai relativi oneri, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.

L'articolo 7 introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per i suddetti beni, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola. Si quantificano

in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 gli oneri finanziari inerenti l'agevolazione e si demandano le modalità di attuazione dell'istituto a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi – di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta.

Le disposizioni in esame (comma 3-bis dell'articolo 7) modificano poi la disciplina generale del credito d'imposta per beni strumentali nuovi contenuta nell'articolo 1, comma 1060 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). Con le modifiche proposte, si allunga da due a cinque anni il periodo entro il quale la cessione o la destinazione dei beni agevolati a strutture produttive ubicate all'estero implica la proporzionale riduzione dell'agevolazione.

Ricorda inoltre che sono di interesse della VI Commissione anche gli articoli 8 e 9 della proposta. L'articolo 8 introduce agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Si prevede in particolare che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale sino assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Viene contestualmente abrogata la vigente agevolazione (consistente nel pagamento dell'imposta di registro nella misura del 75 per cento) prevista dal comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 per l'acquisto o permuta di terreni. L'articolo 9 dispone agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale: in particolare, per le attività esercitate dai giovani imprenditori agricoli, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi come l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato con modalità age-

volate, ovvero applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Ricorda che il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile considera attività connesse all'attività propriamente agricola quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si ricorda, inoltre, che la normativa nazionale in materia di agricoltura sociale è contenuta nella legge n. 141 del 2015 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale ».

L'articolo 9-bis introduce forme di incentivazione alla pluriattività in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.

Sempre con riferimento ai profili di interesse della VI Commissione Finanze, l'articolo 11 riconosce in favore dei giovani imprenditori agricoli un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, disciplinandone le modalità ed i limiti di utilizzazione del predetto credito e statuendo le condizioni e le modalità di cessione del suddetto credito d'imposta.

L'articolo 11-bis individua ipotesi in cui non è dovuto il contributo di costruzione per i nuovi edifici, nel caso di interventi da realizzare nelle zone agricole.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, in particolare introducendo misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori.

Rammenta che ulteriori profili di competenza della Commissione sono contenuti anche negli articoli 13 e 14 della proposta. Più in dettaglio, l'articolo 13 promuove misure volte a favorire l'accesso al credito, in primo luogo attraverso la stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato-regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana), volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Tali agevolazioni si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Si prevede inoltre, per far fronte agli oneri della disposizione proposta, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui.

L'articolo 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito, attraverso una modifica alla disciplina dell'istituto contenuta nell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Si amplia la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Con una ulteriore modifica alla disciplina del microcredito, si prevede inoltre che nell'attuazione della disciplina di rango primario il MEF disponga, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti.

L'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: *a)* siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; *b)* siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; *c)* siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

L'articolo 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura.

Segnala poi specifici profili di competenza della VI Commissione Finanze nell'articolo 16 e nell'articolo 17 della proposta. In particolare l'articolo 16 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni. Inoltre si prevede, per gli atti suindicati, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

Come anticipato, rileva che analogo interesse per la Commissione riveste l'arti-

colo 17, che in materia di adempimenti contabili consente, ai destinatari della proposta in esame, di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile.

L'articolo 2435-*bis* del codice civile, con riferimento al bilancio in forma abbreviata prevede, al comma 1, che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'articolo 18 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'articolo 18-*bis* reca la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano.

Al termine dell'illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene che la proposta di legge in esame – presentata su iniziativa della maggioranza – debba essere coordinata con le iniziative regionali afferenti ai Programmi di Sviluppo Rurale – PSR. Reputa inoltre necessario tenere in considerazione l'attività amministrativa svolta in tal senso dagli enti territoriali.

Ricorda poi che il territorio italiano presenta vaste aree rurali di proprietà pubblica, su cui insistono usi civici e altri istituti non aventi natura strettamente pubblicistica. Ritiene che, con riferimento a tali terreni, le scelte del legislatore possono essere orientate all'inerzia o, in alternativa, alla modifica dello stato dei luoghi. Reputa al riguardo necessario non tanto sdemanializzare tali tipologie di terreni, quanto – invece – facilitarne l'utilizzo, anche al fine

di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Virginio MEROLA (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, ricorda tuttavia come la proposta in esame intenda introdurre numerose agevolazioni fiscali che, come tali, possono essere qualificate come *tax expenditures*. Rammenta al riguardo che il disegno di legge di delega per la riforma fiscale, presentato dal Governo e attualmente all'esame della Commissione, prevede esplicitamente tra i criteri di delega il riordino delle agevolazioni fiscali, le quali – con l'approvazione delle norme in esame – rischierebbero di essere ulteriormente incrementate. Invita dunque a riflettere su un possibile coordinamento tra quanto previsto dal disegno di legge di delega e la proposta in votazione.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) rileva che l'articolo 6 della proposta di legge reca specifici esoneri contributivi in favore dei giovani agricoltori. Chiede dunque al sottosegretario Albano quale possa essere l'impatto di tali sgravi sul sistema pensionistico nel suo complesso.

Lucia ALBANO, *sottosegretario per l'economia e le finanze*, acquisisce le sollecitazioni dell'onorevole De Bertoldi e si riserva di effettuare sul punto ulteriori approfondimenti presso le strutture competenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1151, di conversione in legge del DL 51/2023, recante: « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo»;

preso atto che il provvedimento è finalizzato alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi – anche di natura fiscale – volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo;

osservato, in particolare, che la proposta di legge introduce un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura (art. 4), diversi crediti di imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (artt. 6-bis, 7 e 11), agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e determinazione dei redditi derivanti da agricoltura multifunzionale (artt. 8 e 9), nonché misure volte a favorire l'accesso al

credito ed al microcredito per i giovani imprenditori agricoli (artt. 13 e 14);

richiamati inoltre i contenuti dell'articolo 5 – che riduce del 50 per cento gli onorari notarili cui sono soggetti i contratti di compravendita di fondi rustici, di valore inferiore a 200 mila euro, stipulati dai imprese giovanili agricole o giovani imprenditori agricoli – e dell'articolo 16, comma 2, che riduce a un sesto gli onorari notarili per i trasferimenti per causa di morte o donazione di beni costituenti l'azienda agricola in favore di discendenti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 41 anni;

sottolineata l'esigenza di valutare l'opportunità di una armonizzazione delle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 2, con quanto previsto dall'articolo 5, e, in ogni caso, di un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, anche al fine di garantire che tali misure non possano avere effetti pregiudizievoli sulle entrate statali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Testo unificato C. 596-659-952-991-A 184

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 184

ALLEGATO (*Parere approvato*) 196

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023. Atto n. 46 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 185

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (*Esame e rinvio*) 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione. Audizione di Mattia Tarelli, rappresentante di Google Italia e di Giordano Sangiorgi, presidente di AUDIOCOOP, in videoconferenza (*Svolgimento e conclusione*) 194

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 maggio 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Testo unificato C. 596-659-952-991-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), che illustra.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime riserve sull'impianto complessivo del provvedimento. In particolare, considera inaccettabile la disposizione di cui all'articolo 2, su cui il proprio gruppo ha presentato, presso le Commissioni competenti in sede referente, un emendamento interamente soppressivo: si tratta, infatti, di una norma *ad personam*, finalizzata a rimuovere l'attuale sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, in aperta violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 15/2017, che ha sancito l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali, in quanto esse violano, in carenza di idonee garanzie procedurali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

Irene MANZI (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, si associa alle considerazioni della collega Boschi circa i profili di illegittimità costituzionale del citato articolo 2, peraltro evidenziati anche nei *dossier* di documentazione predisposti dagli uffici. In via più generale, pur esprimendo apprezzamento per la norma di cui all'articolo 7 – che differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui deve essere fissato il termine di aggiudicazione degli

interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia –, giudica non condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento.

Anna Laura ORRICO (M5S), preannunciando il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, ribadisce forti riserve sulla disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame: a suo avviso, coerentemente con la legge delega sullo spettacolo approvata nella scorsa legislatura (legge n. 106 del 2022), i Sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche dovrebbero essere sottratti ai meccanismi dello *spoil system* e reclutati sulla base di adeguati bandi pubblici.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, si associa alle critiche sollevate in merito all'articolo 2, ribadendo che le nomine nelle posizioni apicali degli enti lirico-sinfonici dovrebbero seguire procedure concorsuali trasparenti, in ossequio a quel principio meritocratico tanto propagandato dall'attuale maggioranza. Preannuncia, quindi, l'intenzione di presentare in Aula appositi emendamenti per correggere la citata norma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023.

Atto n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale in esame recante il Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023 (FOE). Il termine previsto per l'espressione del parere è fissato al prossimo 16 giugno.

Ricorda, preliminarmente che l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 », al comma 1, dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero » (FOE).

Tale fondo, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 7 citato è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in esame è composto di 2 articoli e 15 tabelle – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegna-

zione ordinaria e di altre assegnazioni agli enti beneficiari (tab. 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per finalità (tab. 2 –progettualità di carattere straordinario, tab. 3 – attività di ricerca a valenza internazionale e tab. 4 –progettualità di carattere continuativo) e per singolo ente (tab. 5-15).

Lo schema è, inoltre, corredato di una relazione illustrativa che evidenzia che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

Ricorda, in proposito, che il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, frutto di un ampio confronto avviato dal MUR con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta, tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile, nonché allineato temporalmente alla programmazione pluriennale dell'Unione europea 2021-2027, sia per i fondi strutturali e d'investimento europei, sia per *Horizon Europe* (il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione), è stato approvato con delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020.

Esso è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento, piani nazionali e missioni.

Le priorità di sistema sono: sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca; consolidare la ricerca fondamentale; rafforzare la ricerca interdisciplinare; garantire la centralità della persona nell'innovazione; valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo; accompagnare lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e professionisti del trasferimento di conoscenza; promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; assicurare il coordinamento della ricerca nazionale, europea, internazionale; verso i nuovi orizzonti della ricerca.

I grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree d'intervento rispecchiano le sei aggregazioni (*clusters*) di *Horizon Europe* e considerano gli ambiti della Stra-

tegia di specializzazione intelligente. Essi sono: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente. In analogia con il programma *Horizon Europe*, i grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati ad un livello di granularità più fine (28 aree di intervento).

I piani nazionali sono 2: il Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, dedicato al potenziamento e al consolidamento del complesso delle infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed europeo, e il Piano nazionale per la scienza aperta, dedicato ad approfondire le tematiche di diffusione di processi compatibili con il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca (*open science*) e dell'innovazione (*open innovation*). Le missioni sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. Le relative misure devono abbracciare tutte le fasi del processo, dalla ricerca fino alla dimostrazione, attraverso vari settori e ambiti scientifici.

Con riferimento alle risorse disponibili per il 2023 l'articolo 1 dello schema in esame reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2023, per un importo complessivo indicato pari a 1.435.883.600 euro (nel riparto 2022, l'importo complessivo era di 1.360.678.607 euro, con un incremento quindi – rispetto allo scorso anno – di 75.204.993 euro). Come evidenziato dal comma 1, dell'articolo 1 le risorse sono allocate – come già indicato – sul cap. 7236/pg. 1 dello stato di previsione del MUR, secondo quanto riportato nella allegata tab. 1.

Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le assegnazioni complessive agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR (l'ASI, come ricordato, dal 2022 non è più vigilata dal Ministero dell'università e della ricerca ed è quindi esclusa dal presente provvedimento) – la cosiddetta « quota di disponibilità » al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e

INVALSI (pari a 37.418.648 euro) – ammontano, come indicato dal comma 2, a 1.398.464.952 euro (nel 2022, erano 1.327.923.493 euro, con un incremento, quindi, di 70.541.459 euro).

I contributi agli attuali 11 enti di ricerca vigilati dal MUR, come anticipato, sono determinati come somma di 4 addendi, ossia assegnazioni ordinarie (presenti in relazione a tutti gli enti) e altre 3 tipologie di assegnazioni: progettualità di carattere straordinario (tab. 2), attività di ricerca a valenza internazionale 8 (tab. 3) e progettualità di carattere continuativo (tab. 4), non sempre tutte presenti in relazione agli enti finanziati.

In base alla allegata tab. 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.204,2 milioni di euro. Esso costituisce l'86,1 per cento dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti.

Gli altri contributi, per un totale complessivo di 194,2 milioni di euro (pari al 13,9 per cento dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti), sono costituiti:

dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 9,1 milioni di euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab.2 dello schema;

dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 117,4 milioni di euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3 dello schema. Al riguardo, il comma 5 dell'articolo 1 dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 3) possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti. A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 1 fa presente che in tali somme sono inclusi i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium ERIC*) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti re-

alizzati dalla stessa infrastruttura. In particolare, si precisa che tali contributi – che, oltre che come contributi finanziari a valere sul FOE, possono assumere la forma di contributi in natura (*in-kind*) – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC. Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MUR, i quali assumono la qualifica di *representing entity* e che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte di tali *representing entity*, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura;

dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 67,7 milioni di euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 4 dello schema.

Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1.

In particolare, al CNR (tab. 5) è destinata un'assegnazione complessiva di euro 709,2 milioni di euro (nel riparto 2022, erano stati assegnati 685,3 milioni di euro), di cui 646,6 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (603,5 milioni di euro nel 2022). Per completezza, si ricorda che tali somme si aggiungono al contributo straordinario – pari a 30 milioni di euro (allocato sul cap. 7236/pg. 7) – concesso al CNR per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 dall'art. 1, comma 404, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tab. 6) è destinata un'assegnazione complessiva di 345,9 milioni di euro (326,7 milioni di euro nel 2022), di cui 292,9 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (276,4 milioni di euro nel 2022).

All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tab. 7) è destinata un'assegnazione complessiva di 149,1 milioni di euro (132,4 milioni di euro nel 2022), di cui 111 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (104,1 milioni di euro nel riparto 2022).

All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tab. 8) è destinata un'assegnazione complessiva 81,5 milioni di euro (77,1 milioni di euro nel 2022), di cui 75,5 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (71,1 milioni di euro nel 2022).

All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tab. 9) è destinata un'assegnazione complessiva di 30,2 milioni di euro (28,5 milioni di euro nel 2022), di cui 23,6 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (21,9 milioni di euro nel 2022).

All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (tab. 10) è destinata un'assegnazione complessiva di 23,7 milioni di euro (22,3 milioni di euro nel 2022), di cui 17,9 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (16,4 milioni di euro nel 2022).

Alla Stazione zoologica « Anton Dohrn » (tab. 11) è destinata un'assegnazione complessiva di 16,7 milioni di euro (15,7 milioni di euro nel 2022), di cui 15,8 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (14,8 milioni di euro nel 2022).

All'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park (tab. 12) è destinata un'assegnazione complessiva di 32,7 milioni di euro (31,7 milioni di euro nel 2022), di cui 12,8 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (11,9 milioni di euro nel 2022).

All'Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » (INDAM) (tab. 13) è destinata un'assegnazione complessiva di 3,5 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2022), di cui 2,7 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (2,6 milioni di euro nel 2022).

Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche « Enrico Fermi » (tab. 14) è destinata un'assegnazione complessiva di 3,6 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2022), interamente a titolo di assegnazione ordinaria (come nel 2022).

All'Istituto italiano di studi germanici (tab. 15) è destinata un'assegnazione complessiva di circa 2,1 milioni di euro (come nel 2022), di cui 1,5 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (come nel 2022).

Il comma 4 dell'articolo 1 concerne le ulteriori assegnazioni, per 37,4 milioni di euro complessivi (32,7 milioni di euro nel 2022). Si tratta, in particolare, di:

14 milioni di euro alla società Elettra-Sincrotrone di Trieste (come nel 2022), ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 (Legge n. 43 del 2005), con erogazione diretta alla stessa;

16,3 milioni di euro per il funzionamento dell'INDIRE, (12,3 milioni di euro nel 2022), ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011). Segnala, al riguardo, che la relazione illustrativa evidenzia che l'importo è comprensivo della somma assegnata dal DPCM 11 aprile 2018, adottato ai sensi dell'art. 1, commi 668-671 della Legge n. 205 del 2017, ai fini della stabilizzazione del personale in servizio;

7,1 milioni di euro per il funzionamento dell'INVALSI (6,4 milioni di euro nel 2022) ai sensi del medesimo art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011).

L'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto in esame, reca le indicazioni per il 2024 e il 2025. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2023, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il comma 3 prevede che, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti

erogazioni, si provvederà con decreti dirigenziali.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836 Molinari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 836 Molinari ed altri, recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, è volto essenzialmente ad introdurre una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione sociale nelle società sportive.

Illustra sinteticamente il contenuto dell'articolato rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici.

L'articolo 1 reca le finalità e i principi della proposta di legge in esame.

Ai sensi del comma 1, la proposta di legge reca misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità. Ciò avviene, secondo la disposizione in commento, in coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 2 della Carta costituzionale prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, mentre l'articolo 3, secondo comma, prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 precisa che le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Per società sportive – ai sensi del comma 3 e ai fini della proposta di legge in esame – si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

L'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

In particolare, il comma 1 prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute (qui il registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche gestito dal CONI);

b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui al successivo articolo 3 della presente proposta di legge, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Resta ferma la possibilità – prosegue la disposizione in esame – per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, terzo e quarto comma, relativo al diritto di voto nelle società per azioni, del codice civile ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile concernente le quote di partecipazione.

In tali casi, le società sono assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

Il comma 2 dispone poi che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva professionistica la quota minima dell'1 per cento in azioni o quote;

b) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza del-

l'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

c) venga garantito all'interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva.

L'articolo 3 disciplina gli enti di partecipazione popolare sportiva.

Ai sensi del comma 1, questi enti assumono la forma giuridica di società cooperative, di associazioni ovvero di altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto:

a) sia stabilito che: 1) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva; 2) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato; 3) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione ed è valida per una singola riunione assembleare;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 23 del codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che prevede la procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dagli articoli 8, comma 2 (che prevede che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comun-

que denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo), 9 (che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento) 13, (che regola le scritture contabili e il bilancio degli enti del Terzo settore), 14 (che disciplina il bilancio sociale) e 21 (che regola l'atto costitutivo e lo statuto) del citato codice;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del predetto codice (che prevede i casi in cui, ai sensi e per gli effetti del citato comma 2 del medesimo articolo 8, si considera che si verifichi una distribuzione indiretta di utili). Resta salvo – prosegue la disposizione in commento – quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione degli utili delle società cooperative.

Il comma 2 precisa che si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, competizione o manifestazione sportiva rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli enti del Terzo settore.

L'articolo 4 elenca i requisiti per l'accesso alle agevolazioni contemplate ai successivi articoli 5 e 6. Dispone infatti il comma 1 che le società sportive a parteci-

pazione popolare beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della proposta di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e fatto salvo quanto previsto per le società sportive dilettantistiche;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente a maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo ambito territoriale della società sportiva sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, con obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

Ai sensi del comma 2, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all'anno immediatamente successivo, comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento.

Ai sensi poi del comma 3, qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Ministero per lo sport e i giovani ai sensi del successivo articolo 8, fatte salve le conseguenti responsabilità disciplinari previste dal codice della giustizia sportiva del Comitato olimpico

nazionale italiano – CONI, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge.

Le agevolazioni di cui alla proposta di legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la descritta comunicazione.

L'articolo 5 regola il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.

Ai sensi del comma 1, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, in subordine, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore subordine, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

L'articolo 6 disciplina la gestione di strutture sportive.

Nello specifico, si prevede che alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare spor-

tiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.

Il comma 2 prevede i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6;

b) quantificazione degli oneri urbanistici;

c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui sopra siano adottati, previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 4, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

L'articolo 8 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva. Prevede, in particolare, al comma 1 che, per le finalità della proposta di legge, presso il Ministero per lo sport e i giovani (*si segnala che, attualmente, vi è il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con a capo un Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani*), è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 (per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive), 3 (relativamente agli enti di partecipazione popolare sportiva) e 4 (in relazione ai requisiti per l'accesso alle agevolazioni);

b) tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

Ai sensi del comma 2, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, la struttura istituita ai sensi del comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione dal registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.

L'articolo 9 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.

Il comma 1 prevede che, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.

Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 11, comma 1, la costituzione e l'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso (comma 2).

Ai sensi del comma 3, decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione al registro di un ente di partecipazione popolare sportiva, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Ministero per lo sport e i giovani. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.

Il comma 4 dispone, infine, che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Ministero per lo sport e i giovani, cui spetta la tenuta del registro di cui all'articolo 8.

L'articolo 10, composto di un solo comma, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.

Esso prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 7 (che reca la delega legislativa per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive) e 8 (in materia di vigilanza e tenuta del registro), valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, (legge n. 307 del 2004).

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che la presente proposta di legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso

alla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) delle soglie di incremento delle agevolazioni di cui alla presente proposta di legge, nel caso di aumento della quota azionaria detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione. Audizione di Mattia Tarelli, rappresentante di Google Italia e di

Giordano Sangiorgi, presidente di AUDIOCOOP, in videoconferenza.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mattia TARELLI, *rappresentante di Google Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Federico MOLLICONE, *presidente*.

Mattia TARELLI, *rappresentante di Google Italia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giordano SANGIORGI, *presidente di AUDIOCOOP*, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1151 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

premessò che:

il provvedimento risponde alla necessità di intervenire urgentemente in tre diversi ambiti: stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche; provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale;

considerato che:

L'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza. La nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa « in ogni caso » dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anti-

cipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023, hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

L'articolo 5, comma 1, al fine di garantirne la piena operatività nel protrarsi delle procedure di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, proroga al 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale);

L'articolo 5, al comma 2 prevede un finanziamento di 39 milioni di euro complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo;

L'articolo 5, al comma 3, prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi possa erogare finanziamenti e non più solo mutui sotto qualsiasi forma e concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026;

rilevato che:

L'articolo 7, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023, in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea,

il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità – nell'ambito delle azioni volte a sostenere il mondo dello spettacolo – di considerare una revisione delle disposizioni in vigore sui biglietti nominali per l'accesso alle attività di spettacolo in im-

pianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, al fine di facilitare l'acquisto dei biglietti stessi e di consentire agli spettatori la cessione del proprio biglietto, anche al fine di contrastare il fenomeno della bigliettazione secondaria;

b) sempre nell'ottica di sostenere le attività di spettacolo dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical* nonché le proiezioni cinematografiche – settori che versano tuttora in gravi difficoltà – valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rendere permanenti le procedure semplificate adottate con l'articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli spettacoli che terminano entro l'una di notte estendendo la capienza massima da 1.000 a 3.000 partecipanti e specificando, nel procedimento di esclusione già previsto dalla norma, che per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della Cultura, da accludere alla certificazione di inizio attività.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ISPRA sulle tematiche riguardanti i sistemi informativi concernenti le bonifiche dei siti contaminati 198

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 198

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. C. 589 Trancassini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 647 Braga*) 200

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 11 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 201

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ISPRA sulle tematiche riguardanti i sistemi informativi concernenti le bonifiche dei siti contaminati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, segnala che il provvedimento reca misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione di taluni enti pubblici, a prorogare e definire termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché disposizioni in materia di iniziative di solidarietà sociale. Rinviando, per una disamina più approfondita, alla

documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione.

Osserva che l'articolo 5, comma 2, prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. In particolare, si consente l'assegnazione di una quota delle risorse indicate dall'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2023 (che ha stanziato complessivamente 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere olimpiche), nel limite massimo di 13 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 16 del 2020, che assegna alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. la progettazione, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere infrastrutturali, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, dalle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dalle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici.

L'articolo 5, comma 3, prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi possa: erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi

eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR (cosiddetto Ponte dei Congressi) e agli aeroporti di Firenze e Salerno. In particolare, entro il termine in questione – più volte prorogato con successivi interventi legislativi e ora differito dalla disposizione in esame al 31 dicembre 2023 – possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento al fine di ritenere realizzate le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità ed evitare pertanto la revoca dei finanziamenti. In merito al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR, segnala che la relazione illustrativa evidenzia che « a causa della crescita del costo dei materiali, in particolare dell'acciaio con cui è realizzata la struttura del ponte, la gara che è stata indetta è andata deserta » mentre in relazione agli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze, precisa che « relativamente agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno il gestore ha provveduto a bandire la gara e, pertanto, è necessaria la previsione di un'ulteriore proroga del termine per consentire l'inizio dei lavori; relativamente ai lavori infrastrutturali sull'aeroporto di Firenze, le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate e, pertanto, la proroga del termine è funzionale alla conclusione del procedimento volto a garantire la cantierabilità delle opere ».

L'articolo 6, comma 2, proroga di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

Per completezza, ricorda infine che l'articolo 7 differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 (in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea) il termine ultimo entro cui, con decreto del

Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia rientranti nel PNRR.

In conclusione, anticipando una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale.

C. 589 Trancassini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 647 Braga).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 647 Braga, che è assegnata alla Commissione. Segnala che la proposta di legge reca, all'articolo 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per disciplinare in modo organico gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da emergenze di rilievo nazio-

nale connesse gli con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elencando, all'articolo 2, i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

Come anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza, poiché tale proposta interviene su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge in esame, avverte che l'abbinamento potrà essere disposto, su deliberazione della Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Augusto CURTI (PD-IDP) sottolinea la necessità di intervenire prontamente sulle emergenze che negli ultimi anni si sono ripetute più volte nel Paese. Segnala che la proposta di legge n. 647 ha, infatti, l'intento di codificare la fase post emergenziale, che, come dimostrano le esperienze passate – e cita ad esempio i terremoti di Ischia e delle Marche e le alluvioni nelle Marche e da ultimo in Emilia-Romagna – rappresenta un punto di debolezza della normativa nazionale. Chiede inoltre alla presidenza se dispone di informazioni sulla possibile presentazione da parte del Governo di un provvedimento d'urgenza in materia, che risulterebbe da fonti di stampa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ritiene che la Commissione debba procedere nell'esame del provvedimento, per valutare, qualora venisse presentato il disegno di legge ipotizzato, il prosieguo dell'iter.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, fa presente di essere in contatto con il Ministro della protezione civile e sottolinea che c'è un orientamento del Governo ad affrontare questo tema per dotare il Paese di una normativa di riferimento che delinei un identico approccio per differenti emergenze. Ricorda di aver posto la questione sin dal mese di febbraio del 2019, essendo già allora manifesta l'urgenza con cui il

tema andava affrontato, con una proposta di legge a propria firma di cui ha più volte sollecitato l'esame nel corso della passata legislatura.

La Commissione delibera di procedere all'abbinamento della proposta di legge C. 647 Braga, recante « Deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia ».

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina dell'avvocato Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine regolamentare di venti giorni per l'espressione del parere sulla proposta di nomina scade in data 5 giugno 2023.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	23
Astenuti.....	4
Maggioranza	12

Hanno votato sì	18
Hanno votato no	5.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich (in sostituzione di Mattia), Baldelli (in sostituzione di Iaia), Bonelli, Cappelletti (in sostituzione di L'Abbate), Cortelazzo, Di Giuseppe (in sostituzione di Foti), Ilaria Fontana, Giagoni (in sostituzione di Bof), Lampis, Manes, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Nevi (in sostituzione di Battistoni), Pizzimenti, Polo (in sostituzione di Benvenuti Gostoli), Fabrizio Rossi, Rotelli, Santillo, Semenzato, Rachele Silvestri, Zinzi.

Si sono astenuti i deputati: Curti, Ferrari, Ruffino e Simiani.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).

Audizione di rappresentanti della Polizia stradale 202

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) 202

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 202

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio*) 203

ALLEGATO 1 (*Proposta di risoluzione della relatrice*) 205

ALLEGATO 2 (*Proposta di risoluzione del gruppo MoVimento 5 stelle*) 208

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).

Audizione di rappresentanti della Polizia stradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Flavio TOSI.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge C. 1151, di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Il provvedimento, composto da 14 articoli, è riconducibile, anche sulla base del preambolo, a distinte finalità: stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche; provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; prevedere misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale.

Dichiara quindi che si soffermerà sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

Il comma 2, invece, proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La conclusione della sperimentazione è quindi ora fissata al 27 luglio 2024.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico,

rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

L'articolo 11 dispone infine che le emissioni filateliche possono prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

Flavio TOSI (FI-PPE), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Flavio TOSI.

La seduta comincia alle 14.40.

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2023.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di risoluzione (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S) illustra la proposta di risoluzione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Osserva preliminarmente che, tra la proposta di risoluzione della maggioranza e quella presentata dalla sua forza politica, vi sono punti che possono convivere e altri che non possono farlo. Molto importante ad esempio a suo avviso è un tema che non viene neppure trattato nel contratto di programma, ovvero il rapporto tra utilizzatori di biciclette e trasporto ferroviario, che andrebbe implementato anche rispetto alle infrastrutture di collegamento.

Manifesta poi grande contrarietà rispetto alla scelta, che definisce scellerata, di ripresentare un progetto malfatto e vetusto come quello sul ponte sullo Stretto. Chiede invece di non lasciar cadere l'opzione, già in parte finanziata, di navi atte a traghettare interamente i treni Frecciarossa attraverso lo Stretto (cosiddetto attraversamento dinamico).

Altro aspetto rilevante è quello del collegamento intermodale fra rete ferroviaria e aeroporti. Esso ha senso, dichiara, se però ad essere realizzate non saranno stazioni « di testa », cioè stazioni che finiscono in aeroporto (tranne che nel caso degli *hub* internazionali come Roma), bensì linee ferroviarie passanti, di cui l'aeroporto diventerebbe una stazione importante.

Ultimo tema da sottolineare è quello dei passaggi trasversali fra le dorsali, quella tirrenica e quella adriatica, che devono essere opportunamente implementati perché ciò aiuterebbe moltissimo a gestire le evenienze di difficoltà sulle linee.

Riservandosi di intervenire nel seguito dell'esame, conclude con un appello a portare qualcuno di questi elementi nella risoluzione di maggioranza: si tratta, osserva, di una proposta di collaborazione che gli piacerebbe fosse valutata con attenzione.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia che anche il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra presenterà una propria proposta di risoluzione.

Condivide l'osservazione del collega Iaria, che vi sono delle parti della risoluzione di maggioranza comunque apprezzabili. Lamenta in modo particolare la nuova modalità di discussione, in base alla quale il contratto di programma arriva all'esame della Commissione già stipulato: si tratta di una criticità che potrebbe essere superata tramite un maggior coinvolgimento del Parlamento.

Osserva poi che alcune scelte appaiono inefficaci rispetto alla questione degli utenti che preferiscono le automobili private ai mezzi pubblici e alle ferrovie: ricorda che solo il 12 per cento delle merci viaggiano su rotaia. Inoltre, non si riescono a superare i problemi che storicamente caratterizzano le regioni del Sud: ad esempio, il 28 per cento delle linee del Nord non sono ancora elettrificate, mentre tale dato arriva al Sud al 42 per cento; piuttosto dunque che spendere 15 miliardi o più per il ponte sullo Stretto, sarebbe auspicabile effettuare investimenti di altro genere. Ancora, condivide la menzione dell'intermodalità in relazione agli aeroporti, avanzata in audizione anche dal presidente dell'ENAC.

Si riserva infine di illustrare nella prossima seduta con maggiore completezza le tematiche oggetto della risoluzione.

Flavio TOSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'atto del Governo doc. CXCIX n. 1, recante i Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte Servizi e Parte Investimenti;

preso atto che i Contratti di programma 2022-2026 – Parte Servizi e Parte Investimenti, sottoscritti tra MIT e RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 19 dicembre 2022, trasmessi al Parlamento il 23 dicembre 2022 con lettera del Ministro, sono i primi cui si applica il nuovo *iter* procedurale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, caratterizzato, rispetto al passato, dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma ai fini dell'espressione di un parere prima della sua sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo già sottoscritto;

uditi altresì – nella seduta dell'8 marzo 2023 – i rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL ferrovieri e FAST-CONFSAL e, nella successiva seduta del 14 marzo 2023, i rappresentanti di Assoutenti, Cittadini per l'aria e FIAB, nonché dei rappresentanti di Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali (ASSOFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), Associazione FerCargo, Associazione operatori nel trasporto Ferroviario Merci (Fermerci), Associazione ferroviaria (ADFER) e Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR);

uditi inoltre – nella seduta del 15 marzo 2023 – i rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e, nella successiva seduta del 21 marzo, l'amministratrice delegata *pro tempore* di RFI;

ascoltato altresì – in data 28 marzo 2023 – il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, e uditi, nella successiva seduta del 29 marzo 2023, i rappresentanti delle regioni;

ritenuti qui richiamati tutti gli atti trasmessi ai membri di Commissione a seguito delle predette audizioni, tra cui le schede e le tabelle presentate dall'amministratrice delegata *pro tempore* di RFI, nonché le risposte scritte ai quesiti sollevati dai membri di Commissione in occasione della predetta audizione del 21 marzo, che evidenziano in particolare le strategie di investimento volte a contribuire alla transizione ecologica anche nel settore del trasporto ferroviario;

premesso che:

gli investimenti previsti nei Contratti di programma – Parte Servizi e Parte Investimenti, come riferito in corso di audizione e come riscontrato nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2021 dei Contratti di programma stipulati tra MIT e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., hanno fatto registrare nel corso del 2021 un volume di spesa pari a 5.720,22 milioni di euro, di cui 5.640,34 milioni di euro per i progetti della Rete Convenzionale/Alta Capacità, e 79,88 milioni di euro relativi ai lavori di completamento della Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli;

la spesa è cresciuta, nel periodo 2014-2021, ad un tasso annuo di crescita composto del 10 per cento, passando da 2,85 a 5,72 miliardi di euro l'anno, con una risalita della curva di spesa rispetto al recente periodo 2018-2020, incentrandosi, per il 43 per cento, su investimenti per la sicurezza, le tecnologie e il mantenimento in efficienza della rete e, per il restante 57 per cento, per la realizzazione di opere relative al superamento dei colli di bottiglia e ai progetti di sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale e alle grandi opere da realizzarsi per lotti costruttivi;

dalle audizioni citate è emerso che gli elevati volumi di spesa registrati nel 2021 sono dovuti principalmente all'avanzamento dei programmi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge, all'accelerazione degli investimenti sulle principali direttrici di interesse nazionale e al proseguimento della realizzazione degli investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi, e che l'analisi effettuata sulle ipotesi delle future attivazioni dei progetti ha evidenziato, anche per l'anno di riferimento, alcuni notevoli ritardi rispetto alle precedenti previsioni. Gli slittamenti più importanti hanno riguardato il potenziamento delle linee Castelli Romani (61 mesi), il Nodo di Falconara completamento (57 mesi), il Nodo di Genova e il Terzo Valico dei Giovi (55 mesi), la Variante di Riga (49 mesi), il Nodo di interscambio di Pigneto (47 mesi), lo scalo merci Bari Lamasinata (46 mesi), il Nodo AV di Firenze (43 mesi), la galleria di base del Brennero-quota Italia (39 mesi), il potenziamento della linea Lucca Pistoia – raddoppio della tratta Pescia-Lucca (37 mesi), la linea ferroviaria Potenza-Foggia ammodernamento (36 mesi), il raddoppio Lunghezza-Guidonia (35 mesi), il potenziamento della linea Pistoia-Lucca – raddoppio della tratta Pistoia Montecatini (33 mesi), il Nodo di interscambio di Pigneto (32 mesi). In generale, le cause di tali slittamenti riguardano, principalmente, criticità nella fase autorizzativa e di progettazione e, in alcuni casi, la necessità di adeguare i progetti a normative intervenute successivamente. Ulteriori criticità sono rappresentate dalle difficoltà economiche degli

appaltatori, da interferenze con gli enti locali e con i vari enti gestori di servizi, dal protrarsi dei tempi per l'acquisizione delle aree. Altre criticità, che occorrerebbe risolvere, riguardano i tempi di istruttoria e le diverse competenze e interessi dei diversi Ministeri e amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo e in fase di realizzazione,

impegna il Governo:

1) a dare priorità di finanziamento alle opere commissariate ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto Sblocca cantieri);

2) ad assicurare, in generale, il completamento delle opere già finanziate, evitando differimenti dovuti all'aumento del costo dei materiali, causato dalla contrazione dell'offerta e dall'incremento del costo energetico o da altre concause, incidendo anche sulle autorità preposte al controllo;

3) a promuovere lo sviluppo e la diffusione del 5G, così come previsto nel PNRR, lungo la rete ferroviaria nazionale per conseguire vantaggi sui piani della sicurezza, dell'efficienza dei servizi a sostegno della mobilità, della logistica, degli utenti e del turismo;

4) a favorire l'intermodalità per gli aeroporti, dando priorità ai collegamenti caratterizzati da linee di passaggio delle tratte ferroviarie ovunque possibile;

5) a porre attenzione, oltre che allo sviluppo e alla manutenzione delle grandi direttrici AV, anche a quello delle linee regionali e direttrici nazionali esistenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza, dando valore al servizio universale rappresentato dagli *Intercity*, quali anelli di congiunzione tra il servizio AV e quello regionale;

6) a continuare a perseguire l'impegno di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest del Paese, senza tralasciare la gestione e lo sviluppo delle reti ferroviarie presenti sulla Sardegna e sulla Sicilia, in attuazione del

principio di insularità costituzionalmente garantito;

7) a perseguire lo sviluppo dei corridoi merci non solo transfrontalieri, ma guardando anche ai collegamenti dai porti verso gli interporti e i centri di smistamento nel Paese, nonché la realizzazione e/o l'elettrificazione dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio per i porti soggetti alla guida delle Autorità di sistema portuale;

8) a potenziare la prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche, anche attraverso la progressiva soppressione dei passaggi a livello;

9) a favorire il recupero dei fabbricati e delle aree dismesse dei tracciati sulle ferrovie, anche con l'aumento delle risorse del Fondo complementare al PNRR, di propria spettanza;

10) a dare priorità agli interventi di elettrificazione al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati a combustibili fossili, valutando i raddoppi selettivi sulle tratte a singolo binario, nonché provvedendo alla soppressione dei passaggi a livello, dando priorità ai territori che presentano un divario maggiore;

11) in merito alla sicurezza cibernetica, a prevedere specifici e stringenti adempimenti da parte di RFI, con l'obbligo di adottare « sistemi adeguati » per la sicurezza dei dati, con una responsabilità solidale in capo ai fornitori come da Regolamento 2016/679/UE, con speciale riferimento alle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza;

12) a valutare, al fine di assicurare la congruità della misurazione della *performance* del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, correlata alla sua capacità di pianificare e realizzare gli investimenti, l'opportunità che il Ministero svolga la verifica del confronto tra i valori obiettivo pianificati e la registrazione a consuntivo delle *performance* effettivamente realizzate, sentito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito della sua funzione di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari;

13) a valutare l'opportunità di incrementare o sostenere anche da un punto di vista finanziario, compatibilmente con il bilancio dello Stato, il « Fondo progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia » (rif. NA026) per il finanziamento dei primi *step* progettuali dei nuovi interventi di sviluppo infrastrutturale (Quadri essenziali e DocFAP), investendo, nelle modalità che si riterranno opportune, in una piattaforma sempre più dinamica che determini la fattibilità tecnico-economica dei progetti, li sistematizzi nel caso di esigenze collegate e provveda ad associare la relativa priorità di progettazione;

14) a valutare se, compatibilmente con il bilancio dello Stato e le opere già finanziate, sia possibile, anche alla luce della recente emanazione del decreto-legge del 23 maggio 2023 (cosiddetto Alluvioni), assegnare priorità agli interventi di ripristino, sviluppo e manutenzione delle reti infrastrutturali delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana insistenti nei territori colpiti dall'alluvione.

ALLEGATO 2

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

premessi che:

i Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti in esame, sono stati sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in data in data 19 dicembre 2022 e successivamente trasmessi alle Camere;

è la prima volta in cui si applica il nuovo *iter* procedurale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021 caratterizzato, rispetto al passato, dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma, ai fini dell'espressione di un parere prima della sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo, già sottoscritto;

nel dettaglio, la nuova modalità di approvazione, nata dalla necessità di velocizzare l'*iter* di approvazione al fine di rispettare il cronoprogramma stabilito per l'accesso ai fondi del Programma nazionale di ripresa e resilienza, ha apportato le seguenti modifiche: ha introdotto il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF), predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con validità quinquennale, sulla cui base sono successivamente stipulati i Contratti di programma; ha ridisegnato l'*iter* approvativo dei Contratti di programma, sia per la parte servizi che per la parte investimenti, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Ne deriva un'attività per le

Commissioni parlamentari da svolgersi a valle della firma e dunque di impulso per gli aggiornamenti annuali che saranno svolti nel rispetto dell'*iter* suddetto. Sotto questo primo profilo, si rileva ancora una certa lentezza nell'*iter* di approvazione in seno alla Corte dei conti;

considerato che:

in relazione alle procedure di programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, esse sono stabilite in base a due strumenti di pianificazione di carattere generale, che sono il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) – quest'ultimo non ancora adottato –, i quali, anche alla luce del nuovo codice degli appalti, all'articolo 39 non sono più menzionati come atti di programmazione da sottoporre all'attenzione del Parlamento, in virtù del ritorno alla legge n. 443 del 2001 (cd. « Legge obiettivo »), secondo cui le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale sono stabilite di volta in volta, con delibera del Consiglio dei ministri. Sul punto si osserva che il Piano generale dei trasporti e della logistica è uno strumento di raccordo tra le infrastrutture e la politica di trasporti nazionale e svolge un ruolo sociale prima ancora che economico, da cui dipendono gli obiettivi di sostenibilità ambientali, sociali ed economici del Paese. Si auspica, pertanto, rilevata l'importanza degli strumenti di pianificazione menzionati, la possibilità di riconsiderare il ruolo centrale del Parlamento per l'adozione degli stessi;

il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo

29 dicembre 2011, n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento; tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, nonché delle indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita, con conseguente salvaguardia dei termini e degli adempimenti già effettuati. Ad oggi, tale documento non risulta adottato;

valutato che:

con riferimento al Documento strategico della mobilità ferrovia passeggeri e merci, che rappresenta dunque attualmente l'atto programmatico più rilevante sotto il profilo della strategia ferroviaria, il cui parere è stato approvato nella seduta del 2 marzo 2022 dalla Commissione, questo recava numerosi rilevi che risultano ancora parzialmente o totalmente inevasi. In particolare, si segnala:

l'impegno espresso da tutta la Commissione IX, di «ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest del Paese (...)». È noto che l'attuale dorsale italiana ferroviaria è giunta ormai alla prossima saturazione: il tratto Bologna-Roma nelle ore di punta non ha più tracce disponibili, pertanto sono necessarie soluzioni urgenti per creare corridoi alternativi alle merci e ai passeggeri sull'adriatica e sulla tirrenica settentrionale. La prima ha in previsione potenziamenti per innalzare la velocità a 200 km/h e quadruplicamenti su alcuni tratti, l'altra invece avrebbe tutte le possibilità di avere lunghe tratte con velocità di 200-220 km/h nel tratto Roma-La Spezia, ma soffre la mancanza di capacità residua tra Genova e Pisa e tra Roma e Civitavecchia. Mentre per le connessioni Est-Ovest, risulta prioritario collegare con diversi corridoi veloci l'Adriatico ed il Tirreno, in particolare, La Spezia, Parma, Napoli-Foggia, Roma-Pescara, Orte-Falconara;

in relazione poi al programma P240a, Interventi sulla linea Pescara-Roma, premesso che l'ammodernamento, velocizzazione ed aumento di capacità delle ferrovie trasversali appenniniche, come la Orte-Falconara e la stessa Roma-Pescara, costituiscono opere fondamentali per la mobilità nazionale e la strategia dei trasporti, e che tale linea attraversa territori montuosi in cui la connettività ferroviaria è stata messa in secondo piano da decenni, nonostante il ruolo fondamentale che può avere come coesione territoriale e sociale, l'intervento è inserito nel PNRR ed è commissariato;

con riferimento all'intermodalità, l'impegno «favorire l'intermodalità verso gli aeroporti, con collegamenti caratterizzati da linee di transito delle tratte ferroviarie ovunque possibile». Valutato che gli aeroporti attualmente collegati con la rete ferroviaria italiana o in corso di realizzazione hanno alcune criticità insite nel considerare solamente il collegamento dell'aeroporto con la città di riferimento, a volte con tracciati non completamente funzionali, tralasciando il bacino di riferimento che va ben oltre i confini amministrativi, gli aeroporti devono essere collegati con il territorio di riferimento mentre le stazioni di testa (es. Fiumicino, Punta Raisi) non consentono l'ottimizzazione dei servizi dovute ai limiti della rete. Tale scenario si sta replicando nella costruenda connessione all'Aeroporto di Venezia: una bretella che collegherà l'aeroporto alla Linea Venezia-Trieste con un maggior tempo di percorrenza per tutti i collegamenti Venezia-Trieste via aeroporto, tempi non concorrenziali nemmeno verso Venezia stessa, aumentando altresì la congestione del nodo di Mestre. Attualmente, sono inoltre in progetto e in costruzione diverse «bretelle aeroportuali» come quella di Orio al Serio che non proseguirà verso Est, o quella di Olbia che rischia di diventare un collegamento chiuso nella stagione invernale, se non inserita nel più ampio scenario territoriale. Sarebbe opportuno valutare, ove possibile, stazioni in linea eventualmente intervenendo su varianti, con al massimo 500 metri tra stazione ferroviaria e aereo-

stazione e itinerari protetti dalle intemperie;

l'impegno « dare priorità agli interventi di elettrificazione, anche parziali, al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati esclusivamente a combustibili fossili con rotabili ibridi, valutando i raddoppi selettivi di linee a singolo binario come strategia di velocizzazione nonché provvedere alla soppressione dei passaggi a livello, dando priorità ai territori che presentano un divario maggiore ». In particolare, in relazione all'Appendice n. 11 dei Contratti di programma, sebbene sia apprezzabile il contributo del programma MIT-RFI allo sviluppo sostenibile, non vi è alcun riferimento alla conversione delle linee ferroviarie non elettrificate all'idrogeno verde nelle zone del Paese aventi un elevato traffico passeggeri e un forte utilizzo di treni diesel, soprattutto dove l'elettrificazione non è tecnicamente fattibile o competitiva. A tal fine sarebbe auspicabile realizzare stazioni di rifornimento H2 per i treni, mediante lo sviluppo di elettrolizzatori ad alta pressione (TRL 5-7) e sistemi di stoccaggio ad alta capacità, con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (TRL 3-5);

investire nel Mezzogiorno d'Italia una quota di risorse per l'infrastrutturazione maggiore rispetto alla quota attuale del 34 per cento, introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nonché il rispetto della Missione 3: « Infrastrutture per una mobilità sostenibile » del PNRR, di conseguire una maggiore efficienza nel servizio di trasporto ferroviario, al fine di disincentivare il ricorso ai mezzi di trasporto privato e maggiormente inquinanti ed ottenere, così, la transizione dalla gomma al ferro (cosiddetta « cura del ferro »); e addivenire ad almeno il 40% delle risorse complessive da destinare ai territori del Mezzogiorno. Si considera necessario, anche a tal fine, includere nelle provvisori del PNRR le reti di gestori differenti da RFI, ma che svolgono funzioni fondamentali per la mobilità locale, transregionale e internazionale. A tal riguardo, si

osserva che al paragrafo 3.3.5, analizzando programmi con esplicita individualità territoriale (A05-A06-A08, appendice 4), risulta non rispettata la norma riguardante la quota del 34 per cento riservata agli investimenti nel Mezzogiorno;

considerato inoltre che, con riferimento all'atto in esame, effettuato il ciclo di audizioni, emergono alcune criticità che devono essere valutate con attenzione da questa Commissione e, in particolare:

le principali sigle sindacali osservano un'incongruenza circa il ciclo programmatico; se difatti l'obiettivo del Contratto di programma 2022-2026, parte investimenti, disciplina i rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo, da un lato, alla realizzazione degli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica e con le migliori prassi orientate allo sviluppo sostenibile, preoccupa, in quest'ottica, che due documenti programmatici fondamentali quali il PGTL (Piano generale dei trasporti e della logistica) e il DPP (Documento di programmazione pluriennale) siano stati soppressi attraverso il nuovo codice dei contratti pubblici;

si osserva come sia fondamentale il potenziamento e la messa in sicurezza della circolazione ferroviaria grazie all'estensione dell'utilizzo dell'ERTMS a tutta la rete. Oggi l'ERTMS è operativo su 758 km linee di Alta Velocità (AV), mentre sono in avvio le prime realizzazioni sui corridoi europei (1.500 km). L'obiettivo dev'essere quello di accelerare l'attrezzaggio con ERTMS del 100% della rete e della flotta circolante entro il 2035, con grande anticipo rispetto al termine stabilito a livello europeo (2050), al fine di rendere il sistema ferroviario italiano tra i più avanzati del mondo e consentendo un risparmio non trascurabile sul costo di ciclo di vita completo dell'infrastruttura ferroviaria. È noto, tuttavia, che sono già state prodotte e installate, a livello nazionale e a livello europeo, diverse versioni tra loro non compatibili o parzialmente compatibili, e nulla

si dice nell'atto delle tempistiche per l'armonizzazione, nonché sotto il profilo del coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e l'industria per la produzione di *software* e *hardware*;

le principali associazioni dei ciclisti segnalano che nei contratti di programma, sia parte servizi che parte investimenti, non è citata l'integrazione bici più treno e non sono indicati interventi in questo ambito relativi ad ascensori e rampe per biciclette, canaline e scivoli, segnaletica;

sotto il profilo finanziario, i rappresentanti sindacali rilevano definanziamenti preoccupanti nel Mezzogiorno: difatti, nella tabella dei definanziamenti previsti, si rilevano circa 36 milioni, di cui circa 23 in Calabria e 5 sulla Palermo Catania. In particolare risulta penalizzata la linea Metaponto-Paola, linea utilizzata come corridoio per le merci dal Porto di Gioia Tauro verso Nord Italia/Europa (porto che registra un *record* di crescita delle merci);

con riferimento alla realizzazione del quadruplicamento della linea Verona-accesso Tunnel di base del Brennero lungo il corridoio TEN-T Palermo-Berlino e del costruendo tunnel di base del Brennero, si rivela una certa lentezza, mentre i lotti di completamento di accesso al tunnel di base del Brennero risultano ancora a uno stato di progettazione di fattibilità e divisi in lotti. Inoltre, per avere una visione d'insieme del progetto è necessario dare una strategia unica dell'intero Corridoio e integrare il seguente programma: adeguamento prestazionale e *upgrading* Corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo – porti Tirreno e linee afferenti;

con riferimento al progetto di attraversamento dinamico dello stretto di Messina, a fronte del finanziamento previsto dal Contratto di programma recante velocizzazione attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, volto all'acquisto di due nuove navi lunghe 230 metri (rispetto alle attuali lunghe 140 metri) idonee al traghettamento di treni passeggeri della lunghezza di 200 metri, stante l'orientamento attuale del MIT espresso dal decreto-legge 31 marzo

2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, nonché il tavolo di lavoro RFI e ANAS volto allo sviluppo di uno studio di fattibilità, la strategia appare in contraddizione e disfunzionale allo sviluppo del progetto in oggetto;

rispetto agli investimenti in corso sulle direttrici AV/AC, la direttrice adriatica, pur essendo stata uno dei principali assi di collegamento Nord-Sud, è stata esclusa dagli investimenti fino ad anni relativamente recenti, come testimoniano le lunghe tratte a singolo binario esistite fino al decennio scorso. Inoltre, la condizione più limitante è l'essere l'unica direttrice di una certa importanza non collegata alla stazione AV nel nodo di Bologna. L'itinerario presenta le potenzialità per essere il principale asse merci Nord-Sud, non presentando pendenze significative, congiuntamente all'itinerario Bari-Taranto-Metaponto-Sibari-Galleria Santomarco-Paola/Gioia Tauro. Attualmente alcune tratte sono sature (Bologna-Imola/Faenza) ed altre lo saranno in un tempo relativamente breve (Imola/Faenza-Rimini-Falconara-Ancona, Foggia-Barletta-Bari). Con riferimento all'infrastruttura a Sud di Salerno, stante l'attuale situazione, il solo lotto 1.A è in fase avanzata, mentre si rileva una lentezza degli altri lotti, provocando il rischio di non arrivare a completamento nei tempi previsti;

con riferimento alle numerose linee ferroviarie di costa presenti nel nostro Paese, ove è già stato effettuato lo spostamento a monte e il raddoppio, con il conseguente abbandono della linea di costa, si è dimostrato un crollo dell'utenza in arrivo e in partenza a mezzo treno (con ricadute socio-economiche sul territorio). Sono attualmente previsti i lotti realizzativi dello spostamento e raddoppio della Messina-Catania, il cui abbandono della linea di costa potrebbe precludere l'uso del treno in una zona altamente turistica nonché in più aree attraversate dalla dorsale adriatica;

con riferimento alla programmazione dei servizi, RFI definisce l'orario ferroviario annuale sulla base delle richieste

avanzate dalle imprese viaggiatori e merci secondo le regole e i criteri esposti nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), il documento ufficiale con cui RFI comunica ai propri clienti diretti criteri, procedure, modalità e termini per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi. È prassi diffusa presso le principali reti estere procedere alla programmazione e progettazione del progetto orario annuale, che viene pubblicato e presentato alla pubblica consultazione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore. Considerato che RFI presenterà e comunicherà il progetto orario definitivo 2024 entro novembre 2023, sarebbe auspicabile che la procedura di costruzione degli orari e la loro consultabilità sia adeguatamente anticipata;

tutto ciò premesso e considerato, alla luce del mutato *iter* di approvazione previsto dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'*iter* in fase avanzata del prossimo aggiornamento dei Contratti di programma – parte servizi e parte investimenti per l'anno 2023,

impegna il Governo:

1) nelle more dell'approvazione degli aggiornamenti ai Contatti di Programma, a prevedere un coinvolgimento maggiore del Parlamento e degli enti territoriali, provvedendo a una presentazione dei progetti maggiormente intellegibile, affinché siano chiari tempi, risorse, stati di avanzamento, anche alla luce dei lotti oggetti di commissariamento;

2) ad adottare il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e il Documento di Programmazione Pluriennale (DPP) in tempi congrui, in quanto strumenti di raccordo tra le infrastrutture e la politica di trasporto nazionale, affinché si tenga conto di un'effettiva corrispondenza tra richiesta e offerta nel rispetto della funzionalità delle varie modalità di trasporto;

3) ad adottare iniziative efficaci affinché l'Unione europea proceda alla rivisita-

zione della rete TEN-T, al fine di prevedere che anche la Sardegna vi sia inclusa. Inoltre si valuti di accelerare lo sviluppo di una rete di Corridoi *Comprehensive* sugli assi Est-Ovest (Civitavecchia-Orte-Falconara, Pescara-Roma, Bari-Taranto-Sibari-Cosenza/Galleria Santomarcò, Parma-La Spezia, Pisa-Firenze); in particolare, si ritiene prioritario il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione entro il 2026, anche in considerazione dell'attuale e quasi completa mancata copertura del lotto Tagliacozzo-Avezzano, e che si proceda poi senza indugi alla sua realizzazione;

4) a procedere celermente al reperimento dei finanziamenti necessari alle attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, che risulta ancora scoperta per il 2024 e anni successivi;

5) a promuovere iniziative di investimento maggiori delle attuali, per il recupero del ritardo accumulato dall'Italia in Europa rispetto alla mobilità ferroviaria, e per tenere insieme gli assi Nord-Sud e Est Ovest e in particolare una rete ad alta velocità ferroviaria;

6) ad adottare iniziative per investire nel Mezzogiorno d'Italia una quota delle risorse per l'infrastrutturazione maggiore rispetto alla quota attualmente rappresentata del 30 per cento;

7) ad identificare le migliori soluzioni per garantire la realizzazione del nuovo itinerario ferroviario a Sud di Salerno ad alta velocità/alta capacità, dando priorità all'effettiva esecuzione dell'intero Lotto 1 Battipaglia-Praia;

8) a considerare, con riferimento all'attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, se l'utilità dell'investimento su nuove tipologie di navi traghetto RO-RO ferroviario sia funzionale in base alla prospettiva temporale di utilizzo del nuovo naviglio, o se tali risorse possano essere trasferite per l'acquisto di materiale rotabile destinato al servizio ad alta velocità dal continente per la Sicilia, che sia traghettabile secondo le attuali specifiche tecniche della flotta in uso, ed al contempo porti immediati benefici al contesto di riferimento;

9) al fine di favorire l'intermodalità per gli aeroporti, a valutare celermente le seguenti ipotesi di studio di fattibilità: Roma, con lo sviluppo del collegamento dell'Aeroporto di Fiumicino alla rete nazionale; Venezia, nuova linea Mestre (lato Marghera), allo scopo di alleviare la congestione del nodo; Bergamo, attraverso la trasformazione passante della linea Bergamo-Orio al Serio; Palermo, al fine di realizzare una connessione diretta lungo la linea Palermo-Trapani; Lamezia Terme, valutando una variante lungo la linea Paola-Lamezia-Villa San Giovanni; Comiso, attraverso una nuova linea a singolo binario elettrificata di connessione diretta;

10) a sviluppare l'intermodalità passeggeri ferrovia-porti, con prioritari interventi di facilitazione della mobilità passeggeri tra le stazioni RFI e le stazioni marittime, e ove possibile a riattivare le linee dismesse;

11) a prevedere per il versante jonico il completamento dell'*upgrading* infrastrutturale Taranto-Metaponto-Sibari-Cosenza/ Paola come corridoio volto al traffico di lunga distanza e merci, e della Sibari-Reggio come corridoio regionale, nonché il potenziamento, la velocizzazione e l'elettrificazione della linea Catanzaro-Lamezia Terme Centrale (ipotizzando lo scenario di prolungamento a Lamezia Aeroporto, lo studio di fattibilità della realizzazione della stazione di Lamezia Ospedale, nonché il parziale raddoppio della Linea Lamezia Terme Centrale-Lamezia Terme Nicastro a supporto di un servizio di tipo metropolitano). Altresì si valuti a Lamezia Terme Centrale la possibilità di sviluppo di uno interporto ferroviario di scambio di trasporto merci combinato gomma-ferrovia, in quanto Lamezia funge da nodo nevralgico del trasporto combinato tra l'Europa e la Calabria;

12) ad adottare le iniziative di competenza per mantenere e potenziare tutta la rete dei collegamenti intra-regionali ferroviari per garantire una maggiore accessibilità alle vie di comunicazione nazionali principali e ai corridoi internazionali, così da avvicinare le aree periferiche alle diret-

trici della mobilità nazionale e internazionale di persone e merci;

13) a rendere effettiva l'integrazione bici-treno attraverso la definizione di *standard* tecnici che tengano conto delle necessarie peculiarità dei velocipedi con interventi puntuali a stazioni, vie di accesso, aree riservate alla sosta delle biciclette, nonché l'adeguamento del materiale rotabile atto a sostenere un diffuso e facile trasporto delle bici al seguito o in interscambio;

14) a valutare in funzione degli investimenti in corso, una visione unica sulle dorsali AV/AC adriatica, linea AV/AC Napoli-Foggia, nodo AV di Foggia, in funzione dei rilievi in premessa;

15) a preservare le linee ferroviarie di costa dando loro una vocazione di metropolitana e perseguendo i potenziamenti a monte per i servizi a lunga percorrenza merci, conservando il tracciato attuale per il traffico locale, regionale, suburbano ed in prospettiva merci di breve raggio (metropolitane di costa), con particolare riferimento alle seguenti linee: linea Genova-Ventimiglia asse tratta Andora-Finale Ligure; linea Messina-Catania Lotto 2 Taormina-Giampileri, linea Messina-Catania Lotto 1 Fiumefreddo-Taormina, Linea Ravenna-Rimini-Ancona, linea Genova-La Spezia-Pisa-Roma;

16) a prevedere, nei collegamenti transfrontalieri con la Confederazione Svizzera, essenziali all'ancoraggio europeo dell'Italia, alcune ipotesi di studio di fattibilità, oltre a quelle già contemplate nel documento in esame: *a)* Galleria di base del Sempione, necessaria in una prima fase a singola canna per il traffico Sud-Nord, attualmente limitato da forti pendenze sul lato italiano; *b)* linea di Gronda merci Milano Nord Novara-Saronno-Seregno-Bergamo-Rovato-Brescia (Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovienord), dando visione unica ai progetti; *c)* corridoi alternativi, anche solo riservati alle merci, per la linea di accesso a sud del Gottardo;

17) a prevedere ulteriori studi di fattibilità, non inclusi nell'attuale Contratto di

programma, valutando l'inserimento nel prossimo aggiornamento delle seguenti tratte/linee: *a*) nuova linea Tirano-Bormio-Umbraile-Mals (Rete Ferroviaria Italiana e Strutture Trasporto Alto Adige), collegamento Valtellina-Alto Adige-Grigioni (Svizzera); *b*) linea Santhià-Ivrea, a garanzia dei collegamenti diretti Milano-Aosta risparmiando più di 30 km dell'ansa di Chivasso; eventualmente collegamento Biella-Ivrea con inserimento nella nuova linea; *c*) elettrificazione linea Biella-Novara; *d*) riapertura ed elettrificazione linea Vercelli-Casale Monferrato, al servizio di collegamenti tra centri universitari, aeroportuali, e di capoluoghi, permettendo così gli itinerari Genova-Alessandria-Casale-Vercelli-Novara-Malpensa Aeroporto-Varese-Lugano-Bellinzona; *e*) raddoppi selettivi Linea Lecco-Sondrio; *f*) linea Pavia-Lodi-Crema-Brescia, itinerario di taglio merci Terzo Valico-Brennero e con forte valenza regionale per i passeggeri; *g*) nuova linea Adria-Codigoro/Pomposa-Comacchio-Ravenna, itinerario merci e passeggeri alternativo e integrante l'itinerario Rimini-Bologna-Venezia; *h*) nuova linea di valico di Cadibona, per evitare che il traffico merci del porto di Savona vada a concentrarsi in maniera esclusiva verso il Terzo valico; *i*) ipotesi per l'aumento di capacità La Spezia-Pisa, linea prossima alla saturazione, quadruplicamento in sede o linea in variante; *l*) completamento del qua-

druplicamento linea Empoli-Firenze; *m*) sistema dei collegamenti Toscana-Umbria-Emilia-Romagna-Marche, composto da nuove linee e ricostruzione di linee già esistenti; *n*) nuova linea dell'entroterra adriatico Ancona-Macerata-Ascoli-Teramo-Chieti (in alternativa per le Marche alla variante di Pesaro); *o*) linea Nettuno-Latina-Latina scalo e quadruplicamento Campoleone-Roma; *p*) collegamento regionale Campobasso-Lucera-Foggia (Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Gargano); *q*) *upgrading* linea Benevento-Avellino-Salerno, servizi regionali;

18) a prevedere, da parte di istituti di ricerca-università, coordinati da RFI/Ministero/ERA/Commissione europea, soluzioni alternative all'installazione di barriere antirumore, intervenendo direttamente sulla fonte del disagio acustico, sia lato infrastruttura che rotabili, limitando le esternalità conclamate e potenziali delle stesse: ambientali, paesaggistiche, funzionali, *safety* e *security*;

19) a perseguire una strategia diffusa di raddoppi selettivi sulla base di modelli di esercizio espansivi, su una serie di linee ove i lavori di intero raddoppio e potenziamento assumono tempi indeterminabili.

« Iaria, Cantone, Fede, Traversi ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna (<i>Esame e rinvio</i>)	215
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	217
RISOLUZIONI:	
7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00105 Zucconi</i>)	217
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Assogasmetano nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in esame, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, facendo presente che essa è volta a garantire il diritto delle persone invalide, con disabilità o intolleranze alimentari di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi della medesima qualità degli altri fruitori.

Fa preliminarmente presente di essere molto soddisfatto di poter presentare alla Commissione la proposta di legge all'esame che verte su una tematica che ha particolarmente a cuore da tempi assai risalenti che precedono anche la sua elezione al Parlamento. Nel corso del tempo,

nella sua attività politica, ha avuto modo di affrontare l'argomento anche attraverso interlocuzioni con le associazioni che tutelano le realtà della disabilità dalle quali ha potuto acquisire suggestioni e spunti che hanno contribuito alla stesura del testo in titolo. Sottolinea, altresì, che le finalità del provvedimento si propongono un'effettiva inclusione per la partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, e quindi certamente rispondono alle esigenze etiche di una società moderna, senza però dimenticare i possibili risvolti pratici ed economici. Si riferisce al fatto che una migliorata offerta turistica nazionale in materia consentirebbe di deviare interessanti flussi turistici che, al momento, si rivolgono al turismo di Paesi che sono all'avanguardia nell'offerta turistica dedicata alle persone con disabilità. A puro titolo di esempio, ricorda come le piattaforme del turismo *online* spesso non tengano in debita considerazione il livello informativo necessario al turista disabile, aspetto che invece, sottolinea, la proposta di legge in esame affronta fornendo concrete soluzioni.

Passando al testo, composto di dieci articoli, riferisce innanzitutto che l'articolo 1 attribuisce alle regioni il compito di assicurare che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva, le persone invalide nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare possano fruire di un turismo accessibile, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

Fa quindi presente che l'articolo 2 definisce turismo accessibile il diritto delle persone invalide, con disabilità o intolleranze alimentari di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi della medesima qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Affida, inoltre, agli enti territoriali il compito di promuovere la collaborazione tra operatori turistici, associazioni delle persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione di

campagne informative e di eventi formativi in materia di turismo accessibile.

Evidenzia che l'articolo 3 impone agli operatori che esercitano professioni turistiche l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile ed enuncia gli obblighi informativi a loro carico in tema di accessibilità ai servizi turistici. Si prevede, in particolare, che l'offerta turistica debba indicare il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante ausili tecnologici.

Sottolinea poi che l'articolo 4 prevede che gli operatori che esercitano le professioni turistiche siano tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali un elenco delle strutture ricettive attrezzate per l'ospitalità di persone con disabilità e la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 5 dispone, al comma 1, che siano assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico. Il comma 2 prevede che gli operatori che esercitano le professioni turistiche debbano garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili a persone in carrozzina pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più. Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il comma 4 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Fa poi presente che l'articolo 6 prevede che ogni struttura ricettiva debba garantire a chiunque la possibilità di raggiungere l'edificio e le singole unità immobiliari e ambientali, nonché rispettare i criteri di progettazione previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Sottolinea quindi che l'articolo 7 riconosce un credito d'imposta alle persone che acquistano servizi turistici che garantiscono maggiori condizioni di inclusione e accessibilità a soggetti disabili. L'agevolazione è riconosciuta anche al familiare che sostiene la spesa nell'interesse della persona con disabilità. A tal fine è autorizzata la spesa entro il limite massimo di 25 milioni di euro annui ed è corrispondentemente ridotto il Fondo per le esigenze indifferibili.

Ricorda che l'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro a carico di chiunque compia un atto discriminatorio, violando la disciplina sul turismo accessibile.

Osserva poi che l'articolo 9 prevede l'integrazione dei programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera per comprendere nell'offerta formativa discipline in materia di turismo accessibile, disabilità motoria e intolleranze alimentari.

Segnala, infine, che l'articolo 10 prevede che il Governo provveda al monitoraggio della corretta attuazione della presente legge e trasmetta alle Camere, ogni due anni, una relazione al riguardo.

Conclude rimarcando la necessità che non solo aumenti la sensibilità degli operatori del settore per tali peculiari aspetti dell'offerta turistica, ma anche che la politica si faccia parte attiva a portare avanti queste tematiche che se da una parte rispondono ad esigenze morali e d'inclusione dall'altra sono anche idonee a sviluppare l'economia del settore turistico italiano.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00105 Zucconi).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 28 marzo 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, avverte che lo scorso 23 maggio è stata presentata dall'On. Zucconi la risoluzione 7-00105 che, vertendo su identica materia, potrà essere discussa congiuntamente a quelle in titolo: ne dispone pertanto l'abbinamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Assogasmetano nell'ambito delle risolu-

zioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00074 Schifone, 7-00093 Quartini e 7-00107 Malavasi sulla revisione della normativa in materia di operatori socio-sanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	219
--	-----

RISOLUZIONI

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00074 Schifone, 7-00093 Quartini e 7-00107 Malavasi sulla revisione della normativa in materia di operatori socio-sanitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 26 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle risoluzioni Schifone n. 7-00074, Quartini n. 7-00093 e Malavasi n. 7-00107 sulla revisione della normativa in materia di operatori socio-sanitari. Avverte che le ultime due risoluzioni, presentate rispettivamente il 26 aprile e il 25 maggio 2023, sono state abbinata alla risoluzione Schifone, in quanto vertenti sulla stessa materia.

Andrea QUARTINI (M5S) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione sta per portare a termine l'esame di riso-

luzioni che attengono a un tema di tale rilevanza, auspicando che nella seduta successiva possa proseguire il dibattito e che ci sia la possibilità di addivenire a un testo unificato delle tre risoluzioni nonostante i tempi piuttosto stretti.

Entrando nel merito dell'argomento, riporta la sua esperienza di docente presso una scuola di formazione per operatori socio-sanitari, segnalando come in quella circostanza abbia percepito chiaramente la volontà di questi ultimi di rafforzare la propria formazione e professionalità. Ritiene che la formazione sia uno dei pilastri fondamentali sui quali si dovrebbe intervenire.

Ricorda, quindi, la capacità encomiabile degli operatori socio-sanitari di adattarsi a situazioni di assoluto disagio, come si è avuto modo di riscontrare durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Evidenzia, inoltre, che uno dei problemi di maggiore entità che gli operatori socio-sanitari sono costretti a fronteggiare è la cronicizzazione delle malattie, che comporta l'erogazione delle prestazioni assistenziali per periodi di tempo molto lunghi.

Procede infine all'illustrazione puntuale degli impegni contenuti nella risoluzione di cui è primo firmatario.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta già prevista per domani il rappresentante del Governo esprimerà i

pareri sugli impegni contenuti nelle tre risoluzioni in discussione.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea come la risoluzione di cui è prima firmataria, analogamente a quella presentata dal collega Quartini, siano tese a favorire l'evoluzione della figura professionale dell'operatore sociosanitario e delle sue competenze. Tali atti di indirizzo vanno, pertanto, oltre l'impegno a istituire un tavolo di confronto tra il Ministero della salute e le regioni, già previsto nella risoluzione presentata dalla deputata Schifone, che in ogni caso ringrazia per aver portato questo tema al centro del dibattito presso la Commissione Affari sociali.

Marta SCHIFONE (FDI), premettendo di aver letto con molta attenzione le altre risoluzioni presentate in materia, sottolinea come le stesse associazioni rappresentative degli operatori sociosanitari abbiano avanzato istanze molto differenti tra loro. Dagli incontri svolti con tali associazioni, infatti, non è emersa una proposta volta a

regolamentare in modo univoco la figura dell'operatore sociosanitario.

Per tali ragioni, ha scelto mantenere un unico impegno, volto all'istituzione di un tavolo tecnico di confronto tra il Ministero e le regioni, che dovrebbe costituire lo strumento idoneo al fine di promuovere una razionalizzazione della disciplina vigente e una maggiore omogeneizzazione a livello territoriale.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti al disegno di legge delega sull'assistenza alle persone anziane, volti a sanare le problematiche connesse al riordino della figura dell'operatore sociosanitario (C. 977), rispetto ai quali i gruppi parlamentari di maggioranza sembravano avere un orientamento favorevole.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante « Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari » 221

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federpesca e di UNCI agroalimentare e, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – settore pesca, dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Impresa pesca Coldiretti e di UECOOP, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente COM(2023)102 final 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 222

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 967 Caramiello – Nomina di un Comitato ristretto*) 222

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 992 Caramiello – Nomina di un Comitato ristretto*) 223

ERRATA CORRIGE 224

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante « Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 maggio 2023.

Audizione di rappresentanti di Federpesca e di UNCI agroalimentare e, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – settore pesca, dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Impresa pesca Coldiretti e di UECOOP, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente COM(2023)102 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.

**Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico.
C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro.**

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 967 Caramiello – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 967 Caramiello, vertente sulla medesima materia.

Avverte che tale proposta di legge si intende perciò abbinata alle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro, così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, nell'illustrare la proposta di legge C. 967 Caramiello, fa presente che essa, analogamente alle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro, di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede referente nella seduta del 15 marzo 2023, reca disposizioni in materia di apicoltura.

Segnala, in particolare, che, all'articolo 1, la proposta Caramiello, analogamente alla proposta di legge Ciaburro (articolo 5, comma 2, lettera *b*)), reca l'abolizione per gli imprenditori apistici dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati, di cui all'articolo 18-*bis*

del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Evidenzia che l'articolo 2, analogamente all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della proposta di legge Ciaburro, dispone l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 del testo unico sul vino di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 – relativo alle semplificazioni di cui possono beneficiare gli imprenditori vitivicoltori che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno – agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.

Segnala che l'articolo 3, al pari dell'articolo 6, comma 2, della proposta Ciaburro, stabilisce che, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ad aggiornare la tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Infine, osserva che l'articolo 3, in modo analogo all'articolo 2 della proposta Cattoi e all'articolo 6 della proposta Ciaburro, prevede l'estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA alla pappa reale, attualmente soggetta all'aliquota ordinaria dell'IVA del 22 per cento.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali sulle abbinare proposte di legge in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, ai fini, tra l'altro, della definizione di un testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la castanicoltura.

C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 992 Caramiello – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 992 Caramiello, vertente sulla medesima materia. Avverte che tale proposta di legge si intende perciò abbinata alle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, nell'illustrare la proposta di legge C. 992 Caramiello, fa presente che essa è stata recentemente assegnata alla Commissione Agricoltura per l'esame in sede referente e reca contenuti analoghi alle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C.616 Simiani e C. 754 Caretta, di cui la Commissione ha avviato l'esame nella seduta del 14 marzo 2023.

Evidenzia che, come le citate proposte di legge, infatti, la proposta Caramiello prevede disposizioni volte a: stabilire le finalità della legge e le definizioni utilizzate; istituire un nuovo strumento di programmazione economica e strategica (Piano triennale di interventi); individuare le tipologie di intervento pubblico e gli incentivi a sostegno delle filiere di settore, anche sul versante dell'internazionalizzazione, promuovere la lotta alle fitopatie, disciplinare il ruolo delle regioni in materia di controlli e sanzioni.

Segnala, in particolare, che l'articolo 1 della proposta Caramiello, definisce le finalità della legge, con particolare riferimento: alla promozione di interventi di

ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico; alla tutela e alla promozione della produzione delle castagne come prodotto tipico, incentivandone la coltivazione con metodo biologico e assicurando un adeguato reddito ai produttori; alla promozione dell'aggregazione dei produttori in forme associative e alla salvaguardia del legame della popolazione con il rispettivo territorio; al contenimento del costo dei fattori di produzione e alla promozione della riorganizzazione del settore della commercializzazione, con particolare attenzione alle esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali.

Fa presente che l'articolo 2 reca le definizioni relative ai castanicoltori, ai castagneti da frutto e ai castagneti abbandonati.

Segnala che l'articolo 3 disciplina il Piano triennale di interventi, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e volto a favorire azioni di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti nonché iniziative di sostegno della coltivazione e della commercializzazione della castagna.

Evidenzia che l'articolo 4 prevede un contributo in favore dei castanicoltori per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti da talune patologie o a rischio di abbandono in conseguenza del verificarsi delle fitopatie nonché un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati.

Osserva che l'articolo 5 è volto a specificare i contenuti del Piano triennale di interventi, il quale prevede la realizzazione degli interventi contenuti nell'allegato 1 annesso alla proposta di legge, tra cui il miglioramento della qualità del materiale vivaistico, la valorizzazione della multifunzionalità e della produzione legnosa nonché la promozione dell'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale e della lotta contro l'abbandono dei soprassuoli.

Fa presente che l'articolo 6 riconosce un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conse-

guente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici in favore dei castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica.

Segnala che l'articolo 7, al fine di promuovere progetti per la ricerca, prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponga, per ciascun anno, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi per il contenimento delle patologie del castagno proposti da enti pubblici e privati ed individuati mediante procedura ad evidenza pubblica e valutati nell'ambito del tavolo di filiera della frutta a guscio istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Evidenzia che l'articolo 8 dispone che gli interventi previsti dalla proposta di legge siano eseguiti in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio e siano volti a riportare il castagno alle condizioni naturali. Sottolinea che il medesimo articolo 8 dispone, inoltre, che i contributi previsti dalla proposta di legge siano concessi previa verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Segnala che l'articolo 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la salvaguardia, il recupero dei castagneti e la produzione e la commercializzazione della castagna, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Evidenzia che l'articolo 10 prevede che i comuni nel cui territorio sono presenti castagneti possano promuovere la costituzione di associazioni di castanicoltori, le quali hanno il compito di incentivare la diffusione delle buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti nonché la

loro promozione culturale e turistica, compresa quella dei castagneti secolari.

Fa presente che l'articolo 11 reca norme in materia di controlli e sanzioni, affidando alle regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dalla proposta di legge.

Segnala, infine, che l'articolo 12 reca la copertura finanziaria della proposta di legge.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali sulle abbinare proposte di legge in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, propone, quindi, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, ai fini, tra l'altro, della definizione di un testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 106 del 9 maggio 2023, a pagina 138, prima colonna:

alle righe quindicesima e sedicesima, le parole: « avverte che » sono soppresse;

dopo la diciottesima riga, è aggiunto il seguente periodo: « La Commissione approva gli identici emendamenti Nevi 10.3, come riformulato, Davide Bergamini 10.5 e Caretta 10.6 ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (*Svolgimento e conclusione*) 225

AUDIZIONI

Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta comincia alle 11.20.

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido CROSETTO.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (A-IV-RE), Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) e Marco PELLEGRINI (M5S), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti 3

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 97

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 109

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 118

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 120

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio	126
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assobioplastiche	126
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (C.A.R.P.I.)	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI)	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocarta	127
Audizione informale di rappresentanti di Mineracqua	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	127
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione delle regioni e delle province autonome	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET)	127

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli riguardanti iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa.	
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL	128
Audizione informale di rappresentanti di DEMA Spa	128

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Emendamenti C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	129
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	138
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	139

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite » di Vittorio Raeli, procuratore regionale della Corte dei conti della Basilicata	141
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti « Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite », di Bruno Cherchi, Procuratore	

della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, di Marco Gambardella, Sostituto Procuratore presso la Procura generale di Bari, di Francesco Prete Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, di Tiziana Siciliano, Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano e di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma .	141
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
III Affari esteri e comunitari	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	154
5-00648 Onori: Sulla tutela dei diritti delle persone omosessuali in Uganda	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	159
5-00776 Porta: Sull'annullamento della procedura di elezione del Comites di Zurigo	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	161
5-00815 Boldrini: Sulle violazioni dei diritti umani in Libia	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	162
5-00870 Quartapelle Procopio: Sul divieto di espatrio per Patrick Zaki	156
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	163
5-00878 Provenzano: Sul processo per l'omicidio dell'Ambasciatore Luca Attanasio	156
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	164
5-00909 Marocco: Sulla morte del connazionale Claudio Mandia a New York	157
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	166
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Laura Boldrini a Tokyo e Hiroshima in occasione del Forum parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari (28-30 aprile 2023)	157
<i>ALLEGATO 7 (Comunicazioni del presidente)</i>	168
<i>ERRATA CORRIGE</i>	157
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri S.p.A., dottor Pierroberto Folgiero, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	170
Audizione informale del professor David Della Morte Canosci, docente di Medicina Interna e Geriatria all'Università di Roma-Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro »	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	171
--	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Testo unificato C. 596-659-952-991-A	184
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	184
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	196

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023. Atto n. 46 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	185
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (<i>Esame e rinvio</i>)	189
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione. Audizione di Mattia Tarelli, rappresentante di Google Italia e di Giordano Sangiorgi, presidente di AUDIOCOOP, in videoconferenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ISPRA sulle tematiche riguardanti i sistemi informativi concernenti le bonifiche dei siti contaminati	198
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	198
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. C. 589 Trancassini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 647 Braga</i>)	200
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Raffaele De Luca a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).	
Audizione di rappresentanti della Polizia stradale	202
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	202

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	202
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione della relatrice</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	208

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna (<i>Esame e rinvio</i>)	215
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	217

RISOLUZIONI:

7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00105 Zucconi</i>)	217
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Assogasmetano nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	218
---	-----

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00074 Schifone, 7-00093 Quartini e 7-00107 Malavasi sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	219
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante « Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari »	221
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federpesca e di UNCI agroalimentare e, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – settore pesca, dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Impresa pesca Coldiretti e di UECCOOP, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente COM(2023)102 final	221
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 967 Caramiello – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	222
--	-----

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 992 Caramiello – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	223
---	-----

ERRATA CORRIGE	224
----------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0038850